Università
Ca'Foscari
Venezia

Ca' Foscari
Dorsoduro 3246
30123 Venezia

Corso di Laurea magistrale (*ordinamento ex D.M. 270/2004*)
in Amministrazione, finanza e controllo

Consulenza Amministrativa

Tesi di Laurea

Aspetti procedimentali ed applicativi dell'accertamento induttivo mediante lo strumento degli studi di settore

Relatore

Chiar.mo Prof. Antonio Viotto

Correlatore

Chiar.mo Prof. Marco Ticozzi

Laureanda

Orietta Bellotto

Matricola 832170

Anno Accademico 2015 / 2016

RINGRAZIAMENTI

Quest'esperienza universitaria ha sicuramente contribuito all'ampliamento delle mie conoscenze culturali e alla mia formazione in ambito professionale, ma mi ha altresì permesso di crescere e di migliorare il mio stile di vita.

Giunta al termine della mia carriera desidero esprimere il mio più sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno sempre creduto in me e che mi hanno sorretta in questi anni di studio, soprattutto nei momenti di sconforto.

Ringrazio innanzitutto il Professor Antonio Viotto, per aver accettato il ruolo di relatore in questo lavoro di tesi, e il Dottor Spadotto Marco, per aver seguito con interesse ogni fase della ricerca e per avermi aiutata con ottimi suggerimenti durante lo svolgimento della tesi.

Proseguo con il personale degli archivi e delle biblioteche consultate, che hanno saputo ascoltare ed interpretare le mie esigenze, facilitando le mie ricerche.

Speciali ringraziamenti vanno ai compagni di università con i quali ho condiviso gran parte delle giornate di questo percorso di studi, momenti di felicità e di tristezza che ci hanno accompagnato ininterrottamente. In particolare vorrei ringraziare Angelica, Jacopo, Medea, Matteo ed Enrico, perché si sono sempre dimostrati disponibili nell'aiutarmi sia a livello materiale che a livello psicologico.

È doveroso da parte mia estendere poi un sincero ringraziamento a tutti i miei amici e a tutti coloro che mi sono stati vicino, con il cuore, in questo periodo impegnativo della mia vita.

Vorrei infine ringraziare tutta la mia famiglia, in particolare i miei genitori e mio fratello Andrea, per il sostegno morale ed economico che non mi hanno mai fatto mancare in questi anni di studio.

Per ultima, ma non meno preziosa, desidero ringraziare la persona che conosce tutti i miei pregi e difetti. Lei si è sempre dimostrata disponibile per me, non mi ha mai lasciata sola e mi ha costantemente supportato psicologicamente e moralmente. In ambito universitario, inoltre, mi ha aiutata molto a credere in me stessa e nelle mie capacità. Un doveroso e sincero grazie alla mia cara zia Gloria alla quale dedico questo lavoro.

“Non tutto ciò che può essere contato conta

e non tutto ciò che conta può essere contato”

Albert Einstein

ASPETTI PROCEDIMENTALI ED APPLICATIVI DELL'ACCERTAMENTO INDUTTIVO MEDIANTE LO STRUMENTO DEGLI STUDI DI SETTORE

INDICE

INTRODUZIONE ..... pag. 9

CAPITOLO PRIMO: ACCERTAMENTO DEL REDDITO D'IMPRESA E DI LAVORO AUTONOMO SULLA BASE DEGLI STUDI DI SETTORE

1.1 Profili introduttivi all'attività di accertamento ……..... pag. 12

1.2 Riforma del 1973: metodi di accertamento in materia di imposte sui redditi e di IVA per i contribuenti con redditi d'impresa o di lavoro autonomo ..... pag. 14

1.3 Accertamento induttivo e sviluppo degli strumenti utilizzati: dai coefficienti agli studi di settore..... pag. 20

1.4 Inquadramento giuridico e obiettivi degli studi di settore..... pag. 27

1.5 Presupposti ed evoluzione dell'accertamento dei redditi mediante gli studi di settore..... pag. 32

CAPITOLO SECONDO: GLI STUDI DI SETTORE COME AUTOMATISMO ACCERTATIVO

2.1 Formazione ed elaborazione degli studi di settore ..... pag. 37

2.1.1 Il software GE.RI.CO ..... pag. 41

2.2 Ambito soggettivo di applicazione dello strumento..... pag. 44

2.2.1 Cause di esclusione..... pag. 50

2.2.2 Cause di inapplicabilità ..... pag. 53

2.3 I cluster ..... pag. 54

2.4 Analisi della territorialità: gli studi su base regionale e comunale ..... pag. 58

2.5 Gli indicatori di normalità economica ..... pag. 60

2.5.1 Particolari indicatori utilizzati nell'attività di analisi delle informazioni ..... pag. 63

2.6 Intervalli di confidenza come parametro di valutazione ..... pag. 66

2.7 Problematiche in merito all'attendibilità dei dati ..... pag. 71

2.8 Particolare applicazione dello strumento: imprese "multiattività" e "multipunto" ..... pag. 76

CAPITOLO TERZO: ASPETTI PROCEDIMENTALI DI APPLICAZIONE

DEGLI STUDI DI SETTORE

3.1 Valenza probatoria della disciplina: presunzioni semplici o legali? ..... pag. 81

3.2 Possibilità di adeguamento alle risultanze degli studi in modo "spontaneo" ..... pag. 90

3.3 Il contraddittorio amministrativo ..... pag. 93

3.4 Mezzi di difesa adoperabili da parte del contribuente ..... pag. 100

3.5 Obbligo di motivazione dell'avviso di accertamento ..... pag. 106

3.6 Tutela del contribuente in relazione all'onere della prova ..... pag. 110

3.7 Considerazioni critiche a livello costituzionale ..... pag. 114

CONCLUSIONE ..... pag. 120

BIBLIOGRAFIA ..... pag. 123

LEGISLAZIONE ..... pag. 131

CIRCOLARI, RISOLUZIONI E PROVVEDIMENTI ..... pag. 134

GIURISPRUDENZA ..... pag. 136

SITOGRAFIA ..... pag. 139

INTRODUZIONE

Il legislatore ha previsto una serie di disposizioni al fine di disciplinare l'attività di accertamento dei redditi.

Nel presente elaborato verrà analizzato il metodo di accertamento del reddito attraverso lo strumento degli studi di settore, quindi sulla base di un ragionamento di tipo induttivo. Esso rappresenta un metodo di tipo matematico-statistico focalizzato sull'analisi della capacità di produrre ricchezza dei contribuenti, suddivisi in categorie omogenee in relazione all'attività economica esercitata.

In sostanza, verranno sviluppati gli aspetti principali dell'accertamento attraverso gli studi considerando inizialmente la procedura di campionamento dei contribuenti oggetto di controllo e, in seguito, l'attività svolta dall'Amministrazione per l'emanazione di un atto di accertamento il quale potrà peraltro essere oggetto di contestazione da parte del contribuente.

L'obiettivo della susseguente analisi è valutare l'attendibilità dello strumento in fase di ricostruzione del reddito del contribuente a fini accertativi. Gli studi di settore inizialmente sembravano essere una risposta concreta all'esigenza dell'Amministrazione di fronteggiare l'evasione dei contribuenti[1]; successivamente il rilievo accertativo ad essi attribuito si è notevolmente ridotto.

L'attività di accertamento si pone alla base l'obiettivo di valorizzare il principio previsto all'art. 53 della Costituzione, il quale fissa l'obbligo, a carico di «*tutti*», di «*concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva*».

La fattispecie imponibile rappresentata dal possesso del reddito fa sorgere in capo al contribuente il compito di provvedere alla tassazione dello stesso in modo spontaneo ed autonomo. Pertanto, l'ordinamento giuridico ha previsto un sistema di controlli al fine di verificare l'esattezza di quanto viene riportato in dichiarazione. Questi controlli sono indirizzati ad analizzare il numero più ampio possibile di contribuenti. Tale verifica, peraltro, ha finalità prevalentemente deterrente e preventiva, orientata a contenere la propensione all'evasione da parte dei contribuenti e rappresenta, altresì, un'attività che consente di reprimere le violazioni nell'eventualità che i soggetti passivi, tenuti al versamento delle

[1] L'evasione consiste in un «*comportamento illegittimo con cui il contribuente mira a contrastare il prelievo tributario. La riduzione del prelievo si ottiene mediante una diretta e immediata violazione di norme tributarie, attraverso la rappresentazione esterna di una situazione di fatto non corrispondente alla realtà o una non corretta qualificazione giuridica della situazione medesima*». Definizione tratta dall'enciclopedia Treccani in www.treccani.it.

imposte, non adempiano a tale obbligo. In linea generale, le dichiarazioni presentate dai contribuenti possono essere oggetto di tre tipologie di controllo: i controlli automatizzati, i controlli formali o documentali e i controlli sostanziali o di merito.

Lo strumento degli studi rientra nella terza tipologia di controllo. La normativa prevista è riportata agli artt. 37 e ss. del D.P.R. 600/1973 e viene attuata soltanto nei confronti di contribuenti selezionati sulla base di criteri predefiniti di anno in anno. Si tratta di un meccanismo di accertamento che si occupa di analizzare la dichiarazione del contribuente da un punto di vista sostanziale prendendo in considerazione le poste che hanno determinato l'entità di ricchezza soggetta a tassazione. A livello pratico, si attua una comparazione della dichiarazione con la documentazione allegata e/o con i dati raccolti in attività di controllo svolte in precedenza, con l'obiettivo di garantire il contribuente dal rischio di accertamenti discrezionali. Si potrebbe pertanto ritenere che lo strumento degli studi di settore è stato ideato come mezzo di collaborazione in quest'attività di accertamento; vengono utilizzati i dati dichiarati dai contribuenti nei relativi modelli predisposti dall'Agenzia in base alla specifica attività economica svolta.

Nel primo capitolo verranno enunciati i principali metodi di accertamento in materia di imposte sui redditi e di IVA, a partire dalla riforma degli anni Settanta, per quanto riguarda i soggetti passivi con redditi d'impresa o di lavoro autonomo. Dopo aver analizzato sommariamente i mezzi che si possono utilizzare nell'attività di accertamento, verrà esaminato il tema dell'accertamento induttivo che assume un'importanza fondamentale in relazione allo strumento degli studi di settore. All'interno dello stesso capitolo verrà esposta l'evoluzione degli strumenti accertativi (i quali possono essere definiti preliminari rispetto agli studi) sino ad arrivare all'analisi dello strumento degli studi di settore previsto dal D.L. n. 331/1993.

Il secondo capitolo tratterà gli aspetti tecnici ed applicativi del suo utilizzo. In primo luogo verrà trattata la formazione degli studi, i quali danno origine a dei dati provenienti da un meccanismo informatico elaborato sulla base di un software denominato Ge.Ri.Co. Proseguendo con la trattazione, verrà descritto l'ambito soggettivo e territoriale di applicazione dello strumento in modo da inquadrare l'istituto nel suo complesso. Vengono prese in considerazione le caratteristiche e le condizioni di esercizio della particolari attività svolte al fine di suddividere i contribuenti in gruppi omogenei. Saranno altresì previsti degli specifici indicatori di normalità economica: in effetti, risulta «*necessario modellare gli accertamenti tributari in modo diverso a seconda dei diversi soggetti passivi d'imposta,*

tenendo conto della specificità del singolo soggetto e del suo tipo di attività»[2]. Il parametro di valutazione, in merito, risulta essere il c.d. "intervallo di confidenza". Tuttavia, non mancherà una precisazione sull'attendibilità dei dati risultanti dalla procedura accertativa e, da ultimo, verrà esaminato il peculiare caso delle imprese "multiattività" o "multipunto".

Nel terzo capitolo, in primo luogo, verrà inquadrata la natura giuridica degli studi, al fine di attribuire agli stessi una valenza probatoria di presunzione semplice o legale. Verrà esaminata, in seguito, la possibilità per il contribuente di procedere con un adeguamento "spontaneo" alle risultanze degli studi; solamente qualora egli non si avvalga di questa opportunità verrà avviata la fase di contraddittorio amministrativo tra Fisco e contribuente. In tal senso, verranno enunciati i profili procedurali di utilizzo dello strumento. Il contraddittorio rappresenta un passaggio chiave, poiché permette ai contribuenti - qualora riconoscano l'attendibilità dei dati dichiarati - di far valere le proprie ragioni. Infatti, in questa sede, il contribuente ha l'onere di giustificare, con ogni mezzo, lo scostamento e l'esclusione dagli standard applicati[3] per cui sarà opportuno analizzare i percorsi che potranno essere intrapresi dal soggetto passivo, all'interno del procedimento, al fine di sostenere la propria posizione. Successivamente, invece, verrà assegnata particolare rilevanza all'obbligo di motivazione dell'avviso di accertamento e alla necessità di garantire un'efficace tutela al contribuente anche in relazione all'onere della prova contraria. Per concludere l'analisi, verranno infine esposte alcune considerazioni a livello costituzionale, delineando l'impiego dello strumento a fini accertativi anche con riferimento al regime premiale previsto dal D.L. 201/2011.

Da ultimo, il presente elaborato verrà completato considerando le modifiche della disciplina intervenute nell'ultimo periodo.

[2] CONTE D., *Aspetti problematici del redditometro e di altri consimili metodi come strumenti di contrasto all'evasione,* in Rivista di diritto tributario, 2008, pag. 1097.
[3] IORIO A., AMBROSI L., *Studi di settore: utilizzo da parte dell'Agenzia delle entrate e difesa del contribuente*, in Corriere tributario, 2014, pag. 2624.

CAPITOLO PRIMO

ACCERTAMENTO DEL REDDITO D'IMPRESA E DI LAVORO AUTONOMO SULLA BASE DEGLI STUDI DI SETTORE

1.1 Profili introduttivi all'attività di accertamento

L'attività di accertamento è stata istituita per garantire che l'obbligazione tributaria a cui è soggetto il contribuente, quale persona fisica o giuridica che realizza il presupposto[4], venga effettivamente assolta nei tempi e nei modi previsti dalla legge.

Dopo aver accertato l'esistenza del presupposto, viene valutata la sua dimensione qualitativa e quantitativa. Infatti, viene effettuata un'attività istruttoria di verifica, la quale permette di operare un confronto tra quanto enunciato dal contribuente in fase di presentazione della dichiarazione e quanto effettivamente dovuto, dato il rilevante principio di capacità contributiva posto a base del nostro sistema tributario. Vige, per l'appunto, un principio fondamentale di puntuale determinazione del reddito al quale fa seguito un'attendibile accertamento dello stesso. Qualora vengano ravvisati degli scostamenti, al fine di una accurata attività accertativa, l'Amministrazione ha il compito di rilevare la maggiore ricchezza tassabile attraverso l'emanazione di un atto di accertamento[5]. Questo lavoro propedeutico è finalizzato alla fase di determinazione e successiva riscossione del prelievo, oltre che ad un controllo di carattere strumentale. Pertanto, il presupposto determina *"l'an debeatur"*, mentre lo scopo che ci si propone è determinare il "*quantum debeatur"*[6].

La procedura accertativa per le imposte dirette (disciplinata dal D.P.R. 600/1973), nonché per le principali imposte indirette (in particolare per IVA, IRAP ed imposta sulle successioni), riguarda due momenti che possiamo inquadrare nella dichiarazione del contribuente e nell'accertamento in rettifica da parte dell'Ufficio. La dichiarazione è il documento con cui il soggetto passivo di un'imposta provvede alla qualificazione di un fatto come presupposto (in base ai parametri stabiliti dal legislatore) e determina la base imponibile (al lordo e al netto di

[4] Viene anche chiamato «*fatto imponibile*» o «*fattispecie astratta*». Si veda BALDASSARRE S., *Diritto tributario. Parte generale*, Giuffrè Editore, Milano, 2011, pag. 84.
[5] RUSSO P., *Manuale di diritto tributario. Parte generale*, Giuffrè Editore, Milano, 2007, pag. 298 ss.
[6] Insieme di atti e fatti che collegano la nascita dell'obbligazione tributaria (il verificarsi del presupposto) all'attività di effettuazione del prelievo da parte del Fisco.

eventuali oneri deducibili), applicando a questa l'aliquota per pervenire alla liquidazione dell'imposta dovuta (al netto di eventuali detrazioni). In sostanza, la dichiarazione ricopre la figura di titolo per la riscossione d'imposta[7], poiché il contribuente dovrà versare esattamente quanto liquidato in dichiarazione. Si può parlare, dunque, di *«autotassazione»*[8], poiché il contribuente che ricopre la figura di protagonista della fattispecie si attiva con il versamento del tributo solo dopo aver accertato spontaneamente la sua consistenza. Il suddetto meccanismo dichiarativo, peraltro, risulta funzionale ad un'efficace ricostruzione della situazione fiscale del contribuente, la quale costituisce altresì un elemento imprescindibile ai fini di un eventuale intervento da parte dell'autorità competente.

La legge qualifica l'attività amministrativa come un'attività tipica in quanto riconosciuta dalla stessa Costituzione con lo scopo riportato all'art. 53. Pertanto l'Amministrazione risulta dotata di una serie di poteri ritenuti funzionali per ottenere ulteriori informazioni[9], quali: la ricerca di dati presso il contribuente (attraverso ispezioni, verifiche ed accessi), l'analisi di documenti pervenuti agli Uffici tributari e i controlli nei confronti di terzi. In questo contesto, i poteri istruttori dell'Ufficio interverrebbero solamente in una fase successiva per controllare l'attendibilità delle operazioni eseguite dal soggetto passivo, per poi procedere con la loro rettifica o sostituzione unicamente in presenza di difformità.

È necessario, quindi, come primo presupposto per poter procedere all'emanazione dell'atto di accertamento, una discordanza tra la capacità contributiva del contribuente sulla base della dichiarazione presentata o omessa e la capacità contributiva effettiva. È opportuno, inoltre, differenziare il "reddito effettivo" dal "reddito normale": il primo rispecchia a pieno titolo la capacità contributiva del contribuente, mentre il secondo è determinato seguendo criteri di media in stretto collegamento con l'ambiente economico-sociale connesso.

Gli aspetti sopra descritti inquadrano i controlli fiscali in una prospettiva di prevenzione dell'evasione. Tuttavia, data la molteplicità delle dichiarazioni presentate, i controlli sono

[7] Carattere imprescindibile dell'obbligazione tributaria che obbliga il contribuente (soggetto passivo) *ex lege* ad assolvere i propri obblighi tributari; si tratta di una dichiarazione di scienza della situazione reddituale di ogni contribuente.

[8] Essendo la tassazione legislativamente doverosa si rileva che non sia attuata in modo autonomo da parte del contribuente ma esso interviene in un momento successivo qualora scelga di adoperarsi spontaneamente all'assolvimento di tale dovere. Vedasi DE MITA E., *Principi di diritto tributario*, Giuffrè Editore, Milano, 2011, pag. 35 ss. Per quanto riguarda la categoria degli "autonomi" vedasi LUPI R., *Manuale professionale di diritto tributario*, Ipsoa Editore, Milano, 2011, pag. 310.

[9] L'Amministrazione è dotata dei poteri descritti a seguito di un'autorizzazione da parte del Pubblico Ministero poiché bisogna tener presente i diritti fondamentali inviolabili come la riservatezza, la segretezza e il domicilio. Per cui le informazioni acquisite in violazione di tali norme producono l'effetto di rendere nullo l'accertamento per effetto di un vizio formale del procedimento.

indirizzati ad alcuni ambiti in cui è più frequente la realizzazione della condotta elusiva o evasiva.

La fase istruttoria termina con una verifica che rileva la correttezza dei dati dichiarati. In caso affermativo il procedimento s'interrompe mentre, in caso contrario, qualora si rilevi l'esistenza di infedeltà nella dichiarazione o nei casi di omissione della stessa, si procede con un avviso di accertamento. Pertanto, le contestazioni riscontrate dall'Ufficio in sede di controllo sfociano in *«accertamenti in rettifica»*[10] solo nell'eventualità si verifichi uno di questi casi:

- il reddito complessivo dichiarato risulti inferiore a quello effettivo;
- non sussistessero o non spettassero, in tutto o in parte e solo per le persone fisiche, le deduzioni dal reddito o le detrazioni d'imposta indicate nella dichiarazione (artt. 38 comma 1, 39, 40 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600);
- l'imposta sul valore aggiunto risulti inferiore a quella dovuta, ovvero un'eccedenza detraibile o rimborsabile superiore a quella spettante (art. 54 comma 1, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633)[11].

Vi è dunque uno stretto legame tra obbligazione tributaria ed accertamento, il quale ha risentito nel corso degli anni di varie impostazioni ed aggiornamenti.

1.2 Riforma del 1973: metodi di accertamento in materia di imposte sui redditi e di IVA per i contribuenti con redditi d'impresa o di lavoro autonomo

La finalità che si pone l'Ufficio nel momento in cui procede con un accertamento tributario è un *«giudizio sul fatto»*[12], per cui, partendo da un'elaborazione dei dati raccolti, arriva ad una ricostruzione della materia imponibile individuando quanta ricchezza è stata prodotta. Il principio di base è una prudente ed equilibrata valutazione effettuata con l'intento di evitare ingiustizie negli accertamenti di fatto, le quali potrebbero consistere, secondo canoni logici e di ragionevolezza, nell'arbitrarietà dell'elaborazione dei dati.

La necessità di introdurre nel sistema di accertamento del reddito degli elementi normalizzatori[13] è indispensabile, soprattutto per le piccole-medie imprese aventi una struttura

[10] Art. 37, comma 1 e 2, D.P.R. 600/73.
[11] BALDASSARRE S., *Diritto tributario. Parte generale*, op. cit., pag. 196.
[12] Sul punto, MARCHESELLI A., *Accertamenti tributari e difesa del contribuente*, Giuffrè Editore, Milano, 2010, pag. 153 ss. inquadra il *«giudizio sul fatto»* una frazione ricorrente in ogni attività giuridica pratica la quale presuppone due operazioni: l'accertamento della fattispecie e l'individuazione della norma ad essa applicabile.
[13] A tal proposito si esprime LEOTTA F.F., *Elementi di normalità nell'accertamento del reddito e crisi dell'imposizione diretta*, in Diritto e pratica tributaria, 1992, pag. 41.

basica a livello organizzativo. In quel caso, sarebbe opportuno valutare il contesto considerando tra l'altro aspetti specifici riguardanti lo svolgimento dell'attività in modo personalizzato. Invece, nei confronti della grande impresa, il problema in fase di accertamento del reddito prodotto è quello di reperire le scritture contabili effettive[14] in quanto la gestione interna risulta più rigida e spersonalizzata[15]. A riguardo, l'accertamento tributario risulterebbe più agevole e preciso qualora il compenso imponibile sia stato corrisposto da un debitore munito di una struttura organizzativa e gestionale idonea all'attività svolta per cui, sotto questo profilo, resta scoperta l'area del lavoro autonomo e della piccola impresa[16].

Come è noto, un puntuale sistema d'accertamento, che rispetti il dettato costituzionale, dev'essere disposto adeguando il più possibile il reddito imponibile al reddito effettivo: quest'aspetto si dovrebbe altresì configurare come parametro di comportamento sia del contribuente che dell'Amministrazione finanziaria.

L'evoluzione dei metodi di accertamento, nel corso degli anni, ha segnato un cambiamento di prospettiva in tema di determinazione del reddito in quanto ai fini dell'individuazione del reddito imponibile vengono considerati dei criteri basati su coefficienti e dati standard che giungono ad un'entità di reddito c.d. "normale". Si procede identificando la "normalità" per ogni attività economica: per cui vengono selezionati dei dati e agli stessi viene attribuito un valore in relazione ad una costante attività esercitata in base a parametri di "normalità economica".

Entrando nel merito dei metodi di accertamento del reddito d'impresa e di lavoro autonomo, relativamente alle imposte sui redditi e all'IVA, la normativa di riferimento si rinviene nel D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973.

La tassazione del reddito effettivo assume una notevole importanza con la riforma tributaria del 1973[17] e peraltro con essa si assiste ad una verifica della concreta realizzazione degli accertamenti e dei relativi controlli. In tal senso, l'identificazione del reddito sulla base di elementi derivanti da una contabilità regolare ed attendibile va considerato come il metodo da seguire per eccellenza, poiché porta a risultati corrispondenti a quelli reali. È questa, infatti, la procedura maggiormente seguita dall'Amministrazione finanziaria nella sua attività di controllo e rettifica del reddito d'impresa e delle imposte.

[14] Come affermato da MARCHESELLI A., *Le presunzioni nel diritto tributario: dalle stime agli studi di settore*, Giappichelli Editore, Torino, 2008, pag. 274.
[15] COVINO E., *Studi di settore fuori bersaglio sulle aziende "senza nero", ma "sotto soglia"*, in Dialoghi tributari, 2013, pag. 36.
[16] La tesi sostenuta da MARCHESELLI A., *Le presunzioni nel diritto tributario: dalle stime agli studi di settore*, op. cit., pag. 275 fa riferimento *«all'area dei compensi non percepiti da soggetti per i quali la contabilità sia una necessità organizzativa e a quelli non corrisposti da soggetti assoggettabili all'obbligo di ritenuta»*.
[17] La regola della rilevanza della contabilità costituisce il caposaldo della Riforma.

Il metodo *"analitico-contabile"*[18], considerando una corretta contabilizzazione degli elementi attivi e passivi[19], conduce alla determinazione del reddito da tassare: esso può essere utilizzato sia dal contribuente una volta accertata l'esistenza del presupposto d'imposta, sia dall'Ufficio in fase di accertamento sulla base delle ipotesi enunciate nell'art. 39 del D.P.R. 600/1973. Questo metodo tende ad allineare il reddito dichiarato al reddito effettivo, effettuando una determinazione dell'imponibile "voce per voce" avvalendosi delle informazioni recuperate dall'Ufficio in sede istruttoria. Un'ipotetica rettifica viene posta in essere qualora si ravvisino delle fonti definite di reddito risultanti in modo certo da atti e documenti del contribuente stesso o da documentazione, come questionari, fatture, elenchi, collegati a quest'ultimo. Inoltre, viene escluso l'utilizzo di ragionamenti probatori forniti in via presuntiva.

Tuttavia i criteri di determinazione del reddito previsti dalle norme civilistiche non coincidono con quelli fissati dalle norme tributarie[20] per cui, in sede di liquidazione dell'imposta, si dovranno esaminare i valori contabili e si dovrà procedere con la rettifica di alcuni importi, determinando, a seguito di queste variazioni positive o negative, un incremento o un decremento del reddito fiscale rispetto a quello civile.

L'apparato metodologico creato dal legislatore non poteva tralasciare la trattazione dei casi in cui i singoli elementi indicati nella dichiarazione non siano conformi alle evidenze a cui è pervenuta l'Amministrazione finanziaria, a causa della presenza di attività non dichiarate o, al contrario, per l'inesistenza di passività dichiarate, piuttosto che per l'incompletezza o l'inesattezza degli elementi riportati nella suddetta dichiarazione. Queste problematiche vengono risolte dall'art. 39, comma 1, lett. d) del D.P.R. 600/1973. Tale disposizione prevede la possibilità per l'Amministrazione di rilevare i dati mediante l'utilizzo di presunzioni, configurando così il metodo di accertamento *"analitico-induttivo"*. In sostanza, gli Uffici procedono alla rettifica di singole componenti reddituali impiegando presunzioni semplici derivanti da scostamenti tra i ricavi o compensi o corrispettivi dichiarati e *«quelli fondatamente desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta»*[21]. Per inciso, le difformità rilevate devo essere necessariamente dotate dei

[18] Art. 39, comma 1, lettera c) del D.P.R. 600/73.
[19] Presupposto imprescindibile di tale metodo d'accertamento è delineato nel fatto che la deducibilità degli elementi passivi è subordinata ad un sistema di scritture contabili regolarmente tenuto, oltre che ad una competenza a livello temporale. Si veda, a proposito, l'art. 61, comma 3 del D.P.R. 600/73.
[20] A riguardo, si illustra l'esistenza di un "doppio binario" in quanto le esigenze delle due discipline sono del tutto indipendenti: la normativa civile persegue l'obiettivo della salvaguardia dell'integrità patrimoniale e quindi sottende ad una valutazione prudente del reddito d'esercizio il quale identifica lo stato di salute dell'impresa considerata mentre la normativa fiscale evidenzia il fine di garantire un sostenuto prelievo fiscale.
[21] Art. 62-*sexies*, del D.L. 331/93.

requisiti di gravità, precisione e concordanza. Ad ogni modo, sulla base di queste considerazioni, gli studi di settore rappresentano un valido strumento per verificare la capacità di produrre ricavi considerando dati riguardanti l'attività svolta e il relativo contesto economico in cui questa è inserita.

Il secondo comma dell'art. 39 del D.P.R. 600/1973, alle lettere a), c), d), d-*bis*), d-*ter*), ha peraltro enunciato i presupposti per presentare un accertamento induttivo puro detto *"induttivo-extracontabile"*[22]. Il legislatore pertanto consente all'Ufficio di procedere con la determinazione del reddito d'impresa prescindendo in tutto o in parte dalle risultanze contabili e ricorrendo a presunzioni non gravi, non precise e non concordanti. Si tratta di particolari situazioni in cui le risultanze contabili non sono utilizzabili in quanto non rilevate o per una loro tenuta inattendibile da un punto di vista formale e/o sostanziale. In sostanza, di questo tipo di accertamento ci si può avvalere[23]:

- quando il reddito d'impresa non è stato indicato nella dichiarazione;
- quando dal verbale d'ispezione redatto ai sensi dell'art. 33 risulta che il contribuente non ha tenuto o ha comunque sottratto all'ispezione una o più delle scritture contabili, ovvero quando le scritture medesime non sono disponibili per causa di forza maggiore;
- quando le omissioni e le false (o inesatte) indicazioni accertate mediante verbale d'ispezione, ovvero le irregolarità formali delle scritture contabili, sono così gravi, numerose e ripetute da rendere inattendibili nel loro complesso le scritture stesse per mancanza delle garanzie proprie di una contabilità sistematica;
- quando il contribuente non ha dato seguito agli inviti disposti dagli uffici a trasmettere atti e documenti rilevanti ai fini dell'accertamento e non ha restituito il questionario relativo a dati e notizie specifiche[24];
- in caso di omessa presentazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, di indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti, nonché di infedele compilazione dei predetti modelli che comporti una differenza superiore al 15 per cento, o comunque ad euro 50.000, tra i ricavi o compensi stimati applicando gli

[22] Viene chiamato accertamento *"extracontabile"* perché la determinazione del reddito imponibile prescinde del tutto dalle scritture contabili considerate inattendibili o dalla dichiarazione dei redditi mancante o nulla.
[23] Per un maggior approfondimento FANTOZZI A., *Corso di diritto tributario*, Utet giuridica, Milano, 2004, pag. 201.
[24] Ai sensi dell'art. 32, comma 1, numeri 3) e 4) del D.P.R. 600/73 o dell'art. 51, comma 2, numeri 3) e 4) del D.P.R. 633/72.

studi di settore sulla base dei dati corretti e quelli stimati sulla base dei dati indicati in dichiarazione[25].

In tali contesti, l'Agenzia può procedere servendosi di tre facoltà:

- avvalersi dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza;
- prescindere in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e delle scritture contabili in quanto esistenti;
- avvalersi anche di presunzioni prive di requisiti di gravità, precisione e concordanza.

Nella stessa riforma del 1973 il legislatore ha affrontato la questione dei metodi di accertamento non solo per le imposte dirette ma anche relativamente all'imposta sul valore aggiunto. La problematica da valutare riguarda, in ogni caso, la conciliazione del principio dell'accertamento basato sul controllo contabile con quello predisposto avvalendosi di caratteri induttivi.

La norma di riferimento è riportata nel Titolo IV del D.P.R. 633 del 26 ottobre 1972. Inizialmente l'art. 51 del citato decreto assegna agli Uffici finanziari poteri per quanto concerne l'acquisizione di dati ed elementi rilevanti ai fini della determinazione della base imponibile direttamente nei confronti dei contribuenti ai quali è riferito il controllo, ovvero nei confronti di terzi (come notai, istituiti di credito, amministrazione postale, etc.). La norma che, invece, attribuisce all'Amministrazione il potere di eseguire accessi, ispezioni e verifiche ed ogni altra ricerca ritenuta utile ai fini dell'accertamento delle imposte è ravvisabile nell'art. 52 del suddetto decreto, il cui contenuto è rinviato all'art. 33 del D.P.R. 600/1973 in materia di imposte dirette. Si tratta, per l'appunto, di una serie di attività, svolte da soggetti giuridicamente qualificati, dirette ad appurare il regolare adempimento delle norme tributarie. Dato che questi controlli potrebbero invadere la sfera privata del contribuente, si rileva inoltre che è stata emessa una norma generale, ossia lo "Statuto dei Diritti del contribuente" (Legge n. 212 del 27 luglio 2000) a tutela dello stesso e dei suoi diritti, per cui sono proprio gli stessi verificatori ad esibire il testo della norma al contribuente cosicché sia informato riguardo ai mezzi di difesa che potrebbe adottare e relativamente ai limiti dei controlli fiscali.

Per converso, le regole sulla procedura di accertamento vengono proclamate nell'art. 54 del D.P.R. 633/72, il quale annovera la circostanza in cui l'Ufficio provvede alla rettifica della dichiarazione annuale IVA presentata dal contribuente qualora venga evidenziata, come precisa il primo comma, «*un'imposta inferiore a quella dovuta ovvero una eccedenza detraibile o rimborsabile superiore a quella spettante*».

[25] Lettera d-*ter*) dell'art. 39, comma 2, D.P.R. 600/73 aggiunta dall'art. 23, comma 28, D.L. 6/7/2011 n. 98 (convertito con modificazioni dalla Legge 15/7/2011 n. 111).

I medesimi metodi di accertamento previsti per le imposte sui redditi si applicano anche in materia di IVA, per cui:

- l'art. 54 al primo e secondo comma prevede l'accertamento "*analitico-contabile"* qualora emerga «*un'infedeltà dal contenuto della dichiarazione o dal suo raffronto con i dati risultanti dalle liquidazioni periodiche e con le precedenti dichiarazioni annuali oppure mediante il controllo della completezza, esattezza e veridicità delle registrazioni sulla scorta di fatture e di altri documenti e delle risultanze di altre scritture contabili*»;
- l'art. 54 al secondo comma, ultimo inciso, e al terzo comma riporta l'accertamento *"analitico-induttivo"* che prescinde dalla previa ispezione della contabilità, la quale può essere utilizzata quando «*l'inesattezza delle indicazioni contenute nella dichiarazione risulti in modo certo e diretto (e non in via presuntiva) da verbali, documenti, questionari, fatture, elenchi allegati alle dichiarazioni di altri contribuenti, ecc.*». Viene prevista anche la ricostruzione dell'imposta dovuta mediante l'utilizzo di presunzioni, purché siano "*gravi, precise e concordanti"* in modo da fronteggiare situazioni di omissione di dati o di falsità ed inesattezza di indicazioni riportate non solo in dichiarazione ma anche in fatture ed altri documenti delineanti l'esistenza di operazioni imponibili[26];
- l'art. 55 riguarda il metodo "*induttivo-extracontabile"*. Esso può attivarsi solamente in presenza di situazioni di omessa presentazione della dichiarazione annuale, omessa tenuta o sottrazione all'ispezione dei registri previsti dal decreto IVA e delle altre scritture contabili obbligatorie, mancata emissione, conservazione ed esibizione delle fatture emesse ed inattendibilità complessiva delle scritture e dei registri obbligatori. In questi casi si può procedere considerando «*dati e notizie comunque raccolti o venuti a conoscenza dell'Ufficio*».

Abbiamo esaminato velocemente l'introduzione delle "presunzioni" nelle procedure di accertamento. Presunzioni che verranno commentate più dettagliatamente nei prossimi paragrafi in relazione alla valenza probatoria dello strumento degli studi di settore.

[26] Successivamente con l'introduzione dell'art. 62-*sexies* del D.L. n. 331/1993 si è delineato un ampliamento dell'ambito di applicazione di questo metodo di accertamento cosicché la ricostruzione dell'imponibile può basarsi sulla presenza di gravi incongruenze tra il volume d'affari dichiarato e quello ritraibile dagli studi di settore.

1.3 Accertamento induttivo e sviluppo degli strumenti utilizzati: dai coefficienti agli studi di settore

La metodologia accertativa successiva alla riforma del 1973 ha subito, nel corso degli anni, profonde trasformazioni mantenendo però alcune caratteristiche comuni relativamente all'oggetto preso in considerazione, in quanto concerne tendenzialmente i contribuenti con struttura di minore complessità, e al metodo, poiché consente di prescindere dalla contabilità ricostruendo la ricchezza imponibile grazie al ricorso ad indici di vario tipo e natura[27].

La riforma tributaria aveva attribuito un ruolo determinante alle scritture contabili in quanto *«se regolarmente tenute, avrebbero posto al sicuro da accertamenti qualsiasi contribuente, benché le somme dichiarate risultassero in palese contrasto con le caratteristiche esteriori dell'attività»*[28]. L'attività di imposizione elaborata seguendo quest'impostazione, peraltro, ha causato intensi disequilibri a livello di gettito fiscale principalmente dovuti alla complessità dell'attività di accertamento ed al numero elevato di contribuenti.

L'impossibilità di affrontare il fenomeno evasivo con la rettifica analitica dei ricavi contabilizzati e dichiarati, ovvero il sostanziale fallimento della riforma, ha condotto all'elaborazione di strumenti capaci di determinare ricavi o compensi che possono "normalmente" essere attribuiti al contribuente, a prescindere dalle risultanze esatte delle scritture contabili, in quanto ritenuti idonei alla specifica situazione economica. Pertanto, a partire dal 1985, il legislatore ha previsto un procedimento di verifica che consentisse di quantificare, in modo semplice ed immediato, i ricavi dichiarati da imprese e professionisti.

A riguardo, viene attribuita particolare importanza alla nozione di *"comune esperienza"* in modo tale da consentire all'Ufficio di provare il reddito basandosi su dati e valori desunti dalla comune esperienza e da situazioni di contribuenti in contesti "*simili*" rispetto all'utilizzo di dati individuali del contribuente: per cui, in fase di accertamento, potrà essere giustificata una minore individualizzazione delle particolarità della singola fattispecie[29]. Tuttavia, tanto più sono analitici e definiti i dati a disposizione relativi al singolo contribuente, tanto meno sarà determinante il ricorso a dati generici.

[27] MARCHESELLI A., *Le presunzioni nel diritto tributario: dalle stime agli studi di settore*, op. cit., pag. 275.
[28] GIORDANO S., *La gestione fiscale e contabile del professionista*, Maggioli Editore, Rimini, 2010, pag. 272.
[29] Cassazione, 30 giugno 2006, n. 15124.

Pare altresì opportuno richiamare il concetto di "*stima equitativa"*[30], che consente di pervenire quanto meno ad una determinazione "approssimata, ragionevole e prudente" anche nel caso in cui risulti impossibile ottenere una misurazione precisa (tipica dell'accertamento analitico). Questa viene individuata con il nome di *«equità procedimentale-processuale»*, la quale avvalora una ragionevole approssimazione dei dati nell'impossibilità di agire diversamente[31].

Ai fini della determinazione dei ricavi, ci si è pertanto avvalsi di metodologie statistiche collegate alle caratteristiche dell'impresa che operavano un'approssimazione dell'entità di ricchezza prodotta dal soggetto oggetto di accertamento. La dottrina, in merito, ha affermato che «*l'accertamento induttivo-extracontabile non possa giustificare determinazioni avulse dallo specifico contesto imprenditoriale*»[32]. Inoltre, il meccanismo di calcolo dell'imponibile impiegato dall'Amministrazione finanziaria, che prevedeva il ricorso a criteri poco definiti senza prendere in considerazione anche elementi di natura extracontabile è stato invero ritenuto inammissibile. Di conseguenza si avverte una vera e propria *«necessità materiale»* di considerare questi ulteriori aspetti, altrimenti la relativa ricostruzione risulterebbe oggettivamente approssimativa[33]. In contesti in cui l'attività economica è oggettivamente determinabile, avendo la disponibilità di dati precisi, richiedere uno standard probatorio identico a quello richiesto per le realtà in cui le informazioni sono solamente ipotizzabili porterebbe alla conseguenza paradossale di rendere praticamente impossibile la rettifica di quanto dichiarato[34]. Tale metodo perveniva quindi ad un valore di reddito "normale" ed era considerato la base per avviare una verifica accertativa.

Entrando maggiormente nel dettaglio, è opportuno analizzare lo sviluppo normativo che ha condotto verso una determinazione del reddito per via induttiva, consentendo di operare rettifiche sulla base di "determinazioni libere" dell'imponibile su cui calcolare l'imposta.

---

[30] Si veda LUPI R., *Manuale giuridico professionale di diritto tributario*, Ipsoa Editore, Milano, 2001, pag. 576 ss.

[31] Non si tratta di «*equità sostanziale»* perché tale contemperamento di interessi sarebbe inammissibile in materia pubblicistica-tributaria infatti la sentenza della Cassazione, 26 agosto 2002, n. 10951 ha escluso che una pretesa tributaria possa risolversi in modo equitativo in tutti i casi di insufficienza probatoria.

[32] LUPI R., *Diritto tributario. Principi generali*, Giuffrè Editore, Milano, 1996, pag. 163 continua affermando «*ecco perché, in specie per le imprese medio-grandi, l'accertamento extracontabile dev'essere comunque, per motivi logici prima ancora che giuridici, collegato all'analisi delle informazioni disponibili nel caso singolo*».

[33] MARCHESELLI A., *Accertamenti tributari e difesa del contribuente*, op. cit., pag. 184.

[34] Come riporta MARCHESELLI A., *Le presunzioni nel diritto tributario: dalle stime agli studi di settore*, op. cit., pag. 230: «*per l'impossibilità di provare con il rigoroso standard richiesto l'infedeltà delle dichiarazioni del contribuente*».

Inizialmente, l'art. 2 del D.L. 853/1984 al comma 29[35] individua una traccia di accertamento induttivo, noto come "accertamento Visentini-ter", il quale consisteva nella rettifica di elementi positivi dichiarati secondo il regime forfetario, ovvero attraverso l'uso di presunzioni derivanti da elaborazioni matematiche di dati concreti del contribuente[36], indipendentemente da quanto affermato nell'art. 39 del D.P.R. 600/73 e negli art. 54/55 del D.P.R. 633/72[37]. Si trattava di una serie di *«fatti indizianti»*, rilevati in capo al contribuente, ai quali si faceva corrispondere un'entrata reddituale[38]. La legge prevedeva peraltro la *«richiesta di chiarimenti»* al fine di rendere più fluida l'acquisizione degli elementi necessari all'Amministrazione finanziaria e contestualizzare, qualora fosse necessario, una forma preventiva di contraddittorio fra questa e il contribuente.

Sul tema ebbe luogo un dibattito relativamente alla natura di tali presunzioni. Inizialmente vennero qualificate come presunzioni semplicissime, poiché «*la norma predetermina il fatto indiziante ma non il procedimento inferenziale da svolgere infatti è l'Amministrazione finanziaria a formulare il ragionamento presuntivo a fondamento delle proprie argomentazioni*». In seguito, parte della dottrina le riconobbe come presunzioni legali relative, ma il flusso predominante ha sostenuto che la positivizzazione dei fatti indice non fosse sufficiente per dotarle di forza legale rimanendo, dunque, presunzioni semplici[39]. Tale ragionamento presupponeva che, anche dinanzi a registrazioni effettuate correttamente, il contribuente potesse essere privato del diritto di essere tassato in base alle risultanze contabili, qualora l'Ufficio presumesse, sulla scorta di tali presunzioni, che i ricavi ed i compensi dichiarati non corrispondessero al vero. Peraltro, gli avvisi di accertamento dovevano riportare i fatti a fondamento della presunzione. Si rileva, inoltre, che il sistema "Vicentini-ter" appena descritto aveva creato enormi incertezze per i contribuenti, rendendoli incapaci di calcolare l'entità delle possibili rettifiche operate nei loro confronti.

[35] Convertito con modificazioni dalla Legge 17 febbraio 1985, n. 17.

[36] Riguardava unicamente i contribuenti che avessero adottato un tipo di contabilità semplificata (quindi le imprese minori).

[37] A riguardo si veda Cassazione, 20 giugno 2001, n. 8376 la quale chiarisce che la rettifica in via induttiva delle dichiarazioni non era subordinata alla preventiva individuazione analitica del reddito complessivo.

[38] Il sistema consisteva nel *«determinare induttivamente l'ammontare dei ricavi e dei compensi ovvero dei corrispettivi di operazioni imponibili in misura superiore a quella dichiarata, sulla base di presunzioni desunte, in relazione al tipo di attività, da uno o più dei seguenti elementi: dimensioni e ubicazione dei locali destinati all'esercizio, altri beni strumentali impiegati, numero, qualità e retribuzioni degli addetti, acquisti di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di merci, consumi di energia, carburanti, lubrificanti e simili, assicurazioni stipulate nonché altri elementi (…)»* come riporta l'art. 2, comma 29, del D.L. 19 dicembre 1984, n. 853.

[39] Concetto approfondito in LUPI R., *Metodi induttivi e presunzioni nell'accertamento tributario*, Giuffrè Editore, Milano, 1988, pag. 321 in cui è stabilito che «*si tratta in sostanza di una presunzione semplice il cui fatto noto è predeterminato dalla legge e considerato a priori come un attendibile indizio*».

Pertanto, per cercare di far fronte a tale inconveniente con la funzione di "responsabilizzare" il soggetto passivo d'imposta, gli art. 11 e 12 del D.L. n. 69 del 2 marzo 1989[40] hanno, successivamente, previsto il c.d. "sistema di accertamento per parametri". In origine, l'art. 11 presentava due diversi generi di coefficienti che, avendo un duplice intento, costituivano strumenti di controllo in grado di dirigere l'attività accertativa dell'Amministrazione finanziaria nonché elementi dotati di un rilevante grado di probabilità. Gli istituti a cui si fa riferimento sono i *«coefficienti di congruità dei corrispettivi e dei componenti positivi e negativi di reddito»* e dei *«coefficienti presuntivi di reddito o di corrispettivi di operazioni imponibili»*. I primi avevano la finalità di controllare i "contribuenti minimi"[41] e di individuare quali fra i "contribuenti minori"[42] presentassero anomalie da esaminare in seguito ricorrendo ai coefficienti presuntivi di reddito; mentre i secondi indirizzavano l'accertamento verso la ricostruzione del reddito imponibile in base a dati medi. In tal senso, alla prima tipologia di coefficienti veniva attribuita la funzione di programmazione dei controlli mentre alla seconda la funzione di accertamento. In concreto, però, la distinzione dei predetti coefficienti appariva già smentita dall'art. 12, il quale li considerava indistintamente menzionando i *«coefficienti di cui all'art. 11»*; infatti, l'art. 6 della Legge 413/1991, in seguito, modificò il citato art. 11 ed unificò le due tipologie in *«coefficienti presuntivi di compensi e ricavi»*.

L'art. 12 del D.L. 69/1989 ha regolato inoltre l'applicazione di tali coefficienti prescindendo, analogamente a quanto disposto per l'accertamento "Visentini-ter", dalla determinazione del reddito in base alle scritture contabili, in quanto ha previsto la determinazione dello stesso su base induttiva attraverso l'uso dei citati coefficienti presuntivi di compensi e ricavi[43], unitariamente ad altri elementi eventualmente in possesso dell'Ufficio. Al contribuente, invece, rimaneva l'obbligo di attestare l'inapplicabilità dei suddetti criteri in virtù di un'inversione dell'onere della prova.

In merito alla natura dei coefficienti considerati, si è altresì assisto ad un acceso dibattito in sede dottrinale: a tal proposito, si evidenzia il pensiero di autorevole dottrina che ha posto a favore della qualificazione come presunzione legale il fatto che il contenuto dell'induzione

[40] Convertito con modificazioni dalla Legge 27 aprile 1989, n. 154, successivamente modificato dall'art. 62-*quater* del D.L. 30 agosto 1993 n. 331 (convertito dalla Legge n. 427 del 29 ottobre 1993).
[41] Categoria di contribuenti detti anche "forfettari", con ricavi e proventi non superiori ai 18 milioni di lire.
[42] Contribuenti che avessero conseguito, nel periodo d'imposta precedente, ricavi e proventi compresi tra i 18 e i 360 milioni di lire che non avessero optato per il regime ordinario di contabilità.
[43] Questi indici oltre a tener conto del settore stesso dove operava il contribuente consideravano elementi di carattere geografico, socioeconomico, la dimensione dell'impresa, il numero di dipendenti e la loro retribuzione, i consumi di materie, i beni strumentali e tutta una serie di parametri consoni a valutare un particolare settore economico.

stessa risultava predeterminato[44]. La normativa all'art. 12, all'opposto, prevedeva tale tipologia di accertamento come una *«facoltà»* per l'Ufficio e, di conseguenza, attribuiva ad essi la natura di presunzioni semplici: si tratta di un *«potere, ove sussistessero i presupposti»*, anche se l'esercizio di esso rappresenta un dovere dal punto di vista della Pubblica Amministrazione[45].

Un ulteriore aspetto da considerare a riguardo è il quarto comma del citato art. 12, il quale prevedeva, anche nei confronti di coloro che hanno optato per il regime di contabilità ordinaria, l'utilizzo di tali coefficienti solamente nel caso in cui dessero luogo a presunzioni gravi, precise e concordanti di infedeltà delle scritture contabili[46]. Questo per sottolineare che la disposizione non presentava un'idea univoca, in quanto si poteva assegnare la natura di presunzione semplice al caso del contribuente in contabilità ordinaria per opzione e la natura di presunzione legale per il contribuente in regime semplificato[47]. La conclusione più immediata è, dunque, quella di inquadrare i coefficienti come un *«catalogo»* di presunzioni semplici che si collocano tra i poteri di accertamento facenti capo all'Ufficio[48].

Tuttavia, anche il sistema accertativo basato sui coefficienti presuntivi si è rivelato fin da subito inefficace data la variabilità che caratterizza ogni contesto economico in relazione al rapporto costi-ricavi e la rigidità della normativa in questione. Di conseguenza, risultava opportuno valutare in modo separato ogni situazione contributiva. L'art. 12 fa, pertanto, riferimento ad *«altri elementi specificamente relativi al singolo contribuente»* di cui l'Ufficio deve tener conto e questo fa dedurre che i coefficienti presuntivi possono essere integrati o persino sostituiti da elementi particolari, propri del contribuente sottoposto a verifica[49]. Sulla questione si è pronunciata anche la Corte di Cassazione nelle sentenze 3 febbraio 2006 n.

---

[44] MARCHESELLI A., *Le presunzioni nel diritto tributario: dalle stime agli studi di settore*, 2008, op. cit., pag. 280.

[45] *Ivi*, pag. 280.

[46] Nei confronti di tali contribuenti era prevista l'utilizzazione dei coefficienti solo ai fini della programmazione dei controlli, non per la determinazione delle poste da accertare.

[47] A riguardo MARCHESELLI A., *Le presunzioni nel diritto tributario: dalle stime agli studi di settore*, op. cit., pag. 281.

[48] Secondo MARCHESELLI A., *Le presunzioni nel diritto tributario: dalle stime agli studi di settore*, op. cit., pag. 282, il fatto di considerare i coefficienti come «*presunzioni semplici impone oneri di motivazione presumibilmente più penetranti e oneri più significativi sotto il profilo della ricerca degli elementi di prova*». A riguardo posso citare la sentenza della C.T.P. di Siracusa, 7 luglio 2000, n. 133 in Il Fisco, 2000, pag. 12584 secondo la quale «*è nullo l'accertamento dell'ufficio che si è limitato ad applicare in modo acritico i coefficienti presuntivi di reddito senza operare un minimo riscontro di tipo contabile e/o documentale e senza tenere conto dell'effettiva situazione personale del contribuente nonché della realtà in cui lo stesso opera*».

[49] La Cassazione, inoltre, sostiene che la flessibilità degli strumenti presuntivi è imposta dall'art. 53 Cost. per cui non è possibile ammettere che il reddito venga determinato in maniera automatica, a prescindere dalla capacità contributiva del soggetto sottoposto a verifica. Pertanto, gli strumenti presuntivi rappresentano un importante ausilio ma non possono avere effetti automatici (altrimenti andrebbero contro il dettato costituzionale) e richiedono un confronto con la situazione concreta.

2411, 25 novembre 2005 n. 24969 e 15 dicembre 2003 n. 19163. Il sistema basato sui coefficienti presuntivi (operativo dal 1989 al 1994) è stato successivamente abrogato dall'art. 3, comma 179 della Legge n. 549/1995 e con la medesima disposizione, vedremo in seguito, è stato introdotto l'accertamento in base ai parametri.

Lo sviluppo degli accertamenti basati su criteri induttivi ha continuato la sua evoluzione. Con la Legge n. 438 del 14 novembre 1992[50] è stato creato un nuovo meccanismo di accertamento basato sul contributo diretto lavorativo, ovvero la c.d. *«minimum tax»*[51]. Il terzo comma dell'art. 11 di tale disposizione prevedeva che, per i contribuenti minori[52], ricavi e compensi determinati in base ai coefficienti presuntivi *«non potessero essere inferiori alla somma delle spese e degli altri componenti negativi deducibili e del contributo diretto lavorativo»*. In tal caso, l'Ufficio procedeva con la rettifica della differenza provvedendo alla liquidazione e riscossione della maggiore imposta corrispondente. La disciplina, qualora il contribuente avesse ottenuto l'esonero in relazione alle condizioni di svolgimento dell'attività economica[53], non si poteva applicare[54].

L'istituto ha assunto la natura di presunzione legale (in quanto i compensi e ricavi dovevano essere *«almeno pari»* al contributo diretto lavorativo) e fu sufficientemente criticato sotto due profili:

- in primo luogo sotto il profilo dell'apprezzamento limitato dell'*id quod plerumque accidit*, in ragione del fatto che si fondava su un unico elemento indiziante (ossia l'entità del contributo diretto lavorativo) non prendendo in considerazione il complesso degli indicatori economici relativi all'attività del contribuente;
- in secondo luogo riguardo la limitata possibilità di prova contraria sotto il profilo procedimentale, in quanto essa poteva soltanto dimostrare la non corretta valutazione del contributo diretto lavorativo prescindendo da altre ipotesi che si sarebbero potute verificare. Un ulteriore aspetto da analizzare a riguardo era l'aggravamento dell'iter procedurale. Infatti, era prevista direttamente l'iscrizione a ruolo (e, dunque, l'inizio della fase di riscossione) tralasciando l'emissione dell'atto di accertamento.

[50] Legge successiva al D.L. 19 settembre 1992, n. 384.
[51] Per un maggior approfondimento GAFFURI G., *Diritto tributario: parte generale e speciale*, Cedam, Padova, 2012, pag. 176.
[52] Imprenditori e professionisti di cui all'art. 11, comma 1, D.L. n. 384/1992.
[53] In base all'art. 11-*bis*, comma 3, della Legge 14 novembre 1992, n. 438.
[54] Articolo abrogato dalla disposizione contenuta al comma 6, dell'art. 62-*ter*, del D.L. n. 331/1993.

Questi risvolti erano però in contrasto con la Costituzione e con i principi fondamentali alla base del nostro ordinamento, per cui tale sistema è stato subito tralasciato[55].

Ad ogni modo, la necessità di un criterio di accertamento valido ed efficace rispetto al sistema dei coefficienti si faceva sempre più sentire, cosicché, a decorrere dal 1995, il legislatore tributario decise di ridefinire i tempi di avvio dell'elaborazione degli "studi di settore" - già previsti dal D.L. n. 331/1993 - e di istituire fino all'applicazione e pubblicazione degli stessi una metodologia transitoria centrata sempre su una tecnica induttiva. Nacque così il sistema di accertamento in base ai "parametri" sorto per colmare il vuoto legislativo.

Come riporta il comma 184 dell'art. 3 della Legge n. 549 del 28 dicembre 1995, il fine era quello di «*determinare i ricavi, i compensi ed il volume d'affari attribuibili al contribuente in base alle caratteristiche e alle condizioni di esercizio della specifica attività svolta*». Inizialmente tale metodo induttivo era stato previsto solamente per il periodo d'imposta 1995, ma, per effetto della proroga intervenuta per l'avvio degli studi di settore, si utilizzò sino al periodo d'imposta 1998. C'è da precisare che tuttora essi coesistono con gli studi per far fronte alle situazioni di inapplicabilità o inesistenza degli stessi[56].

Una significativa differenza tra i parametri e i coefficienti riguardava la valenza probatoria: in riferimento ai parametri, infatti, veniva meno la natura di presunzione legale relativa poiché anche la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 105 del 1° aprile 2003, ha attribuito ad essi la natura di presunzioni semplici «*la cui idoneità probatoria è rimessa alla valutazione del giudice di merito*»[57]. Tuttavia, il tema è stato ampiamente discusso: in merito ha avuto modo di pronunciarsi anche la Corte di Cassazione che, in alcune sentenze, ne ha affermato la natura di presunzione semplice[58], mentre in altre la natura di presunzione legale[59].

In conclusione, si ritiene dunque evidente che l'obiettivo principale da raggiungere non è l'individuazione analitica delle singole voci di reddito, bensì la definizione di un legittimo e

[55] Si veda BASILAVECCHIA M., *Dai coefficienti all'efficienza, ascesa e declino dell'accertamento per automatismi*, in Rassegna tributaria, 1994, pag. 279 ss.

[56] L'esistenza di accertamenti fondati su due distinti metodi ha creato delle complicazioni relativamente a contribuenti per i quali trovavano applicazione prima i parametri e, in seguito, gli studi di settore. Si tratta di accertamenti fondati su dati presuntivi, ma gli studi di settore rappresentano uno strumento più avanzato in quanto tiene conto «*dei fattori endogeni alle varie tipologie di attività suscettibili di giustificare una riduzione dei ricavi*». Così riporta FERRAJOLI L., *La tutela del contribuente dagli accertamenti fondati sugli studi di settore*, in Il Fisco, 2003, pag. 5032. La maggior razionalità e raffinatezza rispetto agli strumenti precedenti è stata rilevata anche in giurisprudenza. Infatti la C.T.P. di Cagliari nella sentenza 4 dicembre 2009, n. 361 esprime che «*lo strumento accertativo dello studio di settore è maggiormente sofisticato rispetto ai precedenti parametri ed offre all'Amministrazione Finanziaria supporto alla determinazione del reddito imponibile idoneo a fondare con presunzione l'antieconomicità dell'esercizio dell'impresa*».

[57] La sentenza della Corte Costituzionale 1° aprile 2003, n. 105 sostiene il valore di presunzione semplice anche riguardo all'omessa previsione del previo contraddittorio e, quindi, la sola possibilità di definizione dell'accertamento con adesione (come delineato anche dall'art. 3, comma 185, Legge n. 549/1995).

[58] Cassazione 9 luglio 2010, n. 16235.

[59] Cassazione 11 febbraio 2009, n. 3288.

convincente ordine di grandezza della capacità contributiva posseduta[60]. Infatti un punto che merita la dovuta attenzione riguarda la tassazione del "reddito normale", ovvero il principio su cui si basa la metodologia degli studi di settore. A riguardo, un'autorevole dottrina critica il meccanismo di formazione degli stessi, considerando che potrebbe essere ragionevole presumere che il reddito effettivo sia stato quello normale e quindi, in modo speculare, che rigorose presunzioni di accertamento del reddito effettivo potrebbero produrre la tassazione di un reddito normale[61].

Alla luce di quanto finora esposto, soprattutto per le piccole-medie imprese, si avverte l'esigenza di determinare un esatto "*quantum debeatur*" che sia in grado di individuare l'ammontare di reddito percepito dal contribuente, in via diretta o approssimativa dato che il sistema analitico di determinazione del reddito previsto dalla riforma del 1973 non ha consentito di arginare sufficientemente il fenomeno evasivo.

1.4 Inquadramento giuridico e obiettivi degli studi di settore

Dopo aver descritto, in linea generale, le caratteristiche principali dei metodi di accertamento su base induttiva è opportuno inquadrare la nascita dello strumento degli studi di settore[62]. La normativa è sostanzialmente ravvisabile nelle disposizioni contenute nel D.L. 30 agosto 1993 n. 331, convertito dalla Legge 29 ottobre 1993 n. 427, il quale ha segnato il passaggio dai coefficienti presuntivi di redditi e di ricavi a questo strumento di accertamento, con lo scopo di agevolare l'attività di controllo dell'Amministrazione finanziaria[63]: tale normativa, inoltre, ha regolato il concreto utilizzo degli studi nella tutela dell'interesse erariale. Le modalità di applicazione degli studi in fase di accertamento sono state invece fissate con l'art. 10 della Legge 8 maggio 1998 n. 146.

A tal proposito, pare opportuno precisare che gli studi di settore rispecchiano il funzionamento del precedente sistema di accertamento indiretto che ha valorizzato i coefficienti presuntivi, poiché alla base vi è lo stesso *«meccanismo inferenziale»*[64].

---

[60] È quindi necessario che *«i meccanismi presuntivi: a) siano fondati razionalmente su canoni di probabilità, b) consentano la più ampia valorizzazione della realtà del caso concreto, c) siano gestiti (a livello applicativo) in modo attivo, dinamico e critico, dagli uffici impositori»* come sostiene MARCHESELLI A, *Le presunzioni nel diritto tributario: dalle stime agli studi di settore*, op. cit., pag. 313.

[61] Sul punto, si veda FALSITTA G., *Manuale di diritto tributario. Parte generale*, Cedam, Padova, 2008, pag. 504.

[62] MARCHESELLI A., *Le presunzioni nel diritto tributario: dalle stime agli studi di settore*, op. cit., pag. 311.

[63] La nascita degli studi avvenne in un'ottica antievasiva guardando anche al *«recupero di efficienza»* da parte dell'Amministrazione finanziaria. Sul punto si veda BASILAVECCHIA M., *Dai coefficienti all'efficienza, ascesa e declino dell'accertamento per automatismi*, op. cit., pag. 286.

[64] A proposito si veda GAFFURI A. M., *Brevi considerazioni sugli studi di settore*, in Bollettino tributario, 2001, pag. 21.

Quest'ultimo, invero, si collega alla medesima struttura induttiva-presuntiva dei precedenti sistemi, che desume l'importo puntuale dei ricavi/proventi (fatto ignoto) considerando le caratteristiche strutturali dell'attività esercitata (fatto noto)[65].

Gli studi vennero però preferiti ai coefficienti per la loro capacità di analizzare e riepilogare nel miglior modo possibile una molteplicità di elementi. D'altronde il sistema dei coefficienti era collegato ad un numero limitato di indici e alla creazione di elaborati prevalentemente sulla base delle dichiarazioni, le quali in alcuni casi potevano deviare dalla posizione effettiva del singolo contribuente, sicché parte della critica sosteneva che gli studi avrebbero dovuto integrare, anziché sostituire, i dati dei coefficienti.

In particolare, si predilige una *«visione dimostrativa»* degli studi in quanto essi devono fornire una serie di informazioni, complete e diversificate per ciascuna categoria produttiva, atte ad indirizzare il controllo da parte degli Uffici dopo un'accurata attività di selezione, valutazione ed integrazione[66]. Primariamente è opportuno soffermarsi sul significato da attribuire a "settore economico", visto che la norma dell'art. 62-*bis* del D.L. 331/1993, al primo comma, prescrive che tali studi siano *«appositi»* e relativi *«ai vari settori economici»*.

In questa sede risulta opportuno precisare che le caratteristiche strutturali analizzate nell'attività di ricostruzione induttiva sono riconducibili, per ogni tipologia di attività esercitata, sia a elementi interni (come il processo di produzione, la struttura dell'azienda, il giro d'affari), che a elementi esterni (l'andamento della domanda, il livello dei prezzi). A riguardo, il suddetto articolo prevedeva che gli aspetti caratterizzanti l'attività esercitata dovessero essere selezionati «*con particolare riferimento agli acquisti di beni e servizi, ai prezzi medi praticati, ai consumi di materie prime e sussidiarie, al capitale investito, all'impiego di attività lavorativa, ai beni strumentali impiegati, alla localizzazione dell'attività e ad altri elementi significativi in relazione all'attività esercitata*»[67].

---

[65] GAFFURI A. M., *Studi di settore e normalità economica*, in Bollettino tributario, 2008, pag. 1402. Sul punto, si legga anche SORGATO L., LUPI R., *Accertamento parziale e rettifiche "statistiche" secondo gli studi di settore: un difficile coordinamento*, in Dialoghi di diritto tributario, 2005, pag. 331 «*essi rappresentano presunzioni basate sulla statistica, su un giudizio inferenziale tra un fatto noto (la forza produttiva del contribuente) ed un fatto presunto (il ricavo congruo)*».

[66] TOSI L., *Le predeterminazioni normative nell'imposizione reddituale*, Giuffrè Editore, Milano, 1999, pag. 273 afferma che i primi commentatori ritengono che gli studi di settore debbano valere come «*credibili punti di partenza*», come «*linee guida*», come una «*sorta di promemoria*», atti ad orientare in modo flessibile e personalizzato l'attività accertativa. Inoltre riporta il pensiero dell'autore Lupi il quale sostiene che «*lo studio di settore dovrebbe ripercorrere il ragionamento di stima come una sorta di promemoria che tocchi tutte le caratteristiche astrattamente rilevanti ai fini della stima, e consenta di verificare se in concreto esse sono davvero tali*».

[67] Tratto dalla versione originaria dell'art. 62-*bis* del D.L. 331/1993. Per quanto riguarda l'obiettività del procedimento di verifica si veda la sentenza della C.T.R. del Lazio 1° aprile 2004, n. 19 in cui il Giudice Regionale precisa che «*è necessario sempre conformare il risultato statistico all'effettiva situazione personale del contribuente*».

Successivamente, tale precisazione è stata soppressa dal comma 11 dell'art. 10 della Legge n. 146 dell'8 maggio 1998, con la conseguenza di convalidare la piena libertà, da parte dell'Amministrazione finanziaria, nella scelta, e quindi nell'utilizzazione, di qualsiasi elemento ritenuto idoneo a caratterizzare le varie attività economiche[68].

Come si è visto, la nozione di studio di settore non richiama in modo esplicito strumenti di carattere forfettario ad attuazione automatica[69], se non riguardo i vari settori economici che, a loro volta, si collegano alle specifiche tipologie di attività esercitata. È, dunque, consentito all'Amministrazione finanziaria di procedere alla rettifica del reddito d'impresa o di lavoro autonomo dichiarato applicando lo studio di settore in base alle caratteristiche e alle forme di esercizio della particolare attività svolta[70].

Per inciso, viene posta particolare attenzione all'avverbio *«fondatamente»* riportato nel terzo comma dell'art. 62-*sexies*, poiché si riferisce all'attività di ricostruzione dell'imponibile[71]. Risulta pertanto necessario che vi sia una correlazione attendibile e priva di vizi tra ricostruzione e rettifica del reddito in esame. Il procedimento che conduce all'accertamento deve essere improntato a *«canoni di giustificabilità razionale»*[72]. Inoltre, bisogna considerare anche il requisito della *«gravità»* relativamente all'incongruenza riscontrata. La giurisprudenza, a tal proposito, ha ritenuto che si debba verificare il superamento di una soglia minima espressamente fissata[73]. Tuttavia quest'orientamento non appare del tutto condiviso dalla dottrina secondo la quale, data la stretta connessione tra gravità e contesto, l'affermazione secondo la quale un accertamento fondato sugli studi di settore dovrebbe portare ad un *«risultato di almeno un quarto (o qualsiasi altro valore,*

---

[68] TOSI L., *Le predeterminazioni normative nell'imposizione reddituale*, op. cit., pag. 271. Inoltre, come osserva CAPOLUPO S., *Studi di settore. Le nuove disposizioni*, in Il Fisco, 1998, pag. 4564, «*la soppressione dei richiamati aspetti gestionali importa, come inevitabile conseguenza, la possibilità di utilizzare qualsiasi elemento espressivo dell'attività imprenditoriale. In verità la formulazione della disposizione era talmente ampia che difficilmente sarebbe stato possibile individuare delle preclusioni. È da ritenere, allora, che la modifica abbia inteso, più che lasciare ampio margine di operatività, chiarirne l'inesistenza di limiti*».

[69] Come evidenziano le nozioni di coefficiente e di parametro.

[70] Si veda, a riguardo, CORASANITI G., *La natura giuridica degli studi di settore ed il problema dell'onere della prova*, in Diritto e pratica tributaria, 2008, pag. 15.

[71] A riguardo MANONI E., *Aspetti problematici del rapporto tra studi di settore e redditometro*, in Il Fisco, 2015, pag. 1821.

[72] Come riporta la Circolare del Ministero delle finanze n. 44/E del 4 maggio 1994 «*la presunzione va utilizzata quando è persuasiva, quando cioè corrisponde, secondo il costante insegnamento della giurisprudenza, e segnatamente di quella della Corte Costituzionale, a canoni di giustificabilità razionale*". Continua dicendo che "*è necessario mettere al centro dell'attività di controllo delle piccole imprese e dei professionisti la ragionevolezza dei ricavi e dei corrispettivi dichiarati avuto riguardo alle caratteristiche dell'impresa, procedendo alla rettifica indiretta esclusivamente quando esistono rilevanti differenze tra i ricavi dichiarati e quelli ricostruiti indirettamente*».

[73] La C.T.P. di Milano nella sentenza 18 aprile 2005, n. 60 ritiene che tale soglia debba ammontare almeno al 25-30%.

ovviamente) superiore al dichiarato è immotivata e aprioristica»[74]. La dottrina, effettivamente, attribuisce una valenza debole alla tesi che riduce *«il fenomeno della determinazione del reddito effettivamente conseguito, e dunque quello della base imponibile, ad una formula statistica»*[75] in quanto i fattori di successo, così come quelli dell'insuccesso, sono dotati di imprevedibilità e sono molto legati al contesto in cui la realtà produttiva è inserita.

Anche il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili si è espresso a riguardo sostenendo che gli studi di settore

> *costituiscono una ricostruzione statistica dell'ammontare dei ricavi e dei compensi delle imprese e degli esercenti arti e professioni elaborata in funzione del settore di appartenenza e variabile in base ad una serie di parametri, di carattere qualitativo, quantitativo e territoriale, relativi ai volumi di attività esercitata rilevati dalle dichiarazioni o da appositi questionari compilati dai contribuenti. Tali studi – soggetti ad approvazione e revisione periodica con decreto ministeriale e a pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale – sono, infatti, costruiti con la collaborazione delle categorie economiche e delle parti sociali e costituiscono, in sostanza, una griglia di indici in grado di consentire la ricostruzione dei ricavi o compensi congrui, nonché della coerenza economica dei dati dichiarati dal contribuente. In particolare tramite lo studio il contribuente viene collegato nel proprio gruppo omogeneo di riferimento (cluster) e si determina l'entità di ricavi o compensi (definita dal c.d. intervallo di confidenza) che alla luce degli elementi caratterizzanti l'attività in concreto esercitata si ritiene debba essere di norma dichiarata dal contribuente*[76].

Da questa spiegazione si desume che «*se le attività analoghe producono di norma un certo ammontare di ricavi, anche l'attività verificata ha quell'ammontare di ricavi*»[77]. Ma, anche all'interno di realtà economiche identiche, la capacità di produrre ricavi o conseguire compensi potrebbe modificarsi notevolmente al variare di elementi organizzativi e strutturali, nonché di peculiarità relative al contesto territoriale di inserimento. In questo senso, occorre precisare che gli studi non circoscrivono il risultato ad una *«mera ponderazione media»*[78], bensì hanno lo scopo di ottenere un esatto importo di ricavi o compensi conforme alle

[74] MARCHESELLI A., *La pretesa "autosufficienza" degli studi di settore*, in Rivista di giurisprudenza tributaria, 2007, pag. 804.
[75] AIUDI B., *Giocati dai numeri. Ovvero, dagli studi di settore*, in Bollettino tributario, 2005, pag. 591.
[76] Definizione degli studi di settore presente nella circolare n. 4/IR del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili del 14 luglio 2008.
[77] Così si legge in FANTOZZI A., *Gli studi di settore nell'accertamento del reddito d'impresa*, in Diritto tributario e Corte Costituzionale, Napoli, 2006, pag. 396.
[78] Concetto tratto da GAFFURI A. M., *Studi di settore e normalità economica*, op. cit., pag. 1403.

modalità di esecuzione dell'attività di un'impresa o di un professionista. Pertanto, risulta importante andare ad analizzare anche ciò che realmente l'imprenditore o il professionista utilizza per gestire la propria attività, cosicché i controlli effettuati dal Fisco possano risultare più efficaci. Vanno dunque opportunamente valutati anche gli elementi propri del contesto territoriale in cui il contribuente opera, poiché incidono sulla produzione dei ricavi o compensi. Alla luce di ciò, gli studi di settore quindi si sono posti l'obiettivo di giungere alla determinazione della corretta capacità contributiva del singolo contribuente[79].

Si precisa, inoltre, che la differenza tra i proventi esplicitati in dichiarazione e quelli originati dall'applicazione degli studi di settore costituisce un'ipotesi di inattendibilità della contabilità del soggetto sottoposto al controllo fiscale con la susseguente richiesta, da parte dell'Amministrazione finanziaria, della maggiore contribuzione erariale ancorché vi sia la possibilità di adire la prova contraria[80]. A proposito si può pertanto dedurre che, nonostante l'ammontare che ne derivi sia imputabile al contribuente, sarà possibile evidenziare un reddito minore avvalendosi di dimostrazioni concrete. Infatti, proprio a sostegno della possibilità di fornire le ragioni giustificatrici in merito agli scostamenti di reddito[81] si configura il preventivo contraddittorio tra il Fisco e il contribuente. Diversamente, l'impiego degli studi determinerebbe una pretesa infondata[82] da parte dell'Amministrazione finanziaria. In merito a quest'ultima possibilità, sorgono tesi e vedute differenti che verranno analizzate in seguito quando verrà trattato il tema delle presunzioni e della tutela del contribuente.

Alla luce di quanto scritto, gli studi si possono tuttavia considerare uno «*strumento di conoscenza destinato ad orientare, da un lato, gli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione e, dall'altro, gli accertamenti presuntivi nei diversi settori economici, migliorando la capacità dell'Amministrazione di selezionare i soggetti da sottoporre a*

[79] L'obiettivo dell'analisi è la «*correttezza della condotta del contribuente*». A tal proposito si legga FERRAJOLI L., *La tutela del contribuente dagli accertamenti fondati sugli studi di settore*, op. cit., pag. 5035. A sostegno di tale correttezza SORGATO L., LUPI R., *Accertamento parziale e rettifiche "statistiche" secondo gli studi di settore: un difficile coordinamento*, op. cit., pag. 339 riporta «*l'accertamento in base agli studi di settore giunge al reddito in base ad alcune caratteristiche esteriori dell'attività, ed il reddito così determinato può ricomprendere anche rettifiche successive, effettuate in modo analitico*».

[80] Il tema relativo alla natura degli studi di settore verrà esaminato nei prossimi paragrafi quando verranno trattate le tipologie di presunzioni scaturenti da tale metodo di accertamento e l'onere della prova in capo al contribuente.

[81] Si tratta di una discordanza tra reddito dichiarato dal contribuente e reddito determinato induttivamente dall'Ufficio considerando la tipologia e le modalità dell'attività svolta.

[82] Come riporta l'autore GAFFURI G., *Lezioni di diritto tributario. Parte generale*, Cedam, Padova, 1999, pag. 124: «q*uesto metodo di accertamento, fondato sulle caratteristiche e condizioni d'esercizio, può provocare, come è facilmente intuibile, pretese inique (da parte dell'Amministrazione finanziaria), e dunque deve essere usato con molta cautela, poiché il sensibile scostamento da una produttività media del comparto economico cui appartiene l'imprenditore (o il lavoratore autonomo: ma in quest'ultimo caso, poi, l'estrema variabilità dell'opera professionale rende più arduo stabilire dei plausibili raffronti) può dipendere da eventi relativi specificamente al soggetto inquisito, che dunque è legittimato a dimostrare la verità degli elementi dichiarati*».

controllo e accertamento»[83]. Pertanto essi sono stati progettati per risultare utili non solo al Fisco, al fine di ridurre gli accertamenti ai casi di vera evasione, ma anche al contribuente, dato che potrà utilizzare lo strumento a livello gestionale interno per sopravvenire al grado oggettivo di efficienza economica in relazione ad imprese od attività professionali similari.

Come si è visto, l'intento che il legislatore si è posto inizialmente attraverso questo strumento statistico-matematico è il controllo delle piccole-medie imprese. Ma gli studi permettono, tra le altre cose, di mirare ad uno scopo ulteriore, ossia di «*concentrare l'attività di accertamento verso la ricerca di prove certe di evasione dei soggetti di più grandi dimensioni*»[84]. Dunque, attraverso tale strumento, da un lato si cerca di ridurre al minimo gli ambiti di evasione fiscale, dall'altro ci si adopera per consolidare l'attività di controllo su altri soggetti c.d. "grandi evasori". Peraltro l'aspetto che maggiormente si punta a rafforzare, in un contesto di "lotta all'evasione", è il rapporto tra Fisco e contribuente, il quale dovrebbe mirare a principi di trasparenza e cooperazione.

In conclusione, gli studi sono stati introdotti per superare le incongruenze e le illogicità del vecchio sistema al fine di migliorarlo e giungere ad un clima di lealtà e collaborazione tra Fisco e contribuente, fermo restando gli evidenti conflitti originati in fase di sviluppo dello strumento. A tal proposito si evidenzia negli studi un proficuo mezzo di accertamento che cerca di bilanciare gli interessi in gioco tramite il contradditorio tra le parti stesse[85], come analizzeremo nel corso della trattazione.

1.5 Presupposti ed evoluzione dell'accertamento dei redditi mediante gli studi di settore

A primo impatto, in base a quanto accennato poc'anzi, gli studi di settore si possono collocare tra i mezzi per l'accertamento extracontabile aventi "*natura presuntiva*"[86] per i soggetti tenuti a regimi di contabilità ordinaria e semplificata. Diversamente, in dottrina, si è instaurata una discussione riguardante la riconduzione degli studi di settore ad una metodologia accertativa di tipo presuntivo-analitico oppure presuntivo-sintetico ai sensi del primo e secondo comma dell'art. 39 D.P.R. 600/1973. Considerato che l'applicazione dello

[83] Elaborazione tratta dalla circolare n. 4/IR del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili del 14 luglio 2008, op. cit.
[84] FIASCHI M., *L'evoluzione degli studi di settore. Revisione e correttivi*, in Il Fisco, 2003, pag. 5173.
[85] A tal proposito vedasi GARBARINO C., *Studi di settore senza risultati a valore assoluto*, in Il sole 24 Ore, 30.09.2007.
[86] TOSI L., *Le predeterminazioni normative nell'imposizione reddituale*, op. cit., pag. 278 assegna a tale strumento natura di accertamento *«presuntivo»* (o *«induttivo»*). Sulla stessa linea vedasi GIRELLI G., *Gli studi di settore quale strumento "multifunzionale" tra dichiarazione, accertamento e processo tributario*, in Rivista di diritto tributario, 2012, pag. 725.

strumento poggia su un'importante valutazione di inattendibilità delle scritture contabili, l'art. 62-*sexies* del D.L. 331/1993[87]. inquadra l'accertamento basato sugli studi al secondo comma dell'art. 39 quindi si tratta di un metodo di tipo presuntivo-analitico. Tale considerazione appare condivisibile anche dalla Cassazione la quale, nella sentenza n. 8643 del 6 aprile 2007, afferma che è possibile disattendere le conclusioni tratte dalle registrazioni contabili del contribuente nel caso in cui sopravvengano incongruenze di simile entità e procedere, per via induttiva, al calcolo del reddito imponibile ad esso imputabile[88].

Occorre altresì rilevare, a supporto di quanto affermato, che l'accertamento fondato sugli studi di settore è «*limitato alla determinazione induttiva di una componente del reddito*» e non si sviluppa determinando il reddito nel suo complesso[89]. Indubbiamente, attraverso l'attività di analisi, lo studio di settore non si prefigge il fine di determinare l'intero reddito imponibile, ma una sua parte integrante data dai "ricavi" e dai "compensi"[90]. Per questo motivo, si può ritenere inappropriata l'applicazione del primo comma del suddetto articolo in quanto relativo all'accertamento del reddito delle persone fisiche.

Appurato l'utilizzo di tale strumento a fini accertativi, la normativa relativa all'accertamento basato sugli studi di settore trova il suo fondamento nel terzo comma dell'art. 62-*sexies* del D.L. n. 331/93, il quale prevede che:

> *gli accertamenti di cui agli articoli 39, primo comma, lettera d), del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e 54 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, possono essere fondati anche sull'esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, ovvero dagli studi di settore elaborati ai sensi dell'articolo 62-bis del presente decreto*.

In particolare, per legittimare l'accertamento, viene richiesta una grave incongruenza tra i ricavi o i compensi dichiarati dal contribuente e quelli desumibili dagli studi di settore[91].

---

[87] Principale norma di riferimento in tema di accertamento da studi di settore.

[88] La sentenza della Cassazione 6 aprile 2007, n. 8643 riporta che l'Amministrazione finanziaria ha facoltà di disattendere le risultanze della contabilità del contribuente «*qualora si palesino gravi incongruenze fra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili (…) dagli studi di settore, legittimamente accertando con metodo induttivo e senza obbligo di accesso ai luoghi – se non ritenuto necessario – il maggior reddito imponibile avvalendosi di tale presunzione di carattere legale*».

[89] FANTOZZI A., *Gli studi di settore nell'accertamento del reddito d'impresa*, op. cit., pag. 393 il quale preferisce la tesi che inquadra gli studi come strumento «*presuntivo-analitico*». Per di più, l'autore sottolinea l'infondatezza del diverbio essendo gli studi ampiamente regolati da disciplina specifica.

[90] Viene identificata la c.d. «*funzione di ricavo*». DE MITA E., *Principi di diritto tributario*, op. cit., pag. 322.

[91] Il legislatore non ha voluto assegnare agli studi il valore di presunzione legale relativa, altrimenti avrebbe stabilito che gli accertamenti possono essere fondati "sugli" studi di settore. Sulla natura degli stessi si tratterà successivamente.

Pertanto, il legislatore non attribuisce il valore di "fatto noto" al risultato degli studi di settore, ma necessita che si presentino *«gravi incongruenze»*[92] tra i risultati dichiarati dal contribuente e gli studi di settore. Di conseguenza, la grave incongruenza rappresenta l'unico presupposto indefettibile: dev'essere dimostrata ed indicata dall'Ufficio nel proprio atto pena l'illegittimità dello stesso per violazione dell'art. 62-*sexies* D.L. n. 331/1993[93]. Dunque, un avviso di accertamento emesso solamente sulla base dello scostamento rilevato, senza l'indicazione dei presupposti che hanno legittimato l'Ufficio a procedere (quindi la gravità dello scostamento), sarebbe privo di motivazione[94].

La predetta incongruenza deve, inoltre, essere considerata in modo piuttosto significativo al fine di essere qualificata "grave", ma il legislatore ha provveduto a determinare solo qualitativamente la misura dello scostamento senza determinare un margine quantitativo. Come affermato dalla Commissione Tributaria Provinciale di Milano, nella sentenza n. 60 del 18 aprile 2005, per la sussistenza della grave incongruenza «*l'importo dei ricavi non dichiarati rispetto sia a quelli dichiarati sia a quelli determinabili in via presuntiva, non dovrebbe essere inferiore al 25/30 per cento*»[95]. A riguardo, possiamo citare anche la sentenza n. 36 del 17 maggio 2005 della Commissione Tributaria Provinciale di Macerata nella quale l'impiego degli studi di settore deve essere correlato alla dimostrazione della grave incongruenza (dato l'obbligo di motivare il ricorso a tale presunzione), e la sentenza n. 132 del 14 dicembre 2005 della Commissione Tributaria Provinciale di Lucca nella quale viene illustrato un obbligo di motivazione che va oltre la semplice applicazione matematica.

A riguardo, l'Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 58/E del 27 giugno 2002 attribuisce il valore di presunzione legale relativa all'importo pervenuto dall'attuazione dello studio. Cosicché, secondo l'Agenzia, al verificarsi delle condizioni tracciate dall'art. 10 della Legge

---

[92] La grave incongruenza, per l'Amministrazione finanziaria, è da intendersi *«come un disallineamento con i valori derivanti dallo studio e, quindi, che i maggiori ricavi risultanti rappresentano sempre un'incongruenza di per sé grave»* come si evince dalla lettura di VILLANI M., *Gli studi di settore ed i presupposti per l'accertamento*, www.fiscoetasse.com, 27 luglio 2006. Inoltre BEGHIN M., *Utilizzo sistematico degli studi di settore e rispetto del principio di capacità contributiva*, in Corriere tributario, 2007, pag. 1977 definisce le gravi incongruenze come *«punto di contatto tra il dato di normalità economica rappresentato dallo studio di settore e la situazione effettiva nella quale versa il contribuente sottoposto a controllo»*.

[93] Tesi sostenuta dall'Avv. VILLANI M. al Convegno Nazionale Tributario sugli studi di settore tenutosi a Siracusa il 5 maggio 2006.

[94] Secondo quanto disposto dall'art. 7 dello Statuto dei Diritti del contribuente (Legge 27 luglio 2000, n. 212) tutti gli atti dell'Amministrazione finanziaria devono essere motivati, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'Amministrazione stessa.

[95] La C.T.P. di Milano nella sentenza 18 aprile 2005, n. 60 afferma inoltre che «*oltre ai ricavi determinabili sulla base degli studi di settore (...) venga affermata e motivata l'esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi dichiarati e quelli determinabili con gli studi di settore*».

n. 146/98[96], tale importo si potrà collocare alla base di potenziali avvisi di accertamento, prescindendo dalla produzione di ulteriori chiarimenti riguardo la motivazione della pretesa tributaria da parte dell'Erario. Nello stesso senso, a sostegno di questa posizione, si è espressa anche la Corte di Cassazione nella sentenza n. 2891 del 27 febbraio 2002[97].

È opportuno, in questa sede, rilevare che l'interpretazione fornita dall'Agenzia appare criticabile dal momento che la semplice divergenza tra le percentuali di ricarico, ovvero tra quelle applicate dal contribuente e quelle mediamente riscontrate nel settore di appartenenza, non giustifica un accertamento analitico-induttivo, bensì fa sorgere la necessità di confortare il risultato dello studio con "altri indizi". In merito anche la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 13995 del 27 settembre 2002[98], ha sostenuto la necessità di «*ulteriori elementi*» per giustificare l'attribuzione di un maggior reddito all'interessato, in presenza di contabilità formalmente regolare ed attendibile. Attualmente, l'accertamento induttivo viene classificato illegittimo se basato solo sull'applicazione, da parte del contribuente, di una «*percentuale di ricarico diversa dalla media registrata nel medesimo settore commerciale*»[99]. Di conseguenza, la difformità relativa alla percentuale di ricarico applicata è interpretabile come punto d'inizio per cui, soltanto qualora tale scostamento raggiunga livelli irragionevoli, tali da rendere inattendibile la documentazione contabile nel complesso, si può accertare la sussistenza di un indizio valido per un accertamento induttivo.

Una volta accertate e motivate le gravi incongruenze, l'Ufficio potrà procedere con l'accertamento, ma non potrà effettuare una determinazione dei ricavi, poiché le gravi incongruenze vanno valutate solo come pretesto per superare i risultati contabili e non anche come presupposto per stabilire il *quantum* imponibile. Tale precisazione assume importanza

---

[96] L'art. 10 della Legge 146/98 è considerato semplicemente una norma di attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 62-*sexies* del D.L. n. 331/1993. Infatti secondo l'Agenzia, con questa Legge, il legislatore sarebbe «*nuovamente intervenuto al fine di disciplinare in modo dettagliato modalità e regole per l'effettuazione degli accertamenti basati sugli studi di settore*».

[97] Nella circolare 27 giugno 2002, n. 58/E citata viene riportato: «*coerentemente a quanto affermato dalla Suprema Corte di Cassazione, con sentenza della Sezione Tributaria n. 2891 del 27 febbraio 2002, la piena legittimità della utilizzazione di ragionamenti presuntivi, nell'ambito degli accertamenti analitico-presuntivi di cui all'articolo 39, comma 1, lettera d), del D.P.R. n. 600 del 1973, posta a sostegno della conclusione che non vanno fornite altre dimostrazioni, trova conferma nella evoluzione legislativa che si è avuta a partire dal 198*5. *Citando nel ragionamento anche gli studi di settore, la Corte di Cassazione afferma, inoltre, che la predetta evoluzione legislativa "ha confermato sempre di più la possibilità che l'Amministrazione utilizzi strumenti presuntivi legittimati dalla prassi e valuti già in sede preventiva a livello generale". In tale contesto – come riportato nella Circolare "può determinarsi una situazione probatoria che investe anche la quantità dei valori ottenuti sulla base delle presunzioni medesime" ed il contribuente ha "l'onere di attivarsi e dimostrare o l'impossibilità di utilizzare le presunzioni in quella fattispecie o l'inaffidabilità del risultato ottenuto attraverso le presunzioni*».

[98] La Corte di Cassazione, nella sentenza 27 settembre 2002, n. 13995, ha affrontato la questione della legittimità di un accertamento in cui l'Ufficio aveva determinato un maggior reddito in seguito all'applicazione di una percentuale di ricarico tratta da uno studio di settore.

[99] Cassazione 7 agosto 2015, n. 16597.

in quanto lo studio non identifica ricavi/compensi "effettivi", bensì esamina la situazione in condizioni ordinarie e perviene, di conseguenza, a risultati "ragionevoli". Il motivo deriva dal fatto che gli studi di settore non sono delle vere e proprie norme in grado di determinare la base imponibile *ex lege*, ma costituiscono delle presunzioni relative in cui è ammessa la prova contraria da parte del soggetto rimasto inciso.

Concludendo, alla luce di quanto analizzato, è opportuno rilevare un progressivo miglioramento e affinamento degli strumenti induttivi susseguitosi alla riforma tributaria dei primi anni Settanta che però non è risultato lineare ma, al contrario, caratterizzato da un andamento fluttuante, il quale ha tuttavia comportato ampie discussioni in giurisprudenza.

CAPITOLO SECONDO

GLI STUDI DI SETTORE COME AUTOMATISMO ACCERTATIVO

2.1 Formazione ed elaborazione degli studi di settore

Al processo di formazione degli studi viene attribuita una certa rilevanza in quanto gli studi riproducono risultati di "normalità economica", e non dati storici, attinenti alla posizione di ogni singolo contribuente nei cui confronti trovano attuazione[100]. Come già accennato nel primo paragrafo, il ragionamento induttivo è così strutturato[101]: vengono considerati elementi qualificanti "fatti noti" per pervenire, avvalendosi di formule matematico-statistiche, all'ammontare dei ricavi/compensi annui, ovvero "fatti ignoti".

La fase di costruzione vera e propria degli studi consiste nella predisposizione di:

- modelli con relative istruzioni per la compilazione;
- specifiche tecniche;
- note tecniche e metodologiche[102].

Sono state rilevate quattro grandi macroaree a seconda del comparto economico di riferimento ovvero:

- SG: servizi;
- SM: commercio;
- SD: manifatture;
- SK: professionisti.

Ogni modello è contraddistinto da un codice di cinque caratteri, il quale permette di collegare il codice di attività economica (Ateco 2007) al relativo studio di settore. Per cui le codifiche riportate sono seguite da un numero e da una lettera dell'alfabeto diversa a seconda del numero di studi elaborati. Se dai questionari inviati ai contribuenti risulta un unico studio

[100] FALSITTA G., *Manuale di diritto tributario. Parte speciale*, Cedam, Padova, 2014, pag. 749.
[101] AIUDI B., *Giocati dai numeri. Ovvero, dagli studi di settore*, op. cit., pag. 591 afferma che «*lo studio di settore contiene una risposta più elaborata per la lotta all'evasione: una funzione matematica all'interno della quale basta inserire alcuni dati contabili e strutturali riferibili al soggetto verificato, per ottenere il reddito da questi effettivamente posseduto*».
[102] Si tratta di documenti fondamentali per analizzare e comprendere gli studi (inclusivi dei criteri di costruzione) ma, purtroppo, vengono poco sfruttati dai contribuenti.

di settore, l'ultima lettera sarebbe "U"[103] altrimenti viene seguito l'ordine alfabetico in base alla quantità di studi identificati[104].

Gli studi di settore che, nel corso degli anni, vengono revisionati si possono identificare dal codice utilizzato: in caso di prima revisione la lettera "S" viene sostituita dalla lettera "T"; in caso di una seconda revisione la lettera "T" viene sostituita dalla lettera "U"; la lettera "U" viene sostituita dalla lettera "V" per la terza revisione dello studio; mentre per evidenziare la quarta revisione la lettera "V" viene sostituita dalla lettera "W".

Tuttavia, dato l'obiettivo di rendere efficace l'azione accertativa, gli studi di settore rappresentano strumenti creati e sviluppati dall'Amministrazione finanziaria dopo un'accurata collaborazione con le associazioni di categoria rappresentative dei soggetti svolgenti attività d'impresa o lavoro autonomo[105]. Importante è stato anche il contributo apportato dai singoli contribuenti che, attraverso le "risposte ai questionari" e successivamente sulla base dei dati desunti dalle stesse "dichiarazioni fiscali"[106], hanno fornito la loro cooperazione nell'attività di elaborazione degli studi. Si tratta di dati dichiarati dai contribuenti, senza alcuna verifica diretta "sul campo" da parte dell'Agenzia delle entrate, per cui è normale che sorgano incertezze riguardo la loro veridicità[107]. Tali informazioni, in ogni caso, sono risultate di particolare utilità al fine di venire a conoscenza, in modo preciso ed attendibile, di "dati contabili ed extracontabili"[108] relativi alle attività economiche svolte dai contribuenti.

La normativa, come accennato precedentemente, non fornisce indicazioni precise riguardo alle caratteristiche qualitative e quantitative al fine di delimitare i vari settori economici e i soggetti (all'interno di questi) più idonei per esser estrapolati. Essa richiede, essenzialmente, che i contribuenti scelti siano inerenti allo stesso settore economico e complessivamente rappresentino un campione significativo. Invero, il D.M. 26 aprile 1995, all'art. 2, comma 4, chiarisce che al campionamento provvede la stessa Amministrazione centrale «*tenendo conto*

[103] Ad esempio SG57U.
[104] Ad esempio SG57A; SG57B.
[105] Art. 62-*bis* del D.L. 30 agosto 1993 n. 331, modificato successivamente dall'art. 10 della Legge 8 maggio 1998 n.146.
[106] Sul punto si veda CORASANITI G., *La natura giuridica degli studi di settore ed il problema dell'onere della prova*, op. cit., pag. 50. In merito all'acquisizione degli «*elementi caratterizzanti*» si veda anche FALSITTA G., *Manuale di diritto tributario. Parte speciale*, op. cit., pag. 750.
[107] FALSITTA G., *Manuale di diritto tributario. Parte speciale*, op. cit., pag. 750 precisa che «*in mancanza di analitici riscontri sulla veridicità delle suddette comunicazioni, è tangibile il rischio di immettere nel modello matematico elementi erronei o incompleti, capaci di incidere significativamente sulla ricostruzione del fatturato dell'imprenditore nei confronti del quale gli studi di settore trovano applicazione*».
[108] I dati extracontabili vengono considerati con riferimento alla Legge "Visentini-ter" e alla prima versione dei coefficienti di congruità di cui all'art. 11, comma 1, del D.L. 69/1989 mentre vengono tralasciati nella formulazione dei coefficienti presuntivi e dei parametri, entrambi incentrati esclusivamente su dati contabili. La normativa che prevede espressamente l'utilizzabilità di *«dati contabili ed extracontabili»* si trova nell'art. 3, comma 121, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662.

della distribuzione per aree geografiche, della dimensione dell'azienda, del numero degli addetti, dell'ammontare dei consumi, nonché di ogni altro parametro economico utilizzabile in relazione ai singoli settori di attività»[109]. L'art. 2, commi 1 e 2, del suddetto decreto, regola il procedimento indirizzando una parte delle verifiche e degli accessi, da parte degli Uffici, all'acquisizione di *«elementi utili»* per l'elaborazione degli studi. Dopodiché, la Circolare Ministeriale del 10 luglio 1995 n. 186/E/I/1/385[110] prevede un campionamento basato su dati contabili ed extracontabili, ancora una volta, senza precisare le modalità e le tecniche sulla base delle quali vengono rilevati i soggetti. Relativamente al suddetto schema di campionamento, si evidenzia la mancanza di precisione delle disposizioni in materia, tanto che il maggior quantitativo di informazioni è esibito direttamente da un appropriato numero di contribuenti appartenenti a ciascun settore. Per cui al fine di individuare un campione di contribuenti atti a rappresentare le caratteristiche di ciascun settore di appartenenza, sono stati inoltrati dei specifici questionari inclusivi di *«indici extracontabili»*[111] riguardanti modalità di esercizio e caratteristiche qualitative in merito allo svolgimento dell'attività economica. La completezza, ed in particolare l'autenticità[112], dei dati così raccolti viene pertanto garantita dall'esecuzione di *«accessi mirati»* da parte degli Uffici periferici e della Guardia di Finanza. Questa peculiarità consiste in un «*aspetto centrale nella disciplina degli studi di settore, atteso che la loro idoneità dimostrativa dipende pregiudizialmente dalla veridicità e dalla completezza dei dati forniti dai contribuenti*»[113].

Una volta ottenute le informazioni viene elaborata una versione provvisoria degli studi di settore chiamata «*sperimentale*», in quanto risulta necessaria la fase di verifica dei dati tramite appositi programmi: si tratterebbe di un secondo accertamento che consentirebbe di testare la fondatezza delle elaborazioni statistiche e di pervenire ad un modello di valori più corrispondenti alla realtà[114]. Il ciclo sperimentale termina con l'introduzione dell'art. 3, comma 121, della Legge 662/1996. Quest'ultima disposizione stabilisce l'obbligo di esporre all'Amministrazione finanziaria i dati contabili ed extracontabili in modo tale da effettuare

[109] TOSI L., *Le predeterminazioni normative nell'imposizione reddituale*, op. cit., pag. 283.
[110] Presente in Corriere tributario, 1995, pag. 2161 ss.
[111] Si fa riferimento alle caratteristiche dei locali aziendali con beni strumentali connessi, dell'attività di acquisto e approvvigionamento, della rete di vendita e commercializzazione, del tipo di clientela, dell'attività lavorativa impiegata.
[112] TOSI L., *Le predeterminazioni normative nell'imposizione reddituale*, op. cit., pag. 285, precisa che «*poiché l'interesse personale potrebbe dissuadere dal rendere spontaneamente dichiarazioni controproducenti*» i valori medi o normali (ovvero ordinari) costruiti esclusivamente sui dati dichiarati dai contribuenti sono da considerare inattendibili.
[113] *Ibidem*.
[114] *Ibidem*. Viene delineata tale caratteristica come «*l'innovazione che maggiormente connota gli studi di settore rispetto agli strumenti per l'accertamento forfettario che li hanno preceduti*».

una verifica accertativa sulla base degli studi. Tuttavia, la stessa Amministrazione predispone ed invia ai contribuenti dei questionari *ad hoc* che devono essere ritrasmessi debitamente compilati[115]. Questa rigorosa raccolta dei dati, rappresentanti l'attività e il contesto nel quale la stessa viene esercitata, ha il potere di determinare i ricavi e i compensi che, sebbene in modo plausibile, possono essere imputati al singolo contribuente identificando, inoltre, anche gli elementi che potrebbero limitare tale capacità reddituale. Le disposizioni sopra richiamate sono quindi state attuate con il D.M. del 22 marzo 1997, al quale hanno fatto seguito ulteriori decreti[116] relativi all'acquisizione di informazioni in particolari attività economiche.

In seguito viene attivata la fase consultiva, prevista dal citato art. 62-*bis* del D.L. 331/1993, cosicché gli studi di settore vengano analizzati dopo aver sentito le associazioni professionali e di categoria[117]. A quest'attività di analisi si aggiunge la disposizione contenuta nell'art. 10, comma 7, della Legge 146/1998, la quale prevede l'istituzione di una commissione di esperti che esprima un'opinione[118] in merito alla capacità degli studi di rispecchiare la realtà cui si riferiscono, mettendo persino in evidenza la necessità di correttivi.

Infine, l'art. 10, comma 12, della Legge 146/1998 prevede che quest'ultima fase di analisi e approfondimento degli studi[119] possa essere «*affidata, in concessione, ad una società a partecipazione pubblica, costituita sotto forma di società per azioni di cui il Ministero delle finanze detiene una quota di capitale sociale non inferiore al 51 per cento*». In definitiva, gli studi devono essere convalidati dal Ministero delle finanze con un apposito decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale e accompagnato da una "*nota tecnica e metodologica*"[120] contenente l'iter formativo. Conseguentemente alla pubblicazione lo studio assume piena validità nei confronti dei soggetti a cui è indirizzato e, pertanto, potrà essere utilizzato come strumento di accertamento del reddito su base induttiva.

Data l'evoluzione del mercato e dei processi di produzione, si osserva, peraltro, la susseguente necessità di revisione degli studi al fine di assicurare la loro idoneità a

[115] Si tratta di una collaborazione doverosa da parte dei contribuenti poiché, in caso di mancata ricezione del questionario ovvero di ricezione di un questionario attinente ad un'attività diversa da quella svolta, essi hanno l'obbligo di fornire direttamente i dati all'Amministrazione finanziaria, utilizzando i modelli pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

[116] D.M. 18 aprile 1997; D.M. 12 giugno 1997; D.M. 3 luglio 1997; D.M. 5 dicembre 1997; D.M. 10 agosto 1998.

[117] Disciplina conforme a quella dei coefficienti presuntivi e contraria a quella regolante il contributo diretto lavorativo e i parametri.

[118] Si tiene conto anche delle segnalazioni delle organizzazioni economiche di categoria e degli ordini professionali ma, rispetto tali orientamenti, vige soltanto un obbligo di considerazione e non anche di adesione. A proposito si veda CAPOLUPO S., *Studi di settore. Le nuove disposizioni*, op. cit., pag. 4566.

[119] L'articolo precisa oltre all'elaborazione degli studi anche «*ogni altra attività di studio e ricerca in materia tributaria*».

[120] FALSITTA G., *Manuale di diritto tributario. Parte speciale*, op. cit., pag. 753.

rappresentare esattamente il contesto economico di riferimento. Infatti, ciascuno studio viene assoggettato a controlli periodici da effettuarsi ogni tre anni[121] tramite un'attività di rielaborazione dei questionari.

C'è da precisare, altresì, che la disciplina attuativa ha subito, nel corso degli anni, varie modifiche delle quali ci occuperemo nel corso della trattazione: le principali sono quelle, apportate dalla Legge 27 dicembre 2006 n. 296[122], le quali riguardano l'ampliamento dell'ambito soggettivo di applicazione degli studi[123] e l'introduzione nel sistema di specifici indicatori di normalità economica[124]; inoltre, a proposito della sfera applicativa dello strumento, si ritengono interessanti le agevolazioni apportate dal D.L. 201 del 6 dicembre 2011 (c.d. "Decreto Monti").

2.1.1 Il software GE.RI.CO.

Proseguendo nell'analisi della disciplina in tema di formazione degli studi, si può osservare come lo strumento degli studi di settore utilizzi, essenzialmente, un sistema matematico[125] denominato Ge.Ri.Co. (Gestione dei Ricavi e Compensi) creato dalla società Sogei S.p.A: società del Ministero dell'economia e delle finanze che si occupa della realizzazione di procedure automatizzate per l'attività di controllo delle dichiarazioni e per il monitoraggio del prelievo fiscale. Pertanto, al fine di procedere alla determinazione dei ricavi imponibili, il software fa riferimento "all'attività prevalente" esercitata da ogni contribuente, ossia «*quella da cui deriva nel periodo d'imposta la maggior entità dei ricavi*»[126].

---

[121] In origine la revisione avveniva ogni 4 anni. Sul punto di veda MAGISTRO L., *La pianificazione concordata "modifica" gli studi di settore*, in Corriere tributario, 2005, pag. 287 «*la legge Finanziaria stabilisce che ogni studio di settore deve essere, 'di norma', sottoposto a revisione entro il quarto anno successivo a quello di approvazione della versione originaria o di revisioni già intervenute. Viene, così, affermato il principio della necessaria rivisitazione periodica degli studi, finalizzata a renderli costantemente rappresentativi della realtà economica cui si riferiscono*». L'art. 10-*bis* della Legge 146/1998 introdotto con la Legge 296/2006 ha modificato la normativa ed ha stabilito, a partire dal 1 gennaio 2007, che «*gli studi di settore sono soggetti a revisione, al massimo, ogni tre anni dalla data di entrata in vigore dello studio stesso ovvero da quella dell'ultima revisione (...)*».

[122] Legge Finanziaria per il 2007.

[123] Come riporta FANTOZZI A., *Gli studi di settore nell'accertamento del reddito d'impresa*, op. cit., pag. 409 «*la proposta di innalzare a € 7.500.000 la soglia massima di ricavi o proventi ai fini dell'applicazione degli studi di settore enfatizza l'importanza deli stessi quale strumento principale di controllo e accertamento dei redditi d'impresa*».

[124] Sul punto, si legga il comma 14 dell'art. 1 della Legge 296/2006.

[125] Anche secondo la sentenza della Cassazione, SS. UU., 18 dicembre 2009, n. 26635 «*gli studi di settore, pur costituendo fuor di dubbio uno strumento più raffinato dei parametri, soprattutto perché la loro elaborazione prevede una diretta collaborazione delle categorie interessate, restano tuttavia un'elaborazione statistica, il cui frutto è una ipotesi probabilistica, che, per quanto seriamente approssimata, può solo costituire una presunzione semplice*».

[126] Come riporta la circolare 1° aprile 2008, n. 31/E.

Tale meccanismo informatico[127] permette, in seguito all'introduzione di dati numerici relativi ad elementi contabili ed extracontabili propri di ogni contribuente, di conoscere il volume annuo dei ricavi attesi in condizioni di normalità economica. L'elaborazione non dà esito ad una cifra unitaria, bensì ad un intervallo c.d. "di confidenza"[128], la cui trattazione viene rimandata in seguito. Occorre altresì rilevare che la formula statistica sottesa al programma elabora una stima diversa dei ricavi o compensi a seconda del *cluster* in cui il contribuente risulta collocato.

In aggiunta, in base allo studio di settore che viene applicato, il sistema può essere idoneo o meno a verificare la coerenza dello status del contribuente rispetto ai valori minimi o massimi attribuibili agli operatori del settore svolgenti la medesima attività in circostanze di normalità e con analoghe caratteristiche[129]. Il contribuente, pertanto, deve:

- contestualizzare la propria attività in un cluster, dopo un'opportuna valutazione degli elementi extracontabili rilevanti a tal fine;
- segnalare la "congruità" del volume di ricavi e compensi dichiarati, ossia il fatto di rientrare o meno nell'intervallo di "confidenza parametrale";
- identificare la "coerenza" dei dominanti indicatori economici riferibili alla propria attività (quali la produttività per addetto, il tasso di rotazione del magazzino, etc.) rispetto ai valori intesi come normali per il cluster di pertinenza[130].

Ge.Ri.Co., quindi, è predisposto per determinare gli *«indicatori di congruità, coerenza e normalità»*. Viene aggiornato ogni anno per valutare, oltre che l'evoluzione degli studi esistenti, anche l'entrata in vigore di ulteriori modelli caratterizzanti nuove realtà economiche. Al fine di un migliore affinamento del programma rispetto al contesto circostante, è necessario prendere in considerazione anche elementi aggiuntivi come, ad esempio, la crisi economica generale o specifica di un determinato settore[131].

---

[127] Il software Ge.Ri.Co. risulta peraltro disponibile, gratuitamente, nel sito dell'Agenzia delle entrate in modo tale che tutti gli utenti possano utilizzarlo per inquadrare la propria posizione di ricavi o compensi presunti sulla base degli studi di settore, altresì considerando le effettive condizioni di svolgimento dell'attività esaminata.

[128] BELOTTI R., QUARANTINI S., *Studi di settore: adeguamento al ricavo minimo e a quello puntuale*, in Il Fisco, 2015, pag. 2420 tratta dei valori (minimo e massimo) dell'intervallo di confidenza e li definisce, rispettivamente, "*ricavo minimo ammissibile"* e "*ricavo puntuale"*.

[129] Sul punto si veda la nota n. 24 riportata in FERRAJOLI L., *La tutela del contribuente dagli accertamenti fondati sugli studi di settore*, op. cit., pag. 5035.

[130] TESAURO F., *Istituzioni di diritto tributario. Parte generale*, Utet Giuridica, Milano, 2011, pag. 223.

[131] Sul tema si veda PERLI F., BARZANÒ A., *Studi di settore*, Giuffrè Editore, Milano, 2015, pag. 128.

L'analisi compiuta attraverso il software permette di ricavare una molteplicità di risultati «*i quali esprimono la "congruità" e la "coerenza" della situazione concreta rispetto a quella estrapolabile dal modello matematico-statistico*»[132].

Per "coerenza" si intende la conformità di alcuni dati economici che si riferiscono al posizionamento del contribuente rispetto alla media del settore, a prescindere dalla congruità o meno dei ricavi dichiarati. Di fatto, questi sviluppi preventivi risultano fondamentali anche per rilevare la presenza di anomalie in merito alla gestione dei fattori produttivi per cui viene valutata, peraltro, l'ammissibilità economico-aziendale degli schemi organizzativi impiegati. A riguardo, il D.M. 21 marzo 2013 ha individuato degli indicatori di coerenza costruiti sulla base delle difformità riscontrate nei dati dichiarati[133]. Tuttavia gli esiti tratti da tale verifica non contribuiscono al calcolo della congruità, ma sono necessari per la creazione di liste selettive di soggetti da assoggettare a controllo anche mediante l'utilizzo di metodologie diverse dagli studi di settore[134].

Per contro, l'indice di congruità effettua una comparazione dei ricavi o compensi tra la dichiarazione del contribuente e le risultanze derivanti dall'applicazione dell'appropriato studio di settore[135]. Il software Ge.Ri.Co. effettua quest'analisi soppesando gli eventuali maggiori ricavi o compensi discendenti dall'applicazione della normalità economica e le riduzioni prodotte dai correttivi anticrisi[136].

In tal senso se il contribuente, in riferimento al periodo d'imposta oggetto di controllo, ha dichiarato ricavi o compensi superiori a quelli minimi risultanti dal software Ge.Ri.Co., allora si può definire "congruo in base agli studi di settore" ma, nonostante ciò, potrà essere soggetto ad un'ulteriore attività di rettifica della dichiarazione. Per converso, una posizione "non congrua" segnala una situazione di irregolarità strutturale che presuppone una futura e specifica attività di accertamento da parte dell'Ufficio.

---

[132] Sui profili di "*congruità*" e "*coerenza*" si veda FALSITTA G., *Manuale di diritto tributario. Parte speciale*, op. cit., pag. 755. Sulla stessa linea, si esprime PINO C., *Sull'attendibilità degli accertamenti basati sugli studi di settore*, in Rivista di giurisprudenza tributaria, 2005, pag. 859.

[133] Sul punto si veda la circolare n. 20/E del 4 luglio 2014; l'art. 2 del D.M. 21 marzo 2013; BELOTTI R., QUARANTINI S., *Studi di settore: adeguamento al ricavo minimo e a quello puntuale*, op. cit., pag. 2421.

[134] Si esamini la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 41/E del 6 luglio 2007 (paragrafo 5) e la circolare ministeriale n. 148/E del 5 luglio 1999 (paragrafo 4.4).

[135] Siccome congruità e coerenza riguardano due versanti separati, è possibile che soggetti "*congrui*" sul piano quantitativo si manifestino, per contro, "*incoerenti*" a livello gestionale come quanto riportato in FALSITTA G., *Manuale di diritto tributario. Parte speciale*, op. cit., pag. 756.

[136] Si veda la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 29/E del 18 giugno 2009 (paragrafo 3). I correttivi anticrisi consistono in un correttivo all'interno della funzione di stima dei ricavi e sono istituiti per garantire un più adeguato aggiustamento alle condizioni dinamiche del sistema. Dinamicità riguardante gli accadimenti economici e le condizioni congiunturali esterne alle imprese, ossia quelle legate alla globalizzazione e ad altri fenomeni difficilmente prevedibili. Sul tema si veda PERLI F., BARZANÒ A., *Studi di settore*, op. cit., pag. 133.

Sicché, si può ben dire che il software Ge.Ri.Co. contribuisce solo potenzialmente a rafforzare il rapporto tra Fisco e contribuente in quanto l'utilità inizialmente attribuitagli non ha avuto un concreto riscontro nella pratica.

2.2 Ambito soggettivo di applicazione dello strumento

Una volta chiarite le ragioni che hanno portato il legislatore a prevedere l'area degli accertamenti induttivi fondati sui meccanismi predeterminati descritti in precedenza, è opportuno andare ad esaminare il campo di applicazione della disciplina.

I destinatari di tali procedure non potevano che essere gli imprenditori di più piccole dimensioni ed i soggetti titolari di reddito di lavoro autonomo[137], in quanto è in relazione a queste realtà che si pone il problema dell'incompletezza e/o dell'irregolarità sostanziale delle scritture contabili[138]. Al contrario, in contesti più evoluti la sottrazione totale o parziale di fatti economici diventa più complessa e l'accertamento effettuato mediante gli studi di settore si mostrerebbe poco credibile. In questi casi, pertanto, sembrerebbe più opportuno un accertamento eseguito mediante l'ordinario metodo analitico-contabile, poiché si collega ad una situazione in cui le scritture non creano una *«sovrastruttura»* per il soggetto passivo obbligato alla loro tenuta ed alla loro conservazione[139].

La normativa inerente all'ambito di applicazione dello strumento è ravvisabile nell'art. 10 della Legge n. 146 dell'8 maggio 1998[140], il quale ha ristretto l'ambito di applicazione degli studi a specifiche circostanze. Viene contemplato, *in primis*, che si possa procedere sulla base degli studi di settore solo nei confronti dei contribuenti con periodo di imposta pari a dodici mesi, ovvero un periodo che risulta coerente con la base di calcolo degli studi. Di conseguenza, gli studi di settore si applicano nei confronti degli esercenti attività d'impresa[141]

---

[137] Sono sottoposti all'applicazione degli studi di settore le seguenti fasce di contribuenti: imprenditori individuali; esercenti arti e professioni; società di persone; esercenti arti e professioni in forma associata o studi associati; società di capitali; ente non commerciale se esercita un'attività d'impresa.

[138] FALSITTA G., *Manuale di diritto tributario. Parte speciale*, op. cit., pag. 747 sottolinea che «*all'aumentare dei clienti, delle operazioni economiche, della struttura amministrativa, i flussi reddituali che riguardano l'imprenditore sono più facilmente intercettabili da altri operatori (clienti e fornitori privati, enti pubblici, ecc.) e rendono più rischiosa e difficile l'omissione (o l'incompleta formalizzazione) delle registrazioni nelle scritture*».

[139] Relativamente a queste tematiche si rinvia a BEGHIN M., *L'asserita "forza espansiva" dell'irregolarità dello stato patrimoniale quale presupposto per l'accertamento induttivo del reddito d'impresa (nota a Comm. trib. reg. di Venezia Mestre, sez. XXII, n. 59/22/2010)*, in Rivista di diritto tributario, 2011, pag. 646-653.

[140] Tale norma insieme alla Legge n. 427 del 29 ottobre 1993 disciplina l'istituto degli "studi di settore". Entrambe le leggi derivano dal D.L. n. 331 del 30 agosto 1993.

[141] Viene considerata l'attività prevalente, ossia quell'attività svolta nel periodo d'imposta dalla quale deriva l'ammontare più consistente di ricavi o di compensi" come riporta PERLI F., BARZANÒ A., *Studi di settore*, op. cit., pag. 5. Inoltre, nel caso di svolgimento di più attività (alcune in forma d'impresa ed altre in forma di lavoro

o esercenti arti o professioni che abbiano dichiarato ricavi o compensi inferiori a quelli determinati da ciascuno studio, e comunque non superiori ad una soglia prefissata. In tal senso, l'art. 10, comma 4, lett. a), della citata Legge 146/1998 si è prefissato di suddividere i soggetti passibili di accertamento mediante studi di settore ed ha stabilito, inizialmente, la soglia di ricavi[142] di 10 milioni di lire come limite per procedere con tale strumento presuntivo. In seguito, con l'art. 1, comma 16, della Legge 296/2006 viene elevato l'importo a 7,5 milioni di euro.

Vengono rilevate, inoltre, delle importanti modifiche alla normativa esaminata intervenute con la Legge n. 311 del 2004 e con l'art. 37 del D.L. n. 223 del 2006.

Per quanto riguarda i soggetti svolgenti attività d'impresa in *"contabilità ordinaria per opzione"* occorre specificare l'evoluzione della normativa negli anni. Sulla base del comma 2 dell'art. 10 della suddetta Legge 146/1998, nei periodi d'imposta dal 2000 al 2003 si poteva inoltrare l'accertamento qualora il contribuente configurasse una situazione di non congruità per almeno due periodi d'imposta su tre consecutivi[143]. In aggiunta, a prescindere dal comma 2, nel caso ci fosse uno scostamento tra i ricavi dichiarati e quelli risultanti dagli studi di settore anche per un solo periodo d'imposta, era necessaria un'ulteriore condizione: il verbale d'ispezione motivante l'inattendibilità delle scritture contabili sulla base delle disposizioni del D.P.R. n. 570/1996[144], ovvero in presenza di gravi contraddizioni delle scritture obbligatorie, intrinseche o con dati ed elementi direttamente rilevati, o in presenza della irregolarità delle stesse[145].

Successivamente, in seguito all'intervento della Legge 311/2004, l'accertamento di tali soggetti è subordinato ad una clausola aggiuntiva, per cui essi sono accertabili anche in presenza di «*significative situazioni di incoerenza rispetto ad indici di natura economica, finanziaria o patrimoniale*»[146]. La normativa relativa ai periodi d'imposta susseguenti, data

---

autonomo), l'attività prevalente viene determinata con riferimento a ciascuna categoria reddituale. In aggiunta, se le due attività individuate come prevalenti ricadono in due studi differenti il contribuente è tenuto ad applicare, per ciascuna categoria, lo studio di riferimento, mentre se ricadono nello stesso studio, quest'ultimo dev'essere compilato due volte.

[142] FALSITTA G., *Manuale di diritto tributario. Parte speciale*, op. cit., pag. 746 spiega che si tratta dei soli ricavi riguardanti la cessione di beni o la prestazione di servizi rientranti nell'oggetto dell'attività, oltre ai ricavi originati dalla cessione di materie prime, materie sussidiarie e semilavorati.

[143] Sulla base di quanto riporta la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 110/E del 21 maggio 1999 «*i due periodo d'imposta (...) possono anche non essere consecutivi e il primo periodo d'imposta cui fare riferimento ai fini dell'applicazione di tale disposizione è quello a partire dal quale sono applicabili gli studi stessi*» relativamente alla categoria specifica considerata.

[144] Come prevede il comma 3 dell'art. 10 della Legge 146/1998, anch'esso abrogato dal D.L. 223/2006.

[145] MARCHESELLI A., *Le presunzioni nel diritto tributario: dalle stime agli studi di settore*, op. cit., pag. 290.

[146] Come riporta il comma 2 dell'art. 10 della Legge 146/1998 in seguito alle modifiche introdotte dall'art. 1 della Legge 311/2004. Vedasi MAGISTRO L., *La pianificazione concordata "modifica" gli studi di settore*, op. cit., pag. 288; ANTICO G., *Studi di settore. Lo scostamento fra ricavi/compensi dichiarati e accertabili*, in Il

l'abrogazione dei commi 2 e 3 del predetto articolo[147], prevede di procedere nei confronti dei soggetti in esame anche qualora vi sia una circostanza di non congruità degli stessi per un solo periodo d'imposta.

Anche per quanto attiene i soggetti esercenti attività d'impresa in "*contabilità ordinaria per obbligo di legge"*[148] è necessaria una suddivisione della normativa vigente nei vari periodi d'imposta. Fino al periodo d'imposta 2003 era possibile eseguire l'accertamento sulla base del comma 3 dell'art. 10 della Legge 146/1998, per la quale erano accertabili le posizioni da cui risultava uno scostamento tra quanto dichiarato e quanto emerso dall'applicazione degli studi, previa dimostrazione dell'inattendibilità delle scritture contabili, ai sensi del D.P.R. n. 570/1996 nel verbale d'ispezione[149]. Veniva valutata l'inattendibilità della contabilità in considerazione all'ammontare dei ricavi e compensi, facendo altresì nascere, a volte, alcune problematiche dal punto di vista procedimentale data la moltitudine delle fattispecie che si possono presentare nella configurazione delle poste di reddito, soprattutto in relazione all'entità delle rimanenze[150].

Per i periodi d'imposta successivi al 2003, come conseguenza delle modifiche prodotte dall'art. 1, commi 399-401 e commi 408-411, della Legge n. 311/2004, è possibile dare luogo ad un accertamento induttivo anche in circostanze di non congruità per due periodi d'imposta su tre considerati e dinanzi a significative situazioni di incoerenza rispetto ad indici di natura economica, finanziaria o patrimoniale[151]. Mentre, dal periodo d'imposta 2005, la disciplina prevista per tali categorie di contribuenti viene uniformata a quella dei soggetti in regime di

---

Fisco, 2007, pag. 91 ss. per quanto riguarda gli indici di coerenza sulla base del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 18 gennaio 2006 (G.U. n. 30 del 6 febbraio 2006), i quali sono costituiti da: a) rapporto tra il valore dei beni mobili strumentali e gli ammortamenti dei beni mobili strumentali; b) differenza tra le esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e servizi non di durata ultrannuale e le relative rimanenze finali dell'esercizio precedente; c) differenza tra le esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale e le relative rimanenze finali dell'esercizio precedente; d) disponibilità liquide negative (cassa).

[147] Abrogazione sancita dall'art. 37, commi 2 e 3, del D.L. n. 223/2006, convertito in Legge n. 248 del 4 agosto 2006.

[148] Sulla base di quanto riportato in VILLANI M., ATTOLINI S., *Come difendere il contribuente dagli studi di settore*, Maggioli Editore, Rimini, 2012 , pag. 122 «*sono tenuti alla tenuta della contabilità ordinaria i soggetti di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 917 del 1986 con ricavi superiori a 400.000 euro, se svolgono attività di prestazione di servizi, e superiori a 700.000 euro se svolgono attività di cessione di beni, soglie così modificate dal D.L. n. 70 del 13 maggio 2011, convertito dalla Legge n. 106 del 12 luglio 2011*».

[149] Si veda ANTICO G., *Studi di settore. Lo scostamento fra ricavi/compensi dichiarati e accertabili*, op. cit., pag. 89.

[150] A proposito, il D.P.R. n. 570/1996 aveva identificato un'inattendibilità delle scritture contabili in mancanza di specifiche distinzioni delle varie voci o in mancanza di annotazioni nella nota integrativa.

[151] La circolare dell'Agenzia delle entrate n. 32/E del 21 giugno 2005 precisa che «*si tratta di un ampliamento della sfera di applicabilità degli studi, soprattutto per i contribuenti in regime naturale di contabilità ordinaria, precedentemente assoggettati all'accertamento da studi solo nel caso in cui fosse stata constatata l'inattendibilità della contabilità sulla base degli appositi criteri previsti dal D.P.R. n. 570 del 1996*».

contabilità semplificata, per cui l'accertamento degli stessi è giustificato in presenza di contesti non congrui anche per un solo periodo d'imposta.

Relativamente ai contribuenti svolgenti attività d'impresa in "*contabilità semplificata"*, l'attività accertativa da parte dell'Ufficio può essere intrapresa qualora sorga una situazione di non congruità del soggetto verificato alle risultanze degli studi di settore, anche per un solo periodo d'imposta[152] e non sussistano condizioni di inapplicabilità o esclusione degli stessi. In merito, un'autorevole dottrina sosteneva che non vi fossero ostacoli nell'applicazione degli studi anche ai contribuenti che avessero adottato tale regime di contabilità[153].

Invece, per gli "*esercenti arti e professioni"* la normativa ha presentato dei caratteri più restrittivi; infatti, per il periodo 2000-2004 era applicabile solamente il comma 2 del citato art. 10 (salvo i soggetti in contabilità ordinaria per opzione, per i quali si accosta anche il comma 3 del suddetto articolo). Dal periodo d'imposta 2005, a prescindere dal regime di contabilità adottato, è possibile procedere con l'accertamento nei casi in cui tali soggetti non si rivelino congrui agli esiti degli studi di settore anche per un solo periodo d'imposta. In merito all'assoggettamento agli studi indipendentemente dal regime contabile adottato per i lavoratori autonomi, per i quali vige la regola del "due su tre", un'autorevole dottrina pone in evidenza la questione dell'arco pluriennale delimitato solamente ad essi e non esteso anche alle imprese in contabilità semplificata[154]. Parimenti, bisogna ritenere che il correttivo esaminato non venga applicato qualora ai lavoratori autonomi siano attribuite una delle infrazioni di cui al terzo comma (incongruità anche per un solo anno in caso di contabilità inattendibile[155]) che ammette, in ogni caso, l'applicazione degli studi nei confronti dei contribuenti in contabilità ordinaria. La decadenza del correttivo si riscontra a prescindere dal tipo di contabilità tenuto dal lavoratore autonomo: ove venga adottato un regime di contabilità ordinaria si applica il terzo comma, mentre, qualora si opti per il regime semplificato, la conseguenza non può essere diversa per motivi di coerenza delineati dal fatto che la contabilità dei lavoratori autonomi presenta garanzie di trasparenza ed analiticità più elevate.

In sintesi, l'accertamento può derivare dagli studi nei confronti di esercenti arti e professioni, ossia di imprenditori in contabilità ordinaria e semplificata, qualora degli "elementi diversi dagli studi di settore" rilevino delle problematiche di irregolarità o

[152] Invece risulta imprescindibile, per le altre categorie di contribuenti, la regola del "*due su tre*" disciplinata dall'art. 10, comma 2, della Legge 146/1998, poi abrogato dal D.L. 223/2006.
[153] LUPI R., *Manuale giuridico professionale di diritto tributario*, op. cit., pag. 573.
[154] TOSI L., *Le predeterminazioni normative nell'imposizione reddituale*, op. cit., pag. 278.
[155] I criteri per stabilire quando la contabilità degli esercenti attività di impresa e di lavoro autonomo possa essere considerata inattendibile sono fissati dal D.P.R. n. 570 del 16 settembre 1996 originariamente concepito per l'applicazione dei parametri ed il cui utilizzo è poi stato esteso anche all'istituto degli studi di settore.

inattendibilità della contabilità nonché di incoerenza rispetto ad indici economici, finanziari o patrimoniali, oppure "direttamente per contrasto con le risultanze degli studi" ma, in questo ultimo caso, alla ulteriore condizione che la divergenza sia rilevabile in almeno 2 di 3 periodi di imposta contigui, in cui sia incluso quello da verificare. La citata disposizione fa altresì emergere la necessità di una valutazione del rapporto tra dati contabili ed extracontabili e volume di ricavi o compensi in un intervallo abbastanza ampio per essere valutato significativo a livello economico, al fine di evitare degli accertamenti irregolari.

Un aspetto che merita la dovuta attenzione a proposito della presente analisi normativa riguarda l'iniziale differenza di trattamento in base al regime contabile adottato. In effetti, la determinazione del reddito in un regime di contabilità ordinaria risulta più agevole, data la maggiore attendibilità delle scritture contabili, mentre, al contrario, questa credibilità è assai ridotta in un regime contabile semplificato[156]. In seguito al D.L. 4 luglio 2006, n. 223 viene disposta l'applicazione generalizzata dell'accertamento basato sugli studi, eliminando così la ripartizione tra soggetti esercenti attività d'impresa in regime di contabilità semplificata, soggetti in regime di contabilità ordinaria, anche per opzione, ed esercenti arti e professioni[157]. Pertanto, qualora l'Amministrazione finanziaria registri una differenza tra quanto dichiarato e quanto calcolato, è previsto l'invito al contraddittorio e, nel caso in cui il contribuente non riesca a fornire delle adeguate giustificazioni in merito allo scostamento riscontrato, l'Ufficio potrà emettere l'avviso di accertamento senza soffermarsi ulteriormente sulla posizione.

Oltre alle condizioni considerate, l'art. 10 della Legge 146/1998 ha previsto ulteriori presupposti relativamente alle modalità di utilizzazione degli studi e, per l'appunto:

- il primo comma precisa che vengono considerati contribuenti con periodo d'imposta pari a 12 mesi;
- sulla base del quarto comma, le disposizioni in materia non si applicano ai contribuenti che hanno iniziato o cessato l'attività nel periodo d'imposta (lett. b),

[156] Sul punto si veda VILLANI M., ATTOLINI S., *Come difendere il contribuente dagli studi di settore*, op. cit., pag. 127.

[157] A proposito si veda DEOTTO D., *Studi di settore come meccanismo di predeterminazione automatica del reddito*, in Corriere tributario, 2006, pag. 2424 il quale sostiene che «*il legislatore abbia voluto rafforzare la valenza della presunzione da studi di settore come automatismo di predeterminazione dei ricavi del contribuente*»; BEGHIN M., *Prime considerazioni sulle recenti modifiche alla disciplina degli studi di settore*, in Corriere tributario, 2007, pag. 173 ss.; Inoltre, si veda la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 28/E del 4 agosto 2006, punto 46. Tuttavia, è bene sottolineare che molti contribuenti minori che avevano scelto il regime contabile ordinario ricorreranno nuovamente a quello semplificato.

ovvero che non si trovano in un periodo di normale svolgimento dell'attività (lett. c)[158];

- inoltre l'ammontare dei ricavi o compensi dichiarati non deve essere superiore ai 10 miliardi di lire.

Si precisa inoltre, per quanto concerne la lettera b) del quarto comma del suddetto articolo 10, come il legislatore abbia voluto contrastare operazioni eseguite "ad arte" allo scopo di escludere tale soggetto passivo dal campo di applicazione della norma, tant'è vero che la disciplina degli studi di settore si applica ugualmente «*in caso di cessazione e inizio dell'attività, da parte dello stesso soggetto, entro sei mesi dalla data di cessazione, nonché quando l'attività costituisce una mera prosecuzione di attività svolte da altri soggetti*»[159].

Lo sviluppo della disciplina ha portato, di conseguenza, alla Legge n. 296 del 27 dicembre 2006, la quale ha ampliato in modo significativo la portata soggettiva della materia. Difatti, è stato abrogato il richiamo alla durata annuale dell'esercizio amministrativo dell'attività economica assoggettata a studio di settore ed è stata innalzata la soglia massima di ricavi e compensi a 7,5 milioni di euro[160].

Tuttavia, per concludere l'analisi, è opportuno richiamare l'art. 62-*sexies*, comma 3, del D.L. 331/1993, il quale tratta indirettamente del campo di applicazione *ratione personae* indicando *«ricavi, compensi e corrispettivi»*. Quindi, sulla base di tale ragionamento, l'accertamento presuntivo basato sugli studi sarebbe indirizzato verso soggetti professionali in relazione all'attività economica esercitata, anche in forma associata. Inoltre, il citato art. 10 della Legge 146/1998, al quarto comma, nomina i ricavi di cui all'art. 85, comma 1 e i compensi di cui all'art. 54, comma 1, del D.P.R. 917/1986[161].

---

[158] TAVONE F., ROGATI A., *L'Agenzia chiarisce la disciplina degli studi di settore*, in Corriere tributario, 2007, pag. 1996 intende il periodo in cui «*l'impresa è in liquidazione ordinaria, ovvero in liquidazione coatta amministrativa o fallimentare*».

[159] Si legga in merito FALSITTA G., *Manuale di diritto tributario. Parte speciale*, op. cit., pag. 748. In aggiunta, TAVONE F., ROGATI A., *L'Agenzia chiarisce la disciplina degli studi di settore*, op. cit., pag. 1995 chiarisce che la nuova disciplina dispone tre requisiti fondamentali ossia «*la coincidenza del soggetto che chiude e successivamente riprende la medesima attività; l'intervallo di tempo inferiore a sei mesi; il carattere di omogeneità tra l'attività riavviata e quella preesistente*». Tale contesto è imputabile alle persone fisiche, dato che la cessazione dell'attività per un soggetto societario comporta la concreta estinzione della sua posizione fiscale.

[160] Sul tema BEGHIN M., *Prime considerazioni sulle recenti modifiche alla disciplina degli studi di settore*, op. cit., pag. 174 sostiene che «*ha disposto l'ampliamento del novero dei soggetti ricadenti nella disciplina de qua*» accorpando la maggior parte dei soggetti titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo operanti nel nostro Paese. Si veda, inoltre, TAVONE F., RAVONE A., *L'Agenzia chiarisce la disciplina degli studi di settore*, op. cit., pag. 1995.

[161] È fondamentale soffermarsi sulla ratio di questa norma in quanto individua solamente elementi caratterizzanti la "normalità economica" propri dell'esercizio di determinate attività produttive. Pertanto, dato che gli elementi straordinari riguardano ogni tipo di operatore, non vengono considerati nel meccanismo di elaborazione degli studi.

Alla luce di quanto detto, l'ambito soggettivo di applicazione degli studi riguarda tutti i soggetti, prescindendo dal regime contabile adottato, che esercitano, in maniera prevalente, attività per cui sono approvati i relativi studi di settore qualora il volume di ricavi o compensi dichiarato risulti inferiore all'importo degli stessi determinato sulla base degli studi e qualora venga determinata una grave incongruenza.

2.2.1 Cause di esclusione

In un primo momento, la disciplina degli studi sembrava estesa a tutti i contribuenti titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo per i quali era stato predisposto il relativo studio di settore, indipendentemente dalle dimensioni, dalla veste giuridica e dal regime di contabilità adottato, ma l'art. 10 della Legge n. 146 del 1998 l'ha assoggettata ad esclusioni, limitazioni e correttivi[162].

Analizzando il quarto comma dell'art. 10, si può notare come la disciplina dell'accertamento sulla base degli studi di settore stabilisce alcune cause di esclusione dall'applicazione degli stessi, nonché dei parametri[163]. Esse risultano anche dalla circolare n. 110/E del 21 maggio 1999, alla quale hanno seguito le precisazioni riportate nella circolare n. 148/E del 5 luglio 1999.

Nello specifico le cause di esclusione (valide per qualsiasi tipo di studio), così come modificate dalla Legge n. 296 del 27 dicembre 2006[164], interessano i contribuenti che:

- hanno dichiarato ricavi di cui all'art. 85, comma 1 (esclusi quelli alle lettere c, d, e) o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986 (TUIR), di ammontare superiore al limite stabilito per ciascuna categoria di attività dal relativo decreto ministeriale o al limite generale di 5.164.596 euro (ovvero 10 miliardi di lire). In seguito alle modifiche apportate, il limite generale è stato elevato a 7,5 milioni di euro[165]. Peraltro, la soglia massima prevista dai decreti ministeriali emanati finora risulta pari a 5.164.569 euro, *«comportando la semplice presentazione del modello, ai fini della successiva fase di analisi, per i contribuenti*

[162] TOSI L., *Le predeterminazioni normative nell'imposizione reddituale*, op. cit., pag. 276 ss.
[163] L'art. 4, comma 1, del D.P.R. 195 del 31 maggio 1999 prevede l'inapplicabilità dei parametri «*nei confronti dei soggetti per i quali operano le cause di esclusione dagli accertamenti basati sugli studi di settore previste dall'articolo 10 della Legge 146/1998*».
[164] Sul punto, ANTICO G., *Studi di settore. Lo scostamento fra ricavi/compensi dichiarati e accertabili*, op. cit., pag. 93; MOGOROVICH S., *L'accertamento in base agli studi di settore*, in Impresa, 2007, pag. 854.
[165] Tale limite è stato elevato per l'aggiornamento dei valori monetari ai sensi dell'art. 1, comma 16, della Legge 296/2006. Viene stabilita questa soglia massima di ricavi dato che lo studio di settore non è in grado di valutare attendibilmente realtà di maggiori dimensioni.

che dichiarano ricavi sino a 7,5 milioni di euro, pur essendo nei loro confronti preclusa l'attività di accertamento basata sugli studi»[166];

- hanno un periodo d'imposta di durata diversa dai dodici mesi. Tale causa è venuta meno a partire dal periodo d'imposta 2007;
- hanno iniziato o cessato l'attività nel corso del periodo d'imposta oggetto della dichiarazione[167]. A partire dal periodo d'imposta 2006, la disposizione di cui al comma 1 si applica comunque in caso di cessazione ed inizio dell'attività da parte dello stesso soggetto entro sei mesi dalla data di cessazione e, in aggiunta, quando l'attività costituisce mera prosecuzione di attività svolte da altri soggetti[168];
- si trovano in un periodo di non normale svolgimento dell'attività[169]. Il contribuente, in tale situazione, dovrà compilare comunque il modello con i dati rilevanti ai fini degli studi di settore, indicando anche le motivazioni di svolgimento "non normale" dell'attività, al fine di permettere all'Agenzia delle entrate di valutare la sussistenza delle cause di esclusione dichiarate dal contribuente;

---

[166] BELOTTI R., QUARANTINI S., *Studi di settore: adeguamento al ricavo minimo e a quello puntuale*, op. cit., pag. 2419. Sulla stessa linea, VILLANI M., ATTOLINI S., *Come difendere il contribuente dagli studi di settore*, op. cit., pag. 128.

[167] Costituisce causa di esclusione dall'applicazione degli studi anche la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata. In caso di liquidazione, si ricorda che il periodo che la precede è considerato periodo di cessazione dell'attività.

[168] La ratio di questa previsione è identificabile nella «*volontà del legislatore di contrastare diffusi fenomeni evasivi da parte di quei contribuenti che si sottraggono alla compilazione degli studi di settore con chiusure fittizie dell'attività*» come riportato nella circolare n. 31/E del 22 maggio 2007 (paragrafo 4.1). VILLANI M., ATTOLINI S., *Come difendere il contribuente dagli studi di settore*, op. cit., pag. 129 precisa che «*il requisito dell'omogeneità è soddisfatto qualora le due attività siano contraddistinte dal medesimo codice attività, o per lo meno che i due diversi codici di attività appartengano al medesimo studio di settore*». Inoltre, relativamente all'omogeneità tra attività cessata ed attività riavviata successivamente, viene sostenuta una posizione contraria dall'autore Moretti. Esso ritiene sufficiente l'avvio di un'attività, ancorché diversa dalla preesistente, da parte dello stesso soggetto entro i sei mesi. Vedasi MORETTI P., *Revisione periodica e ampliamento della platea per gli studi di settore*, in Corriere tributario, 2007, pag. 192. Per quanto concerne *«la prosecuzione di attività svolte da altri soggetti»* l'Agenzia delle entrate, nella circolare n. 11/E del 16 febbraio 2007, ha indicato le seguenti situazioni: acquisto o affitto d'azienda; donazione o successione d'azienda; operazioni di trasformazione; operazioni di scissione e fusione d'azienda.

[169] A riguardo TOSI L., *Le predeterminazioni normative nell'imposizione reddituale*, op. cit., pag. 276; BELOTTI R., QUARANTINI S., *Studi di settore: adeguamento al ricavo minimo e a quello puntuale*, op. cit., pag. 2419 riportano le situazioni che possono rappresentare un periodo di non normale svolgimento dell'attività: contribuenti sottoposti a liquidazione ordinaria o a procedure concorsuali (liquidazione coatta amministrativa o fallimentare); che abbiano affittato l'unica azienda; che abbiano ristrutturato tutti i locali aziendali, dimodoché risulti impedito l'esercizio dell'attività; che abbiano sospeso l'attività ai fini amministrativi dandone comunicazione alla C.C.I.A.A.; che non abbiano iniziato l'attività produttiva prevista dall'oggetto sociale perché, ad esempio, la costruzione dell'impianto da utilizzare a tal fine si è protratta per cause non dipendenti dalla volontà dell'imprenditore, o perché non sono state rilasciate le necessarie autorizzazioni amministrative, o perché viene svolta esclusivamente un'attività di ricerca propedeutica allo svolgimento di altra attività produttiva (salvo l'ipotesi in cui tale attività non possa apportare un guadagno all'impresa), oppure, per i professionisti, perché si è verificata l'interruzione della professione per la maggior parte dell'anno a causa di provvedimenti disciplinari. Si cita, a titolo di esempio, la sentenza C.T.P. di Gorizia n. 60 del 2 febbraio 2005 in cui la gravidanza dell'imprenditrice è stata riconosciuta motivo sufficiente per configurare un periodo non normale di svolgimento dell'attività d'impresa.

- determinano il reddito con criteri di tipo forfetario. Essi sono comunque tenuti a «*compilare il modello per la comunicazione dei dati rilevanti per l'applicazione degli studi di settore con esclusione dei quadri relativi agli elementi contabili*»[170];
- esercitano un'attività di incaricati alla vendita a domicilio[171];
- presentano una categoria reddituale diversa da quella prevista nel quadro degli elementi contabili contenuto nel modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore approvato per l'attività esercitata[172].

Si nota che l'intervento legislativo attuato con la Legge 296/2006 ha limitato le cause di esclusione dall'applicazione degli studi, dato l'obiettivo di ampliarne l'ambito soggettivo.

Successivamente, con il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 28 dicembre 2012 (G.U. n. 303 del 31 dicembre 2012), insieme all'approvazione degli studi per alcune attività economiche del settore del commercio, è stata confermata l'inutilizzabilità diretta[173] dei risultati derivanti dall'applicazione degli studi, in sede di accertamento, nei confronti dei soggetti che:

- assumono la veste di società cooperativa a mutualità prevalente di cui all'art. 2512 c.c.;
- redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali;
- esercitano in maniera prevalente l'attività contraddistinta dal codice 64.92.01 – "Attività dei consorzi di garanzia collettiva fidi" e dal codice 66.19.40 – "Attività di Bancoposta";
- esercitano attività d'impresa per il periodo d'imposta in cui cessa di avere applicazione il regime dei contribuenti minimi[174]. Per tali contribuenti è previsto il solo obbligo di comunicare i dati rilevanti ai fini degli studi, i quali vengono utilizzati per la selezione delle posizioni da sottoporre a controllo;
- esercitano in maniera prevalente l'attività di "Affitto d'aziende" contraddistinta dal codice 68.20.02.

[170] Tratto dalla circolare ministeriale n. 110/E del 21 maggio 1999 (paragrafo 6.2). Inoltre, la stessa precisa che «*i dati comunicati con tali modelli saranno utilizzati per valutare se le caratteristiche strutturali dell'impresa siano coerenti con i ricavi dichiarati*». A titolo esemplificativo, si possono indicare gli esercenti attività di agriturismo e di allevamento.
[171] Già previsto dalla circolare n. 110/E del 21 maggio 1999.
[172] Vengono seguite le indicazioni riportate al punto 9.1 della circolare n. 58/E del 27 giugno 2002.
[173] Si veda la circolare n. 23/E del 15 luglio 2013.
[174] Disciplinato dall'art. 1, commi 96-117, della Legge 244 del 24 dicembre 2007. Vengono esaminati i contribuenti svolgenti attività d'impresa che, nel periodo d'imposta 2011, hanno ricorso al regime dei minimi e hanno cessato di ricorrervi per il periodo d'imposta 2012.

In seguito, rientrano tra i soggetti esclusi dall'applicazione degli studi anche i contribuenti che:

- fruiscono del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità[175];
- rientrano nel nuovo regime forfetario di cui alla Legge n. 190/2014[176].

Nonostante l'esistenza di tali cause di esclusione dall'attuazione della normativa, la compilazione del modello previsto per i soggetti cui si applicano gli studi di settore può essere richiesta, nei casi di cessazione dell'attività o in quelli di liquidazione ordinaria, ovvero di non normale svolgimento dell'attività, al fine di rilevare la presenza di ricavi o compensi non dichiarati ovvero di rapporti di lavoro irregolare[177]. Ai medesimi fini, rispetto ai contribuenti titolari di redditi d'impresa o di lavoro autonomo, per i quali non si applicano gli studi di settore, l'articolo 1, comma 19 della Legge 296/2006 ha altresì previsto l'applicazione di specifici indicatori di normalità economica, i quali verranno trattati in seguito.

2.2.2 Cause di inapplicabilità

A differenza delle cause di esclusione, comuni a tutti gli studi, le cause di inapplicabilità riguardano i contribuenti soggetti agli studi di settore e si differenziano sulla base del decreto di approvazione del relativo studio. Particolari condizioni di esercizio dell'attività potrebbero modificare il risultato della gestione rispetto a quanto stimato da Ge.Ri.Co. Per cui, in questi casi, gli studi non vengono applicati, ma, sulla base dell'articolo 4, comma 1, del D.P.R. n. 195 del 31 maggio 1999, viene previsto l'accertamento mediante i parametri.

In particolare, i soggetti per i quali è prevista l'inapplicabilità degli studi di settore sono:

- le società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate[178];
- le società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi[179].

Come previsto dalla circolare n. 23/E del 15 luglio 2014 (la quale riprende la circolare n. 110/E del 21 maggio 1999) le cause di inapplicabilità nei confronti dei soggetti di cui sopra

[175] Come precisato dalla circolare n. 8/E del 16 marzo 2012, i contribuenti che usufruiscono dal 2012 del regime degli "ex minimi", di cui all'art. 27, comma 3, del D.L. n. 98/2011, sono soggetti agli studi di settore.
[176] Si legga la circolare n. 6/E del 19 febbraio 2015 (paragrafo 9).
[177] ANTICO G., *Studi di settore. Lo scostamento fra ricavi/compensi dichiarati e accertabili*, op. cit., pag. 94.
[178] MOGOROVICH S., *L'accertamento in base agli studi di settore*, op. cit., pag. 855.
[179] È previsto altresì il conseguente esonero dalla presentazione della comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi.

sono giustificabili in quanto si tratta di attività non influenzate da logiche di mercato, per cui fortemente caratterizzate dal fine mutualistico perseguito. Infatti, le realtà con fini mutualistici si differenziano da quelle con scopo di lucro anche relativamente alla struttura organizzativa e gestionale.

È opportuno precisare che per le cooperative a mutualità esclusiva, ovvero quelle citate poc'anzi, vige una causa di inapplicabilità degli studi di settore a fini accertativi, anche se il D.M. 16 marzo 2011 ha previsto l'utilizzabilità degli studi unicamente per selezionare i soggetti da sottoporre a controllo. Invece, le società cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente, le quali nonostante non abbiano il requisito della mutualità prevalente mantengano la tipica funzione sociale, sono accertabili sulla base degli studi di settore in quanto considerate al pari di tutte le altre società commerciali[180].

Ulteriori cause di inapplicabilità degli studi si possono rilevare[181]:

- nel settore del commercio, qualora l'esercizio dell'attività d'impresa sia svolto attraverso l'utilizzo di più punti di produzione e di vendita, a meno che non sia stata tenuta annotazione separata[182] dei dati strutturali e contabili con riferimento alle diverse unità e la presenza delle stesse non costituisca una *«caratteristica fisiologica dell'attività esercitata»*[183];
- nel settore delle manifatture, nel caso di svolgimento dell'attività d'impresa mediante più punti di produzione e di vendita in locali non contigui a quelli di produzione, per i quali non è stata tenuta annotazione separata e non si tratti di una particolarità dell'attività svolta, altrimenti la causa di inapplicabilità verrebbe superata;
- nel caso di esercizio di due o più attività d'impresa, non rientranti nel medesimo studio di settore, nell'eventualità che i ricavi dichiarati relativi alle attività prevalenti superino il 20% dell'ammontare di ricavi complessivo presenti in dichiarazione.

2.3 I cluster

Proseguendo l'analisi della formazione degli studi si nota che l'attività di elaborazione dei dati raccolti risulta particolarmente difficoltosa in quanto potrebbe far sorgere problemi di

[180] VILLANI M., ATTOLINI S., *Come difendere il contribuente dagli studi di settore*, op. cit., pag. 134.
[181] Si rimanda al paragrafo relativo alle imprese "multiattività" e "multipunto" della presente trattazione.
[182] L'obbligo di annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi è previsto dall'art. 10, comma 8, della Legge 146/1998.
[183] CAPOLUPO S., *Manuale dell'accertamento delle imposte*, Ipsoa Editore, Milano, 2015, pag. 1820 ss.

attendibilità degli stessi trattandosi di un'autodichiarazione da parte dei contribuenti[184]. Inizialmente, i dati raccolti consentono la creazione di un primo modello statistico che per ciascuna attività economica, in seguito all'analisi delle variabili contabili e strutturali, individua gruppi omogenei di imprese o di esercenti arti e professioni, i c.d. "*cluster"*. Tali caratteristiche strutturali, attribuibili ad ogni singolo settore, dovrebbero essere identificate preliminarmente da parte dell'Ufficio in modo da collocarvi, in un secondo momento, i contribuenti che ne risultassero in possesso.

I cluster, per l'appunto, si possono inquadrare in aggregati di contribuenti aventi le medesime caratteristiche operanti in un contesto "normalizzato"; infatti nella loro formazione vengono considerati elementi come l'organizzazione interna, l'area di mercato, il tipo di clientela e altri fattori caratterizzanti l'attività in un'ottica di "normalità economica". Per questo motivo vi è l'obbligo di presentare, contestualmente alla dichiarazione dei redditi, un modello con cui comunicare i dati contabili ed extracontabili utili alla fase di elaborazione degli studi. In questo modo si configura la c.d. "*cluster analysis"*[185].

Si tratta di un inizio molto importante per l'attività di accertamento del reddito in quanto gli studi di settore elaborano le stime in base a questi aggregati per cui risultano di grande utilità per l'individuazione della relazione matematica tra le caratteristiche dell'attività e il livello presunto di ricavi o compensi. In questo senso l'art. 62-*bis* del D.L. 331/1993, in origine, disponeva l'identificazione di

> *campioni significativi di contribuenti appartenenti ai medesimi settori da sottoporre a controllo allo scopo di individuare elementi caratterizzanti l'attività esercitata, con particolare riferimento agli acquisti di beni e servizi, ai prezzi medi praticati, ai consumi di materie prime e sussidiarie, al capitale investito, all'impiego di attività lavorativa, ai beni strumentali impiegati, alla localizzazione dell'attività e ad altri elementi significativi in relazione all'attività esercitata*.

[184] In ogni caso, l'Amministrazione finanziaria può verificare l'integrità e l'esattezza dei dati attraverso l'esercizio dei poteri istruttori, sebbene venga sempre ponderato il rischio di utilizzare modelli statistico-matematici viziati *ab origine*, infatti, qualora i contribuenti comunichino dati imprecisi o incompleti, anche gli studi risulterebbero non veritieri.

[185] Tale operazione viene anche detta *clustering*. Sul punto, GIORGI M., *L'accertamento basato su studi di settore: obbligo di motivazione ed onere della prova*, in Rassegna tributaria, 2001, pag. 666. Si puntualizza che l'ottica di omogeneizzazione dev'essere assicurata all'interno dei gruppi, «*garantendo nel contempo che tra cluster e cluster vi sia la massima disomogeneità*» come riporta SONDA M., *L'errata "clusterizzazione" e la sopravvenuta evoluzione dello studio di settore ne pregiudicano l'efficacia accertativa*, in Rivista di giurisprudenza tributaria, 2013, pag. 71. Sulla stessa linea si veda PERLI F., BARZANÒ A., *Studi di settore*, op. cit., pag. 57 per cui «*ciascun studio di settore individua all'interno del medesimo settore diversi cluster o gruppi omogenei e ognuno di questi cluster accomuna contribuenti aventi analoghe caratteristiche diverse da quelle di altri contribuenti appartenenti ad altri cluster nonostante svolgano la stessa attività*».

In concreto, il procedimento di "*clustering"* avviene classificando le imprese

> *in base ai possibili modelli organizzativi, alle diverse tipologie di clientela, all'area di sviluppo, alle diverse modalità di espletamento dell'attività (tipo di prodotto, servizi offerti), etc. […] utilizzando le informazioni relative alle strutture operative, al mercato di riferimento e a tutti quegli elementi specifici che caratterizzano le diverse realtà economiche e produttive di un'impresa*[186].

Procedendo in questi termini, l'attività di suddivisione dei contribuenti in gruppi omogenei risulta difficile, poiché i soggetti sembrano appartenere a più "*cluster"*[187]. Ebbene, in talune situazioni, è previsto che la destinazione avvenga in modo frazionato, ossia valutando la percentuale di assoggettamento a ciascun cluster[188]. Sotto questo aspetto, si esaminano contesti c.d. "intermedi", affinché l'imputazione di ricavi o compensi stimati risulti il più possibile corrispondente alla realtà.

Una volta suddivisi i contribuenti, il ragionamento induttivo si concretizza nella determinazione della funzione di ricavo tenendo conto del legame esistente tra variabili indipendenti - ovvero i dati contabili e strutturali - e la variabile dipendente, ossia il volume dei ricavi o compensi riferibile ai soggetti appartenenti al "*cluster"*[189]. In quest'ottica non sono stati utilizzati tutti i dati a disposizione, ma solamente quelli dei contribuenti reputati dall'Ufficio come possessori di un carattere di *«normalità economica»*[190]. Tuttavia lo sviluppo degli studi di settore, per quanto riguarda le realtà svolgenti lavoro autonomo, risulta più problematico, in quanto i risultati economici di tali attività sono condizionati da caratteristiche soggettive, per cui appaiono meno identificabili rispetto a quelli di imprese più

---

[186] L'iter formativo degli studi di settore è riportato nella circolare del Ministero delle finanze n. 110/E del 21 maggio 1999.

[187] PERLI F., BARZANÒ A., *Studi di settore*, op. cit., pag. 57 evidenzia che lo studio di settore tiene conto di queste situazioni intermedie altrimenti fornirebbe un'errata rappresentazione della realtà.

[188] AIUDI B., *Giocati dai numeri. Ovvero, dagli studi di settore*, op. cit., pag. 594 prevede il calcolo di una serie di ricavi in relazione a ciascun cluster utilizzando le variabili indipendenti di ogni soggetto verificato e, successivamente, la media ponderata degli stessi sulla base della probabilità di appartenenza a ciascun gruppo omogeneo.

[189] TESAURO F., *Istituzioni di diritto tributario. Parte generale*, op. cit., pag. 222 sostiene che la relazione matematica pondera le caratteristiche dell'attività (quali il capitale investito, i prezzi ordinari praticati, il costo medio di acquisto di beni e servizi, il numero di addetti, etc.) per stimare l'ammontare presunto dei ricavi o compensi. È bene precisare che gli studi di settore individuano un'indicazione dei ricavi o compensi, non del reddito del contribuente in oggetto.

[190] È necessario tener conto del concetto di *«normalità»* attribuito allo studio di settore che si intende applicare, ragion per cui viene verificata ogni singola situazione produttiva stimata la quale non deve presentare caratteristiche tali da poterla ritenere *«non normale»* sotto il profilo economico. Sul punto BEGHIN M., *Il rapporto tra studi di settore, accertamento sintetico e sintetico-reddittometrico*, in Corriere tributario, 2013, pag. 403 individua la funzione di *«normalità economica»* ai dati risultanti dagli studi di settore. Anche l'Agenzia delle entrate, nella circolare n. 5 del 23 gennaio 2008, ravvisa negli studi uno strumento fondato sulla normalità economica.

standardizzate. Pertanto, procedendo in questi termini sono stati esclusi tutti i soggetti le cui risultanze in termini di reddito non sono state ritenute considerevoli, ovvero sono stati eliminati gli *"outliers"*, i quali consistono in dati esterni ad un determinato intervallo di valori stabilito in precedenza o comunque corrispondenti ad eventi anomali[191].

Relativamente al procedimento di formazione degli studi anche la sfera degli indici di redditività territoriale ha assunto la sua importanza, sicché variabili come il benessere economico, il grado di sviluppo del sistema economico locale, il grado di competizione dei mercati locali, la specializzazione produttiva, sono state opportunamente valutate, in quanto suscettibili di condizionare i ricavi delle attività rientranti nei vari settori economici[192]. Tuttavia, il punto critico rilevabile in suddetto sistema riguarda la quantità di variabili considerate, la quale ha reso meno precisa l'operazione di "*clustering"*[193]. Sul punto, si sosteneva che il procedimento in esame, come predisposto dal Ministero, dimostrava una mera astrazione non avendo prodotto un effettivo e puntuale frazionamento dei contribuenti.

Pertanto, si è giunti a definire che un'errata *clusterizzazione* statistica può determinare «*effetti del tutto fuorvianti in termini di ricavi attesi, in quanto determina lo spostamento del contribuente, sul piano classificatorio prima, e del risultato, poi, dal raggruppamento più aderente alle sue caratteristiche strutturali a un altro del tutto differente*»[194].

In conclusione, alla luce di quanto esposto, si ritiene che la "*cluster analysis"* assuma un peso rilevante anche sotto il profilo della trasparenza nel rapporto tra Fisco e contribuente e, in tale prospettiva, risulta particolarmente importante comprendere «*se lo studio di settore è correttamente applicato o al contrario attribuisce al contribuente un profilo non rispondente alle sue caratteristiche»*[195].

---

[191] A riguardo MAGISTRO L., *Le nuove versioni "evolute" rendono più attendibili le risultanze degli studi di settore*, in Corriere tributario, 2004, pag. 2351 sostiene che, per diversi studi di settore, la percentuale dei questionari concretamente utilizzata è inferiore al 50%.

[192] AIUDI B., *Giocati dai numeri. Ovvero, dagli studi di settore*, op. cit., pag. 593 riporta che le preliminari selezioni sulle quali si è basato il Ministero nella costruzione degli studi di settore «*potrebbero aver ridotto il campione dei soggetti appartenenti a ciascun cluster ad un numero troppo esiguo, come tale insufficiente per elaborare una funzione statistica*».

[193] Si veda la nota 23 in FALSITTA G., *Manuale di diritto tributario. Parte speciale*, op. cit., pag. 753 per cui «*la riduzione del numero di variabili prese in considerazione corrisponde all'esigenza di assicurare maggior precisione nella fase di rilevazione delle stesse*».

[194] SONDA M., *L'errata "clusterizzazione" e la sopravvenuta evoluzione dello studio di settore ne pregiudicano l'efficacia accertativa*, op. cit., pag. 71.

[195] PERLI F., BARZANÒ A., *Studi di settore*, op. cit., pag. 57. Infatti, nelle note tecniche di ogni studio di settore sono descritte, in modo preciso, tutti i cluster cosicché il contribuente possa conoscere il proprio o i propri profilo/i di assegnazione.

2.4 Analisi della territorialità: gli studi su base regionale e comunale

Ai fini di una corretta elaborazione degli studi di settore viene attribuita una valenza assai significativa all'analisi delle caratteristiche dello sviluppo socio-economico dell'area territoriale in cui il soggetto opera, per cui vengono esaminati, in particolare, il livello dei prezzi, le condizioni e le modalità operative, le infrastrutture esistenti e utilizzabili, la capacità di spesa e la tipologia dei fabbisogni[196]. Questi aspetti rispondono alla necessità di collegare il soggetto alla realtà produttiva che più lo rispecchia in termini di attitudine alla realizzazione dei ricavi.

L'articolo 1 del D.M. 30 marzo 1999 individua le *«aree territoriali omogenee»* sulla base delle quali sviluppare le modalità di applicazione degli studi, considerando principalmente il luogo in cui viene svolta l'attività economica ed il grado di benessere, il livello di qualificazione professionale e la struttura economica ad esso connessi. La proposta di legge n. 3087 del 27 settembre 2007 ha seguentemente proposto di porre i risultati degli studi di settore ancora più aderenti alla realtà mediante una nuova articolazione territoriale degli osservatori stessi con rispettiva attribuzione di nuove funzioni. Di conseguenza, in ottica di attuazione del federalismo fiscale, a decorrere dal 1 gennaio 2009, gli studi di settore vengono elaborati su base regionale e comunale, come previsto dal comma 19 dell'art. 83, del D.L. n. 112 del 25 giugno 2008.

L'Agenzia, con la precedente circolare n. 58/E del 26 ottobre 2007, ha chiarito i compiti, nonché le modalità di funzionamento degli osservatori nell'ambito della regione di riferimento. In sostanza, essi devono monitorare le realtà economiche locali e raccogliere dati ed informazioni utili ai fini dell'applicazione degli studi in fase di accertamento.

È evidente l'estrema rilevanza dell'elemento territoriale, poiché «*dallo stesso possono derivare, a parità di ogni altra condizione di esercizio dell'attività, considerevoli differenze in termini di ricavi o compensi*»[197]. Infatti, la circolare del 2007 si esprime in questi termini sul tema: «*la domanda ed il costo dei fattori produttivi hanno una stretta correlazione con il luogo ove la specifica attività è collocata per cui, a parità di ogni altra condizione, la realtà territoriale può incidere notevolmente sulla capacità del singolo soggetto di produrre ricavi o compensi, sulla struttura dei costi, e, di conseguenza, sul reddito*». Tuttavia, gli osservatori regionali si adoperano nella migliore individuazione, a livello territoriale, dei soggetti che

[196] PERLI F., BARZANÒ A., *Studi di settore*, op. cit., pag. 43.
[197] VILLANI M., ATTOLINI S., *Come difendere il contribuente dagli studi di settore*, op. cit., pag. 111. A titolo esemplificativo, si pensi alla capacità di spesa della singola zona territoriale esaminata, alle infrastrutture esistenti ed utilizzabili, alla tipologia dei fabbisogni ed al livello dei prezzi.

esercitano l'attività in condizioni di normalità economica, sulla base delle circolari n. 31/E e 38/E del 2007[198].

L'analisi viene condotta seguendo un programma ben definito, in modo compatibile con quanto previsto dall'art. 62-*bis* del D.L. n. 331/1993: per cui si parte dall'individuazione di una serie di indicatori che colgano con attenzione gli aspetti sopra illustrati e, successivamente, si predispongono le aree territoriali omogenee in relazione a questi ultimi. Dopodiché, si procede con la selezione di «*campioni significativi di contribuenti appartenenti ai medesimi settori da sottoporre a controllo*».

È stato in seguito emanato il D.M. del 19 maggio 2009, il quale prevede che gli studi su base regionale o comunale devono essere elaborati progressivamente entro il 31 dicembre 2013[199], considerando anche l'art. 10-*bis* della Legge n. 146/1998. Peraltro l'art. 2 del D.M. citato precisa che il processo di elaborazione degli studi deve peraltro tenere conto[200]:

- del grado di differenziazione a livello territoriale dei prezzi e delle tariffe relativi alle prestazioni di servizi o cessioni di beni operate dalle imprese e dagli esercenti arti e professioni e dei costi di approvvigionamento dei fattori impiegati nel processo produttivo;
- del grado di differenziazione a livello territoriale dei modelli organizzativi che caratterizzano la specifica attività economica.

In seguito l'art. 3, al fine di garantire l'effettiva partecipazione dei comuni al procedimento di elaborazione degli studi, prevede che essi debbano contribuire alla determinazione di «*specifiche condizioni di esercizio delle attività economiche a livello locale, rilevanti sia ai fini della revisione degli studi di settore che della relativa applicazione in sede di accertamento*». A tal fine, tra gli osservatori regionali[201], ci dev'essere un rappresentante dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani.

---

[198] Nella circolare n. 38/E del 2007 (ed, in seguito, nella circolare n. 58/E del 2007) è stato evidenziato che lo svolgimento dell'attività in condizioni di marginalità economica può essere determinato da una serie di fattori risultanti dall'analisi economica, per cui «*l'attività effettuata dagli osservatori regionali potrebbe contribuire all'individuazione di ulteriori elementi, nonché alla migliore e concreta definizione di quelli già individuati*».

[199] L'art. 83, comma 20, del D.L. n. 112/2008 (convertito nella Legge n. 133 del 2008) riporta che «*con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di attuazione del comma 19, prevedendo che l'elaborazione su base regionale o comunale avvenga con criteri di gradualità entro il 31 dicembre 2013 e garantendo che alla stessa possano partecipare anche i comuni, in attuazione della previsione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248*».

[200] Vedasi VILLANI M., ATTOLINI S., *Come difendere il contribuente dagli studi di settore*, op. cit., pag. 108.

[201] Istituiti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate dell'8 ottobre 2007. Con tale provvedimento sono stati contestualmente soppressi gli osservatori provinciali che erano stati istituiti con il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate del 15 aprile 1999.

È altresì intervenuta la circolare n. 34/E del 18 giugno 2010, nella quale l'Agenzia delle entrate ha previsto che «*la numerosità delle imprese riconducibili ad un determinato cluster sia sufficientemente alta, al fine di garantire la significatività statistica del dato analizzato*».

Sulla base di queste indicazioni sono stati elaborati 408 differenti gruppi omogenei di imprese e, di conseguenza, per ogni gruppo omogeneo e per ciascuna regione sono state determinate le funzioni di ricavo, in modo tale da registrare complessivamente 408 "funzioni regionali" di ricavo. Successivamente sono stati predisposti gli aggiornamenti necessari per un'attendibile analisi territoriale e, per alcuni studi di settore, sono state attuate delle modifiche delle variabili e dei rispettivi coefficienti della funzione di ricavo e dei coefficienti di determinazione dei maggiori ricavi per l'applicazione degli indicatori di normalità economica[202].

In conclusione, si può sostenere che solamente così inquadrati gli studi e tutti gli aspetti ad essi correlati potranno consentire al "sistema-Paese" di possedere uno strumento che rilevi le attività presenti sul territorio, distinguendole per settori e localizzazione, affinché si possa trarre un vantaggio economico da tale gestione.

2.5 Gli indicatori di normalità economica

L'Agenzia delle entrate nello svolgimento dell'attività di analisi delle informazioni raccolte dai contribuenti porge una particolare attenzione alle modalità di esercizio dell'attività d'impresa o di lavoro autonomo. Dopo aver inquadrato l'istituto nella sua formazione matematico-statistica, nell'analisi condotta tramite gli studi di settore occorre sempre tenere presente la proporzionalità del risultato prodotto e l'autenticità delle stime elaborate. A tal proposito risulta opportuno che gli indici utilizzati siano costantemente monitorati, al fine di rafforzare la relazione esistente tra variabili contabili e fattori di tipo strutturale relativi alle caratteristiche esogene e endogene dell'organizzazione[203]. L'articolo 10-*bis* della Legge 146/1998, introdotto dalla Legge 296/2006, al secondo comma, prevede che si tenga conto anche di *«valori di coerenza»*, risultanti da specifici indicatori definiti da ciascuno studio rispetto a comportamenti considerati "normali" per il relativo settore economico. Il contesto normale viene comparato con l'effettiva situazione del contribuente in

[202] Vedasi il D.M. del 26 aprile 2012 relativamente allo studio di settore VM05U (Commercio al dettaglio di abbigliamento, calzature e pelletterie ed accessori). VILLANI M., ATTOLINI S., *Come difendere il contribuente dagli studi di settore*, op. cit., pag. 112 ss.

[203] TAVONE F., ROGATI A., *L'Agenzia chiarisce la disciplina degli studi di settore*, op. cit., pag. 1993. Inoltre, tali elementi devono essere «*in grado di incidere in modo decisivo sulla capacità produttiva e reddituale dei contribuenti*».

oggetto. Un'eventuale differenza dalla soglia di normalità fa emergere una rappresentazione erronea della realtà ad opera del dichiarante[204], la quale potrebbe partire da un'imprecisa gestione dell'attività.

È altresì previsto, in via transitoria, che si prendano in esame «*specifici indicatori di normalità economica, di significativa rilevanza, idonei alla individuazione di ricavi, compensi e corrispettivi fondatamente attribuibili al contribuente in relazione alle caratteristiche e alle condizioni di esercizio della specifica attività svolta*»[205]. Per di più, l'articolo 1 della Legge 296/2006, al comma 14-*bis*[206], definisce "sperimentale" la natura di tali indicatori. La loro valenza (solo transitoria), invece, è stata confermata anche dalla circolare dell'Agenzia delle entrate n. 31/E del 22 maggio 2007.

Più precisamente, gli indicatori di normalità economica, disciplinati dal D.M. 20 marzo 2007, per le attività d'impresa sono:

- il rapporto tra costi di disponibilità dei beni mobili strumentali e valore degli stessi;
- la rotazione del magazzino o durata delle scorte;
- il valore aggiunto per addetto;
- la redditività dei beni mobili strumentali.

Mentre, gli indicatori per le attività professionali sono: il rapporto ammortamenti su valore storico dei beni mobili strumentali, la resa oraria per addetto (dipendenti e collaboratori del lavoratore autonomo) e la resa oraria del professionista[207].

Questi indicatori formano parte costitutiva degli studi di settore ed integrano, perciò, lo schema generale di accertamento che utilizza tale strumentazione giuridica. Infatti, la stessa circolare n. 31/E del 2007 chiarisce che gli Uffici dovranno analizzare con precisione la posizione ricoperta da ogni singolo contribuente, qualora vi sia uno scostamento rilevante tra i ricavi o i compensi dichiarati e quelli risultanti dallo studio di settore applicato, *«anche con*

[204] Il tutto è finalizzato ad ottenere indebiti vantaggi fiscali.

[205] Come riporta l'art. 1, comma 14, della Legge 296/2006. Sul punto GAFFURI A. M., *Studi di settore e normalità economica*, op. cit., pag. 1410 precisa che i medesimi indicatori «*individuano il normale rapporto matematico esistente tra taluni elementi della struttura organizzativa, calcolato facendo riferimento alla consistenza di questi elementi ordinariamente riscontrabile nel settore di appartenenza dell'impresa o del professionista*». TAVONE F., ROGATI A., *L'Agenzia chiarisce la disciplina degli studi di settore*, op. cit., pag. 1994 li distingue in: *specifici indicatori di coerenza economica da applicare agli studi in revisione e indicatori di normalità economica relativi a tutti gli studi in vigore*.

[206] Introdotto dall'art. 15, comma 3 bis, D.L. 81 del 2 luglio 2007.

[207] Sul tema si veda CORASANITI G., *La natura giuridica degli studi di settore ed il problema dell'onere della prova*, op. cit., pag. 24 ss; GAFFURI A. M., *Studi di settore e normalità economica*, op. cit., pag. 141; ANTICO G., *Gli studi di settore. Gli indicatori approvati giocano sia in sede di dichiarazione che di accertamento*, in Il Fisco, 2007, pag. 2778.

riferimento ai maggiori ricavi o compensi ricavati dall'attuazione di singoli indicatori di normalità economica»[208].

Relativamente alla modalità applicativa, la divergenza viene valutata prendendo in considerazione due livelli di ricavi o compensi: il livello *«minimo»*, tratto dall'applicazione degli studi di settore tenuto conto degli indicatori di normalità economica, e il livello *«puntuale»* di riferimento, derivante dall'attuazione degli studi senza tener conto delle risultanze degli stessi indicatori[209].

L'applicazione di tali indicatori agli studi di settore viene sempre effettuata tramite il sistema Ge.Ri.Co., per cui i maggiori ricavi o compensi stimati sulla base degli indicatori vengono sommati ai risultati tratti dalla tradizionale formula induttiva elaborata dal software. Per la precisione, i potenziali maggiori ricavi o compensi si sommano al ricavo/compenso puntuale ed al ricavo/compenso minimo calcolato applicando la funzione di stima in relazione allo specifico studio di settore[210]. Si perviene, di conseguenza, ad un unico valore di riferimento, per cui la "non congruità" del soggetto si attesta nel caso in cui i ricavi o compensi dichiarati siano inferiori al livello minimo derivante dall'elaborazione dello studio di settore inclusivo degli indicatori di normalità[211] o, se di ammontare più elevato, al livello puntuale di riferimento senza tener conto degli indicatori medesimi. In questo caso, in base al D.M. del 20 marzo 2007, gli accertamenti di cui all'art. 10 della Legge 146/1998 nei confronti di tali contribuenti non possono essere effettuati.

Un aspetto che merita particolare attenzione riguarda il carattere astratto assunto dagli indicatori visto il riferimento degli stessi ad ogni specifico settore economico. Sarebbe più opportuno orientare lo sviluppo di suddetti indicatori «*verso le caratteristiche specifiche dei singoli cluster, piuttosto che generalizzarli all'intero settore economico mappato dallo studio,*

---

[208] In quest'attività di indagine ricostruttiva l'Ufficio dovrà depurare il contribuente dai maggiori ricavi o compensi originati dall'utilizzo di indicatori inattendibili.

[209] Sul punto si veda PERLI F., BARZANÒ A., *Studi di settore*, op. cit., pag. 131.

[210] A riguardo, si veda CORASANITI G., *La natura giuridica degli studi di settore ed il problema dell'onere della prova*, op. cit., pag. 25. Per giunta, aggiunge, che «*in caso di incoerenza ad uno o più indicatori di normalità economica, il ricavo o compenso puntuale e quello minimo saranno maggiorati in funzione di tale situazione di incoerenza*». Infine, la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 44/E del 29 maggio 2008 ha precisato che i suddetti indicatori influiscono sulla valutazione della congruità del contribuente, «*incrementando la stima dei maggiori ricavi o compensi, in presenza di anormalità rispetto a uno o più parametri*». Si veda, per l'appunto, BELOTTI R., QUARANTINI S., *Studi di settore: adeguamento al ricavo minimo e a quello puntuale*, op. cit., pag. 2421. Per di più, a pag. 2423, definisce il ricavo puntuale come «*quel ricavo medio ottenuto dalle imprese/professionisti, applicando la funzione ricavo alle variabili identificate dall'analisi statistica*» e il ricavo minimo come «*quel ricavo possibile determinato dall'elaborazione che sta alla base del risultato di Ge.Ri.Co*.».

[211] PERLI F., BARZANÒ A., *Studi di settore*, op. cit., pag. 131 evidenzia che «*l'incoerenza rispetto a tali indicatori incide sulla congruità dei ricavi*».

al fine di produrre valori di riferimento effettivamente ed efficacemente idonei a rappresentare la reale capacità contributiva dei soggetti interessati»[212].

Una differenza riscontrabile con l'accertamento induttivo mediante studi di settore è stabilita nell'obbligo per l'Ufficio di accompagnare agli elementi conoscitivi - tratti dagli indicatori - altri mezzi di prova, quindi nell'inidoneità degli indicatori a fornire dati sufficienti a fondare, in modo autonomo, una rettifica da parte dello stesso[213]. In effetti, il comma 14-*ter* dell'art. 1 della Legge 296/2006 precisa che i soggetti evidenziati «*non sono soggetti ad accertamenti automatici e in caso di accertamento spetta all'Ufficio accertatore motivare e fornire elementi di prova per gli scostamenti riscontrati*».

2.5.1 Particolari indicatori utilizzati nell'attività di analisi delle informazioni

Come abbiamo appena esaminato, gli indicatori di normalità economica su cui si basa l'attività di verifica dell'Agenzia delle entrate sono previsti specificamente per ogni studio di settore, in relazione alle particolarità che caratterizzano i vari contesti. Ovviamente la verifica viene effettuata prendendo come riferimento il carattere di "normalità" per ogni comparto di attività economica.

L'indicatore «r*apporto tra costi di disponibilità dei beni mobili strumentali e valore degli stessi*» delinea un fenomeno di infedele indicazione dei dati da parte del contribuente qualora si ravvisi un'incoerenza tra *«i costi sostenuti in relazione alla disponibilità dei beni strumentali ed il valore esposto per questi ai fini dell'applicazione degli studi di settore»*[214].

Un altro indicatore significativo che viene analizzato in fase di verifica della congruità dei ricavi è il «*valore aggiunto per addetto*», costituito dal rapporto tra valore aggiunto dell'impresa e numero di addetti. Tale indicatore confronta il valore dichiarato dal contribuente con il livello di valore minimo individuato per ogni singolo studio, prendendo in considerazione anche l'ambito territoriale in cui viene svolta l'attività d'impresa. Affinché vengano colte le differenze territoriali in modo adeguato, sono stati utilizzati i risultati derivanti dalle analisi condotte ai fini dell'applicazione degli studi di settore[215].

---

[212] TAVONE F., ROGATI A., *L'Agenzia chiarisce la disciplina degli studi di settore*, op. cit., pag. 1994.

[213] Ai sensi dell'art. 1, comma 252, della Legge 244 del 24 dicembre 2007 (Finanziaria 2008), gli esiti degli indicatori in esame non possono mai essere recepite in modo automatico e integrale in un atto impositivo. Sul punto si veda GAFFURI A. M., *Studi di settore e normalità economica*, op. cit., pag. 1411.

[214] CARDILLO M., *L'accertamento di maggiori ricavi e compensi sulla base degli studi di settore*, in BORIA P., *Studi di settore e tutela del contribuente*, Giuffrè Editore, Milano, 2010, pag. 74.

[215] *Ivi*, pag. 77.

Viene altresì approfondito lo studio valutando l'indicatore relativo alla «*redditività dei beni strumentali mobili*» che permette di valutare la dinamica reddituale delle immobilizzazioni materiali; quello relativo «*all'incidenza del costo del venduto e del costo per la produzione di servizi sui ricavi*» avente l'obiettivo di reprimere i casi di manipolazione dei dati riguardanti i costi variabili di produzione; e quello attinente «*all'incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi*» il quale analizza elementi di costo non direttamente correlabili ai ricavi di congruità. Per quanto riguarda le attività professionali si aggiunge l'indicatore «*resa oraria per addetto*» o «*resa oraria del professionista*», il cui valore viene similmente comparato con le relative soglie minime di coerenza.

Con riferimento all'attività d'impresa, l'ambito che maggiormente ha fatto sorgere delle anomalie tra quanto dichiarato dal contribuente e quanto stimato sulla base del software di applicazione degli studi riguarda la gestione delle rimanenze di magazzino. Gli indicatori utilizzati a tal fine sono la «*rotazione del magazzino*» oppure la «*durata delle scorte*», i quali permettono parimenti una ricostruzione attendibile dell'entità delle rimanenze di anno in anno. Nell'ultimo periodo sono stati registrati dei miglioramenti con riferimento all'attività di analisi dei dati, i quali hanno portato una significativa innovazione sul tema.

La circolare ministeriale n. 31/E del 22 maggio 2007 ha affermato che l'indicatore si può utilizzare al verificarsi di una duplice condizione:

- deve risultare una grave incoerenza dall'applicazione dell'opportuno indicatore di coerenza impiegato[216];
- risulti un valore delle "rimanenze finali" di merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie e semilavorati superiore al relativo valore delle "esistenze iniziali".

La successiva circolare ministeriale n. 44/E del 29 maggio 2008 ha precisato che entrambi gli indicatori possono trovare applicazione nell'analisi della coerenza. Per cui la scelta dell'indicatore più opportuno dipende da quanto previsto dallo studio di settore pertinente riguardo alla gestione del magazzino.

Sulla base di questi dati il valore di costo del venduto viene aumentato di una quantità pari alla differenza tra le rimanenze finali dichiarate ed il maggior valore tra «*il valore normale delle rimanenze finali e l'ammontare delle esistenze iniziali dichiarate dal contribuente*»[217]. In questo modo si ottiene il nuovo valore di costo del venduto che si pone come parametro di

[216] Nel caso in cui sia inferiore alla soglia minima di coerenza o, rispettivamente, superiore alla soglia massima ammissibile derivante dall'applicazione dello studio di settore. Sul punto, ROMANO A., *Avvisi di irregolarità per studi di settore: gli scostamenti del magazzino nel mirino del Fisco*, in www.commercialistatelematico.com, 3 luglio 2008.

[217] ROMANO A., *Avvisi di irregolarità per studi di settore: gli scostamenti del magazzino nel mirino del Fisco*, op. cit.

riferimento per effettuare l'analisi della congruità e arrivare alla determinazione dei maggiori ricavi da normalità economica. Quest'ultimi sono pari alla differenza tra il ricavo puntuale di riferimento derivante dall'applicazione dell'analisi della congruità con il nuovo valore di costo del venduto e il corrispondente ricavo puntuale di riferimento di partenza sulla base dei dati dichiarati dal contribuente.

Anche recentemente il tema ha assunto una notevole rilevanza: al superamento delle soglie previste, il contribuente viene automaticamente inserito in particolari liste selettive e di tale collocazione viene informato mediante la notifica di una lettera di anomalia da parte dell'Ufficio[218]. È opportuno che il contribuente gestisca in modo appropriato la situazione e provveda a fornire una giustificazione attendibile in relazione all'anomalia riscontrata: si possono infatti individuare delle cause giustificative dell'eventuale non congruità per cui una "durata delle scorte" anomala potrebbe derivare da consistenti approvvigionamenti "debitamente documentati" di beni di magazzino, realizzati in circostanze di favorevoli condizioni di mercato; da considerevoli riduzioni della clientela di riferimento; o da altre particolari situazioni[219].

Il contesto attuale di crisi si presenta come una chiara giustificazione dell'irregolare andamento del magazzino; infatti si assiste a situazioni di perdita della clientela o permanenza di merci e prodotti invenduti dovuta ad una contrazione delle vendite. Sul punto, la sentenza n. 2831 del 24 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento avvalora questa tesi sostenendo infondata la quantificazione di un maggior ricavo sulla base della verifica riduttiva effettuata dall'Amministrazione, essendosi limitata alla semplice analisi dell'eccessiva durata delle scorte senza entrare nel merito della questione.

In seguito alla verifica operata dall'Ufficio data l'incoerenza e l'incongruenza con gli studi di settore, il contribuente che riceve quest'avviso di irregolarità ha la possibilità di adeguarsi presentando una dichiarazione integrativa per l'annualità esperibile di accertamento oppure di adeguarsi in sede di dichiarazione del periodo d'imposta successivo. In caso contrario l'Agenzia inoltrerà al contribuente l'avviso di accertamento per l'incompatibilità ravvisata in fase di controllo dichiarativo.

Rilevante in questa sede è anche il tenore di vita del contribuente; però c'è da precisare che, al fine di stimare l'effettiva capacità reddituale di ogni soggetto, l'Amministrazione

[218] Sul punto PEGORIN L., RANOCCHI G.P., *Gerico setaccia scorte e magazzino*, in Il Sole 24 Ore, 11 luglio 2016.
[219] A titolo esemplificativo è possibile registrare un incremento delle rimanenze finali in seguito ad una commessa ricevuta a cavallo d'anno oppure ad un approvvigionamento straordinario eseguito dall'impresa per approfittare di quotazioni favorevoli delle materie prime. In taluni casi l'irregolarità risulterebbe sorretta da una motivazione accettabile. Vedasi RIZZATO C., CERATO S., *L'eccedenza di rimanenze all'interno degli studi di settore*, in www.ecnews.it, 18 luglio 2016.

finanziaria dovrebbe basare la sua ricostruzione solamente su *«elementi direttamente connessi con l'attività monitorata da Ge.Ri.Co.»* e non valutare la complessiva situazione riguardante il soggetto passivo, la quale *«potrebbe essere condizionata da fatti del tutto estranei alle dinamiche dell'attività medesima»*[220]. Pertanto, all'Ufficio non può essere impedito di approfondire il controllo considerando consumi o investimenti di carattere personale. Essi, effettivamente, potrebbero rappresentare «*le concrete modalità di impiego dei maggiori proventi ascrivibili all'attività imprenditoriale e tuttavia non esposti nella relativa dichiarazione»*[221] e potrebbero, in questo modo, costituire un elemento di supporto e di personalizzazione dell'accertamento basato sugli studi.

Le finalità che quest'attività di controllo si pone consistono nell'accertare la veridicità dei dati dichiarati e nell'ostacolare il fenomeno della manipolazione di questi che consentirebbe al contribuente di essere in linea con gli studi. Pertanto, tale verifica viene effettuata nei confronti dei soggetti risultati "non congrui" alle risultanze degli studi ed anche con riferimento ai soggetti che, nonostante siano risultati "congrui", non abbiano presentato il modello di comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore.

Alla luce di quanto esposto, recentemente, quest'attività istruttoria è stata definita come una "forma di collaborazione" tra contribuente ed Agenzia delle entrate, i cui aspetti tecnici sono stati definiti nel provvedimento n. 83317 del 18 giugno 2015 a cui fa seguito la circolare ministeriale n. 28/E del 17 luglio 2015.

2.6 Intervallo di confidenza come parametro di valutazione

Il modello degli studi di settore, come ormai noto, si basa su determinazioni matematico-statistiche che risultano *«idonee ad esprimere, in luogo di una verità assoluta, una verità meramente convenzionale»*[222]. Nell'ambito del procedimento di stima di una variabile statistica non è pertanto sufficiente l'individuazione di un singolo valore, per cui occorre rilevare un complesso di valori plausibili per il parametro da stimare. In tal senso, la metodologia di calcolo dei ricavi non portano all'individuazione di un'unica cifra, bensì evidenziano una serie di valori che misurano la congruità del ricavo dichiarato.

---

[220] DAMI F., *Il rilevante tenore di vita del contribuente integra (a certe condizioni) la valenza probatoria degli studi di settore*, in Rivista di giurisprudenza tributaria, 2013, pag. 223.
[221] BEGHIN M., *Il rapporto tra studi di settore, accertamento sintetico e sintetico-reddittometrico*, op. cit., pag. 404.
[222] CARDILLO M., *L'accertamento di maggiori ricavi e compensi sulla base degli studi di settore*, in BORIA P., *Studi di settore e tutela del contribuente*, op. cit., pag. 65.

Di fatti, i risultati espressi dagli studi di settore relativamente all'ammontare di ricavi o compensi annui configurano un intervallo di valori c.d. "di confidenza" che delimita i ricavi attesi "minimi" e quelli "puntuali"[223]. Nel caso di specie, il software Ge.Ri.Co. elabora delle stime e giunge alla formazione di un intervallo di confidenza in cui tutti i risultati inclusi possono essere riconosciuti come valori di pari dignità[224]. Di conseguenza, è possibile desumere che *«singolarmente considerato il ricavo che si colloca nell'intervallo di confidenza non gode di una maggiore credibilità rispetto agli altri perché tutti i valori racchiusi nell'intervallo hanno la medesima probabilità statistica di realizzarsi»*[225].

Ad ogni modo, notiamo che si tratta di una "distribuzione normale"[226] che sviluppa una serie di valori tutti opportunamente validi, ovvero vengono determinati dei ricavi potenzialmente congrui imputabili ad ogni contribuente appartenente al settore dello studio considerato. Ciò nonostante tali entità vengono, altresì, valutate considerando eventuali errori che il procedimento statistico potrebbe produrre, i quali *«non hanno una causa decisiva ma si ripetono costantemente e casualmente in ogni rilevazione in senso sia positivo e sia negativo»*[227]. Per inciso, la funzione matematica utilizzata per stimare i ricavi è anche detta "polidroma" o "multifunzione", data la rilevazione di una pluralità di valori tutti *«validi al 99%»*[228]. Tale espressione spiega il motivo per cui l'Agenzia delle entrate, nei documenti di prassi emanati inerenti la disciplina in esame, si riferisce a "ricavi possibili" e non a "ricavo possibile"[229].

Tuttavia, la struttura di determinazione dell'intervallo di confidenza presenta dei connotati discutibili, poiché l'elaborazione degli studi di settore non individua le caratteristiche per procedere ad una selezione dei ricavi attribuibili o meno al soggetto sottoposto al controllo,

[223] I valori estremi dell'intervallo di confidenza si chiamano limiti di confidenza.
[224] L'intervallo di confidenza costituisce un'espressione della c. d. "Campana di Gauss" che mostra, sul fronte statistico-probabilistico, «*tutti i possibili valori che hanno la medesima probabilità statistica di verificarsi*» come riporta GIORGI M., *L'accertamento basato su studi di settore: obbligo di motivazione ed onere della prova*, op. cit., pag. 675.
[225] FERRARI C., TORTORELLI M., *Gli accertamenti basati sugli studi di settore. Strategie di difesa del contribuente*, in Il Notiziario, 2006, pag. 3.
[226] Misurata in statistica dalla funzione gaussiana e rappresentata dalla "Campana di Gauss" la quale *«rappresenta la legge di distribuzione degli errori accidentali di osservazione, inevitabili nelle misurazioni dei fenomeni»*. Vedasi FERRARI C., TORTORELLI M., *Gli accertamenti basati sugli studi di settore. Strategie di difesa del contribuente*, op. cit., pag. 3.
[227] *Ibidem*.
[228] PERLI F., BARZANÒ A., *Studi di settore*, op. cit., pag. 128; BELOTTI R., QUARANTINI S., *Studi di settore: adeguamento al ricavo minimo e a quello puntuale*, op. cit., pag. 2420.
[229] Vedasi circolari 21 maggio 1999, n. 110/E; 5 luglio 1999, n. 148/E.

bensì fissa un valore minimo ed uno massimo di normalità economica rispettivamente detti *«ricavo minimo ammissibile»* e *«ricavo puntuale»*[230].

Il ricavo o compenso di riferimento puntuale coincide con il *«valore maggiormente probabile che è, contemporaneamente, il punto mediano della distribuzione di frequenze dei valori compresi nell'intervallo di confidenza»*[231] mentre il ricavo o compenso minimo ammissibile è *«l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza»*[232].

Ipotizzando che l'imprenditore segua, nello svolgimento della sua attività, il modello organizzativo "normale" previsto dallo studio, l'importo di ricavo derivante dall'applicazione degli studi è collegato ad una probabilità, per cui non viene esclusa l'eventualità di rilevare un dato che non riesca a cogliere l'effettiva capacità contributiva del contribuente oggetto di controllo[233]. Sostanzialmente, l'intervallo di confidenza è il risultato della media degli intervalli individuati per ogni cluster considerando le connesse probabilità di appartenenza ad ogni gruppo, per cui i ricavi imputabili al contribuente analizzato rientrano, con una probabilità del 99,99%, nell'intervallo delimitato dal ricavo minimo e da quello puntuale, entrambi calcolati attraverso il software Ge.Ri.Co.[234]. Inoltre, è opportuno far presente che *«se la probabilità statistica di cogliere la realtà aziendale che accompagna il ricavo dichiarato dal contribuente è uguale a quella del ricavo puntuale preteso dall'Ufficio, la sua eventuale rettifica risulterebbe palesemente pretestuosa»*[235]. In tal caso verrebbe rilevata l'illegittimità dell'avviso di accertamento, data l'evidente contrapposizione con il principio incluso nella metodologia statistica di stima posto a base della pretesa fiscale.

Una volta predisposto l'intervallo di confidenza viene effettuata l'analisi della congruità, la quale stabilisce che tutti i soggetti che dichiarano ricavi all'interno dell'intervallo di confidenza risultano congrui. Tuttavia, un contribuente si rivela *«formalmente congruo»* solamente qualora dichiari un volume di ricavi *«superiore o uguale al ricavo puntuale»*[236].

---

[230] L'intervallo di confidenza è «*quell'intervallo comprendente ricavi inferiori a quello puntuale ma, al tempo stesso, superiori al ricavo minimo stimato*». Vedasi BELOTTI R., QUARANTINI S., *Studi di settore: adeguamento al ricavo minimo e a quello puntuale*, op. cit., pag. 2423.

[231] CARDILLO M., *L'accertamento di maggiori ricavi e compensi sulla base degli studi di settore*, in BORIA P., *Studi di settore e tutela del contribuente*, op. cit., pag. 65.

[232] *Ibidem*.

[233] La procedura statistica assume un peso rilevante nell'analisi dell'elemento ricavo la quale, non avendo la possibilità di ottenere dati effettivi, si basa su valori ritenuti normali che risultano «*connotati da identico peso sul piano probatorio*». Sul punto si veda FALSITTA G., *Manuale di diritto tributario. Parte speciale*, op. cit., pag. 755.

[234] PINO C., *Sull'attendibilità degli accertamenti basati sugli studi di settore*, op. cit., pag. 859. La circolare n. 110/E del 21 maggio 1999 precisava che tale intervallo viene «*ottenuto come media degli intervalli di confidenza al livello del 99,99% per ogni gruppo omogeneo ponderata con le relative probabilità di appartenenza*».

[235] FERRARI C., TORTORELLI M., *Gli accertamenti basati sugli studi di settore. Strategie di difesa del contribuente*, op. cit., pag. 3.

[236] PERLI F., BARZANÒ A., *Studi di settore*, op. cit., pag. 128.

Il problema che merita la dovuta attenzione riguarda la posizione dei soggetti ritenuti "non congrui" dal sistema nonostante l'ammontare di ricavi dichiarati rientri nell'intervallo di confidenza. Sul punto è opportuno richiamare le circolari n. 110/E del 21 maggio 1999 e n. 148/E del 5 luglio 1999, nelle quali l'Amministrazione ha affermato che «*i valori di adeguamento alle risultanze degli studi di settore dovevano effettuarsi tenendo conto del valore che nell'applicazione Ge.Ri.Co. viene indicato quale ricavo di riferimento puntuale*» anche se l'adeguamento del ricavo all'interno dell'intervallo è ritenuto, in ogni caso, ammissibile con la possibilità di chiedere al contribuente i motivi dello scostamento[237].

In seguito l'Agenzia, ha distinto due situazioni:

- soggetto che si posiziona "naturalmente" nell'intervallo di confidenza (nonostante non risulti congruo agli studi di settore);
- soggetto che si posiziona nell'intervallo di confidenza solo per merito dell'adeguamento ad un ricavo inferiore a quello puntuale, poiché i ricavi dichiarati risultano inferiori al ricavo minimo stimato.

In merito al primo caso la circolare n. 5/E del 23 gennaio 2008 precisa che:

> *i contribuenti che si collocano naturalmente all'interno dell'intervallo di confidenza, secondo l'Agenzia, devono considerarsi generalmente in linea con le risultanze degli studi di settore, in quanto si ritiene che i valori rientranti all'interno del predetto intervallo hanno un'elevata probabilità statistica di costituire il ricavo/compenso fondatamente attribuibile ad un soggetto esercente un'attività avente le caratteristiche previste dallo studio di settore*[238].

Nei confronti di questi contribuenti si possono peraltro attuare ulteriori azioni accertatrici indipendenti dagli studi di settore; per cui l'accertamento basato sugli studi è valido anche in assenza di gravi incongruenze. L'Ufficio, pertanto, può utilizzare i predetti studi «*come valori statistici che denunciano una contabilità inaffidabile*»[239]. Va altresì precisato che la recente

[237] La circolare n. 148/E del 5 luglio 1999 precisa che si tratta comunque di un ricavo "*possibile*" ferma restando la facoltà dell'Ufficio di «*chiedere al contribuente di giustificare per quali motivi abbia ritenuto di adeguarsi a un livello di ricavi inferiore a quello di riferimento puntuale*».

[238] Analogamente si è espressa la circolare n.47/E del 18 giugno 2008 (paragrafo 9). La giurisprudenza di merito sosteneva la stessa tesi. Si richiamano, sul punto, le recenti sentenze C.T.P. di Genova n. 93 del 27 settembre 2012 e C.T.P. di La Spezia n. 64 del 27 agosto 2012 trattate da CORRADO L. R., *Studi di settore: crisi economica e intervalli di confidenza come difesa dalle "gravi incongruenze"*, in Corriere tributario, 2013, pag. 149 ss.

[239] Vedasi la sentenza della Cassazione n. 5354 del 18 marzo 2015.

giurisprudenza[240] ritiene necessario il grave scostamento, tra ricavi dichiarati e puntuali, per giustificare la pretesa tributaria.

Relativamente al secondo contesto, l'Amministrazione nella circolare n. 110/E del 21 maggio 1999 puntualizzò che l'ammontare dei ricavi o compensi puntuali era l'unico valore che garantiva la congruità[241]. Sul punto è però opportuno precisare che, nell'eventualità in cui il contribuente ritenga di allineare solo parzialmente i ricavi o compensi dichiarati a quelli derivanti dall'applicazione degli studi, tali maggiori importi non rappresentano adeguamento agli studi. Il contribuente, in tal caso, rimane comunque non congruo e quindi non è obbligato ad «*effettuare né la verifica del superamento del 10% dei ricavi o compensi annotati nelle scritture contabili, né tantomeno il versamento della maggiorazione del 3%*»[242].

Per l'appunto, la normativa in merito prevede che l'adeguamento ai risultati degli studi, disciplinato dall'art. 2, comma 2-*bis*, del D.P.R. 195/1999, si attui «*a condizione che sia versata, entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito, una maggiorazione pari al 3% della differenza tra i ricavi/compensi risultanti dall'applicazione degli studi di settore e i ricavi/compensi annotati nelle scritture contabili, qualora detta differenza sia superiore al 10% dei ricavi/compensi annotati*».

La questione è stata successivamente chiarita dalla circolare n. 30/E del 28 giugno 2011, laddove è stato specificato che «*ai contribuenti che ritengono ve ne sia motivo, è, peraltro, consentito collocarsi anche in caso di adeguamento, all'interno dell'intervallo di confidenza*»[243] e quindi anche al livello del ricavo minimo.

Tuttavia, il contribuente che adegua l'ammontare di ricavi o compensi ad un valore compreso nell'intervallo rappresenta un mezzo per portare l'Ufficio ad abbandonare, in fase di contraddittorio, la pretesa tributaria. Allo stesso tempo, ci devono essere sempre delle valide motivazioni alla base atte ad «*incidere sulla fondatezza delle presunzioni*»[244].

Alla luce di quanto esposto, risulta significativo segnalare la «*manifesta disparità di trattamento fra un soggetto che si colloca naturalmente nell'intervallo di confidenza e chi*

[240] Si richiamano, in merito, la sentenza della Cassazione n. 20414 del 2014 e la sentenza della C.T.R. della Liguria n. 12/1/15 dell'8 gennaio 2015.
[241] Nella valutazione della congruità, il valore a cui il contribuente deve fare riferimento è quello individuato come ricavo minimo dall'intervallo di confidenza. Qualora esso non intenda adeguarsi a tale valore, l'Amministrazione, in fase di accertamento, potrà fare riferimento al ricavo puntuale individuato dal relativo studio di settore, qualora, fosse rappresentativo della posizione fiscale del contribuente. Si veda la proposta di legge n. 3087 del 27 settembre 2007.
[242] BELOTTI R., QUARANTINI S., *Studi di settore: adeguamento al ricavo minimo e a quello puntuale*, op. cit., pag. 2424. Vedasi circolare dell'Agenzia delle entrate n. 30/E del 28 giugno 2011 (paragrafo 6).
[243] Argomentazione richiamata dalla circolare n. 110/E del 21 maggio 1999.
[244] Circolare dell'Agenzia delle entrate n. 19/E del 14 aprile 2010, nella quale vengono richiamati i punti 3 e 7 della circolare n. 21/E del 7 giugno 2004.

ottiene la congruità mediante adeguamento»[245]. Sarebbe opportuno, pertanto, che l'Agenzia riveda la propria posizione, poiché, qualora venga dichiarato il medesimo ammontare di ricavi, è corretto procedere sulla stessa linea e non sottrarre l'accertamento solamente in alcune circostanze.

2.7 Problematiche in merito all'attendibilità dei dati: legittimità di un accertamento basato solo sugli studi di settore

Ai fini della ricostruzione indiretta dell'imponibile di imprese e professionisti lo strumento presuntivo degli studi di settore mostra la sua utilità ma, allo stesso tempo, fa sorgere dei contrasti in merito all'attendibilità dei risultati che derivano dalla sua applicazione.

In particolare, la verifica della correttezza dei risultati viene effettuata da un'apposita Commissione di esperti, composta sia da rappresentanti dell'Amministrazione finanziaria sia da rappresentanti delle categorie professionali e delle associazioni di categoria. L'attività svolta nella fase di verifica consiste nel valutare l'idoneità del singolo studio a rappresentare la realtà economica delle imprese di riferimento[246]. In questa prospettiva, l'attendibilità dei risultati è correlata ad una precisa individuazione dei dati contabili e delle variabili utilizzate dal programma nella formazione della funzione di ricavo.

È opportuno rilevare che si ottengono risultati affidabili riguardanti la realtà di ogni singolo soggetto solamente laddove si realizzino tutte le ipotesi di partenza, le quali si possono identificare[247]:

- nell'effettiva coincidenza dell'attività svolta dal contribuente rispetto a quella della rispettiva impresa-tipo;
- nella conformità delle modalità di svolgimento dell'attività svolta sulla base dei modelli organizzativi considerati dal relativo studio di settore;
- nell'assenza di elementi straordinari che potrebbero incidere sulla situazione economica dell'impresa in un dato periodo d'imposta.

Un eventuale errore statistico potrà essere rilevato relativamente al valore minimo ammissibile nella configurazione dell'intervallo di confidenza. Invero, l'aprioristica contestazione dei dati ricavati dagli studi ovvero, a titolo esemplificativo, il fatto di ritenere che l'accertamento basato su di essi (in particolare sul ricavo puntuale) possa essere

[245] BELOTTI R., QUARANTINI S., *Studi di settore: adeguamento al ricavo minimo e a quello puntuale*, op. cit., pag. 2426.
[246] PINO C., *Sull'attendibilità degli accertamenti basati sugli studi di settore*, op. cit., pag. 860.
[247] Vedasi DE MITA E., *Principi di diritto tributario*, op. cit., pag. 322.

ammissibile soltanto nella circostanza in cui lo scostamento superi del 25/30% i ricavi dichiarati non può, in linea di principio, essere considerato legittimo, poiché non esiste alcuna disposizione di legge che preveda questa situazione. Di fatti, le basi per ritenere attendibile un accertamento non vengono fissate in via preventiva data la necessità di adeguare i risultati stimati dalla procedura con la realtà in cui versa ogni singolo contribuente.

Considerato il ragionamento presuntivo degli studi, ovvero il fatto di determinare induttivamente il "fatto ignoto" elaborando il "fatto noto", è inevitabile notare delle fattispecie la cui fondatezza risulta incerta e discutibile. Nell'eventualità che il fatto noto si basi su elementi incerti, incompleti e poco trasparenti «*viene immancabilmente a cadere la stretta connessione con la plausibile individuazione del fatto ignoto, per cui occorrono necessariamente altre prove ed indizi gravi, precisi e concordanti per corroborare statistiche così formulate*»[248]. Per questo motivo l'Ufficio non può limitare l'analisi della posizione del singolo soggetto alle risultanze degli studi, ma deve sviluppare una valutazione inerente alla ragionevolezza del risultato proveniente da Ge.Ri.Co.

Riguardo la legittimità di un accertamento incentrato su tecniche inferenziali complesse come gli studi di settore, la Corte di Cassazione[249] ha confermato l'inammissibilità della determinazione induttiva del reddito, attraverso l'uso di procedure standardizzate e di valori matematico-statistici, ove l'Ufficio «*perda di vista la capacità contributiva effettivamente manifestata dal soggetto che si intende sottoporre a prelievo*»[250]. L'orientamento della Corte appare condivisibile, poiché si tratta di dati originati da elaborazioni astratte che non analizzano con la giusta attenzione la situazione concreta in cui il contribuente è coinvolto. Pertanto, occorre valutare nel complesso la realtà aziendale, adeguando la potenziale ricostruzione sulla base dei dati effettivi. Inoltre, sebbene gli studi rientrino tra gli strumenti accertativi di tipo presuntivo, la Corte ha acconsentito l'utilizzo di tali mezzi ai fini della ricostruzione dell'imponibile di imprese ed esercenti arti e professioni; per cui i dati desunti dall'applicazione induttiva possono essere legittimamente posti a fondamento di un atto impositivo.

Una concezione opposta è stata invece sostenuta in dottrina, data la mancanza di una disposizione che affianchi al tributo sul «*possesso del reddito*» un tributo sul «*potenziale del*

[248] In questo modo si pronuncia FIACCADORI S., *La prova contraria per superare la presunzione da studi di settore e la difesa del contribuente,* in Bollettino tributario, 2010, pag. 253.
[249] In tal senso Cassazione 15 dicembre 2003, n. 19163, in Bollettino tributario, 2004, pag. 699; Cassazione 3 febbraio 2006, n. 2411, *ivi*, 2006, pag. 1741; Cassazione 30 giugno 2006, n. 15124, *ivi*, 2007, pag. 466.
[250] GAFFURI A. M., *Studi di settore e normalità economica*, op. cit., pag. 1404.

reddito»[251]: invero, i risultati derivanti dall'applicazione degli studi non possono fondare da soli un accertamento. Per l'appunto, la legittimità di un accertamento venne esclusa qualora l'Amministrazione ridetermini il reddito ricorrendo a rettifiche focalizzate solamente su alcuni parametri economici, quali possono essere le percentuali di ricarico[252]. Pertanto risulta infondata la presunzione di ricavi basata su una percentuale di ricarico desunta dalle medie di settore. In tal senso, autorevole dottrina sostiene che un accertamento che esprime un «*mero raffronto tra il margine di utile ottenuto da un'impresa e la percentuale di ricarico riscontrata mediamente nel gruppo dei suoi concorrenti è […], in linea di principio, viziato da invalidità»*[253].

In un secondo tempo anche la Corte Suprema[254] ha condiviso la tesi assunta in dottrina ed ha sostenuto l'inidoneità dei risultati ottenuti a contestare l'accertamento dei fatti ritenendo necessario, durante la fase procedimentale di elaborazione del contenuto dell'atto, instaurare un contraddittorio tra Ufficio e contribuente. In sostanza, la Cassazione non ha affermato la totale inutilizzabilità degli studi in sede di rettifica presuntiva dei redditi dichiarati, bensì ha attestato la loro natura di «*atti amministrativi generali di organizzazione»*[255]. Per cui l'impiego dei soli studi di settore non si può considerare sufficiente «*senza che l'attività istruttoria amministrativa sia completata nel rispetto del principio generale del giusto procedimento, consentendo cioè al contribuente, ai sensi dell'art. 12, comma 7, della Legge n. 212 del 27 luglio 2000, di intervenire già in sede procedimentale amministrativa, prima di essere costretto ad adire il giudice tributario*»[256].

Quindi, in forza dell'art. 70 della Legge 21 novembre 2000, n. 342, l'Ufficio ha l'obbligo di invitare il contribuente ad esporre la sua situazione reddituale spiegando altresì i motivi dello scostamento tra i risultati gestionali conseguiti e le stime dello studio di settore di appartenenza. Data l'indisponibilità della pretesa tributaria il contribuente potrà esclusivamente apportare delle ragioni giustificatrici in merito allo scostamento rilevato

---

[251] GAFFURI A. M., *Studi di settore e normalità economica*, op. cit., pag. 1405. In VERSIGLIONI M., *Prova e studi di settore*, Giuffrè Editore, Milano, 2007, pag. 226 l'autore sostiene l'assenza di norme che legittimano gli accertamenti fondati solo sugli studi. Esso ritiene gli studi di settore *«concorrenti in via necessaria, ma non esaustiva»* alla formazione dei relativi accertamenti.

[252] LUPI R., *Diritto tributario. Parte generale*, Giuffrè Editore, Milano, 2000, pag. 224 le definisce come *«rapporto tra i ricavi contabilizzati e gli acquisti registrati nella contabilità»*.

[253] GAFFURI A. M., *Studi di settore e normalità economica*, op. cit., pag. 1404.

[254] Si cita la sentenza della Corte Suprema di Cassazione, 28 luglio 2006, n. 17229, in Bollettino tributario, 2006, pag. 1738 e la sentenza n. 26635 del 18 dicembre 2009.

[255] NOCERA C., *Il contraddittorio nella recente prassi e giurisprudenza in materia di studi di settore*, in BORIA P., *Studi di settore e tutela del contribuente*, op. cit., pag. 239.

[256] Cassazione, Sentenza 28 luglio 2006, n. 17229. Sul tema vedasi SCIARRA T., *Senza il contraddittorio anticipato è illegittimo l'accertamento fondato sugli studi di settore*, in Corriere tributario, 2006, pag. 3053 ss; VOGLINO A., *Saggi rigori giurisprudenziali sull'accertamento basato sugli studi di settore*, in Bollettino tributario, 2006, pag. 1739.

dall'Ufficio. Peraltro, in dottrina è stato affermato che «*le indicazioni di valore contenute negli studi sono la base di partenza per un confronto con le ragioni dell'imprenditore o del professionista*»[257].

Di conseguenza, qualora la fase di istruttoria dovesse essere perfezionata in sede di contraddittorio preventivo con il contribuente, la susseguente rettifica amministrativa sarebbe giustificata, anche se realizzata solamente sulla base delle risultanze degli studi. In effetti, la Corte di Cassazione richiede che la ridefinizione dei ricavi e dei compensi, condotta in funzione degli studi, debba essere confermata dal valore effettivo degli elementi indizianti posti alla base degli studi stessi. E quest'attribuzione si ottiene anche attraverso il contraddittorio[258].

I Supremi Giudici hanno recentemente affermato che l'art. 39 del D.P.R. 600/1973 ha legittimato l'Ufficio fiscale, nella pratica di accertamento induttivo, a basarsi su alcuni «*elementi ritenuti sintomatici per la ricostruzione del reddito del contribuente*»[259], i quali sono standardizzati all'interno di ogni specifica categoria di riferimento. Operando in questo senso, l'Ufficio non è tenuto a verificare tutti i dati richiesti per uno studio generale di settore, ovvero alcune peculiarità tipiche del comparto merceologico interessato o, più specificamente, riguardanti il soggetto coinvolto[260].

L'Ufficio deve, peraltro, indicare nell'atto impositivo il procedimento logico che lo ha indotto all'accertamento in questione e, inoltre, dimostrare l'affidabilità dei risultati matematico-statistici ottenuti attraverso il software Ge.Ri.Co. Esso si basa su dati non del tutto affidabili a causa di errori riscontrati nella redazione dei modelli da parte dei contribuenti. La creazione dei campioni deve quindi selezionare soggetti rappresentativi del settore di appartenenza ma anche operare la selezione individuando esattamente la variabile territoriale e l'attività economica esercitata, in quanto considerate basilari in tale fase di predisposizione.

Quest'orientamento conduce ad accertamenti standardizzati costruiti su dati medi e generalizzati, i quali sono dotati di forza limitata qualora non venga esaminata la realtà del

---

[257] GAFFURI A. M., *Studi di settore e normalità economica*, op. cit., pag. 1405. Relativamente all'essenzialità del contraddittorio, il quale si rende necessario per tutelare il diritto difensionale del contribuente, si veda BASILAVECCHIA M., *Dai coefficienti all'efficienza, ascesa e declino dell'accertamento per automatismi*, op. cit., pag. 283; MARCHESELLI A., *Per l'applicazione delle presunzioni semplici di cui agli studi di settore è necessaria la previa attuazione del contraddittorio*, in Rivista di giurisprudenza tributaria, 2006, pag. 1052.

[258] Relativamente alla necessità del contraddittorio anticipato con il contribuente accertato vedasi SCIARRA T., *Senza il contraddittorio anticipato è illegittimo l'accertamento fondato sugli studi di settore*, op. cit., pag. 3055.

[259] Sul tema vedasi Cassazione, sentenza 27 luglio 2011, n. 16430.

[260] ACCORDINO P., *Brevi riflessioni critiche intorno all'accertamento parametrico da studi di settore*, in Bollettino tributario, 2014, pag. 635.

contribuente sottoposto a verifica. L'effetto è inquadrabile in un'inadeguata forza probatoria degli studi per fondare l'atto accertativo, poiché l'Amministrazione dovrebbe acquisire ulteriori elementi probatori a sostegno della propria pretesa tributaria. Tale mancanza è stata fronteggiata con il comma 3-*bis* dell'art. 10 della Legge 146/1998 (introdotto dalla Legge 311/2004), il quale ha stabilito l'obbligo di attivare il contraddittorio con il contribuente prima della notifica dell'atto di accertamento[261].

Attraverso le argomentazioni sostenute dal contribuente in sede di contraddittorio vengono segnalati gli elementi che impediscono l'applicazione del risultato dello studio di settore in relazione al specifico contesto di inserimento. Per cui, sulla base di quanto sostenuto in dottrina[262], il contraddittorio è uno *«strumento indefettibile»* ritenuto idoneo ad allineare la situazione elaborata in via standardizzata alla realtà concreta.

Sul tema è intervenuta anche l'Amministrazione finanziaria riconoscendo agli studi, nella circolare n. 5/E del 23 gennaio 2008, la mera finalità di supporto e di orientamento per l'attività istruttoria tale per cui l'Ufficio non possa procedere con un accertamento automatico, bensì debba di volta in volta:

> *valutare attentamente le caratteristiche del singolo contribuente, onde stabilire se la sua situazione produttiva coincida effettivamente con quella del gruppo o dei gruppi omogenei in cui viene classificata e non presenti caratteristiche tali da poterla considerare 'non normale' dal punto di vista economico, tenendo conto del concetto di 'normalità' assunto dallo studio di settore che si intende applicare.*[263]

Un aspetto fondamentale da prendere in considerazione è il caso in cui il contribuente, nonostante l'obiettivo di ritenere inaffidabili le stime prodotte attraverso gli studi, non accetti di esaminare "concretamente" la sua situazione. In questa circostanza, dato che non viene accettato il contraddittorio da parte del contribuente, le risultanze degli studi diventano un efficiente parametro di riferimento per la rideterminazione dell'imponibile e, di conseguenza, possono porsi, anche da sole, alla base di un atto accertativo[264].

Sempre in riferimento all'attendibilità degli studi, parte della dottrina sostiene che «*non è affatto vero che le risultanze degli studi di settore si basino esclusivamente su medie*

[261] Obbligo previsto a partire dagli accertamenti relativi ai periodi d'imposta 2004 e successivi.
[262] VERSIGLIONI M., *Prova e studi di settore*, 2007, op. cit., pag. 191 ss; DE MITA E., *Principi di diritto tributario*, op. cit., pag. 322; ACCORDINO P., *Brevi riflessioni critiche intorno all'accertamento parametrico da studi di settore*, op. cit., pag. 636.
[263] Circolare n. 5/E del 23 gennaio 2008 (paragrafo 3), in Bollettino tributario, 2008, pag. 207.
[264] Sul punto, GAFFURI A. M., *Studi di settore e normalità economica*, op. cit., pag. 1405; ACCORDINO P., *Brevi riflessioni critiche intorno all'accertamento parametrico da studi di settore*, op. cit., pag. 636.

statistiche»[265]. Pertanto, si è soffermata sui dati dichiarati da ogni contribuente e sulle caratteristiche identificative del cluster di riferimento dichiarando che «*la (stima della) produttività media degli input è uguale per tutti i contribuenti appartenenti allo stesso cluster, ma la soglia di congruità per ogni contribuente dipende dai valori degli input che quel contribuente dichiara*»[266]. Questo aspetto delinea l'estrema importanza attribuibile ad una corretta identificazione delle variabili base prese in considerazione nell'attività di elaborazione degli studi.

In questa prospettiva, dunque, il tratto saliente dell'accertamento mediante l'applicazione degli studi è rappresentato dalla necessità del contraddittorio, al fine di verificare l'effettiva capacità del reddito estrapolato da un punto di vista matematico-statistico di esprimere la concreta circostanza in cui il contribuente si trova ad operare. Cosicché l'analisi condotta congiuntamente possa configurare un «*passaggio cruciale ed ineliminabile*»[267] del processo applicativo degli studi.

2.8 Particolare applicazione dello strumento: imprese "multiattività" e "multipunto"

Dopo aver illustrato gli aspetti fondamentali dello strumento degli studi di settore risulta pertinente analizzare le realtà imprenditoriali più "complesse" a livello produttivo, ossia le imprese "multiattività" e "multipunto", sia sotto forma di impresa che di lavoro autonomo. Si tratta di categorie di contribuenti che svolgono l'attività economica ricorrendo a particolari modalità di esercizio che, nonostante ciò, rientrano comunque tra i soggetti accertabili sulla base degli studi di settore. La disciplina accertativa in tema di studi di settore per queste tipologie di soggetti ha subito delle modifiche sostanziali, in particolar modo a decorrere dal periodo d'imposta 2007.

Si tratta di particolari categorie di contribuenti alle quali, in passato, non veniva applicata la normativa in esame, in quanto considerata non idonea, poiché le caratteristiche di tali categorie di contribuenti non permettevano una rappresentazione chiara ed adeguata dei relativi contesti imprenditoriali. La normativa che si presta a regolamentare tali situazioni era

[265] SANTORO A., CARPENTIERI C., LUPI R., S*tudi di settore ed esercizio della funzione tributaria dove le organizzazioni non arrivano*, in Dialoghi tributari, 2015, pag. 156.
[266] SANTORO A., CARPENTIERI C., LUPI R., S*tudi di settore ed esercizio della funzione tributaria dove le organizzazioni non arrivano*, op. cit., pag. 156.
[267] RAGUCCI G., *Legalità tributaria e contraddittorio*, in Rivista di diritto finanziario e scienza delle finanze, 2004, pag. 270.

contenuta, innanzitutto, nel comma 8 dell'art. 10 della Legge n. 146/1998[268]. Si parlava di «*multiattività*» qualora il soggetto svolgesse due o più attività d'impresa, mentre di «*multipunto*» nell'eventualità che l'attività d'impresa fosse svolta in più punti.

Riguardo le modalità di applicazione degli studi, il D.P.R. n. 195 del 31 maggio 1999 al secondo comma dell'art. 1 specificava che «*le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 10 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di entrata in vigore degli studi*». Dopodiché vennero emanati una serie di decreti[269] attraverso i quali venivano convalidati i criteri per l'applicazione degli studi di settore alle imprese "multiattività" e "multipunto" per i relativi anni d'imposta.

Successivamente, il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 24 dicembre 1999 (G.U. 29 dicembre 1999, n. 304) ha inserito, per questi soggetti, l'obbligo di tenuta di una «*contabilità separata*» dei componenti rilevanti[270], ai fini dell'applicazione degli studi di settore. Tuttavia, la normativa si poteva applicare a condizione che l'ammontare complessivo dei ricavi conseguiti derivasse «*esclusivamente*» da attività per le quali fossero applicabili gli studi di settore. Era sufficiente la presenza anche di una sola attività soggetta a parametri per escludere la procedura di separazione dei ricavi sulla base degli studi ed applicare al contribuente lo strumento parametrico in relazione al complesso delle attività esercitate[271].

In situazioni idonee all'applicazione degli studi, il contribuente doveva annotare i ricavi e gli altri componenti rilevanti riferibili ai diversi punti di produzione e vendita e, in seguito, all'interno di questi doveva riportare separatamente i ricavi afferenti alle diverse attività svolte. Parimenti, registrava gli altri componenti in modo distinto solo se l'importo dei ricavi relativo alle attività non prevalenti, conseguito nel periodo d'imposta precedente in quel punto di produzione o vendita, fosse superiore al 20% dell'entità complessiva dei ricavi realizzati nello stesso periodo nel medesimo punto di produzione e vendita. Inoltre, nel caso in cui i beni e/o servizi inerenti ad un'attività o ad un punto di produzione o di vendita fossero utilizzati anche nello svolgimento delle altre attività o negli altri luoghi di esercizio dell'attività, questi soggetti avevano la facoltà di rilevarne anche i passaggi interni.

---

[268] Art. 10, comma 8 della Legge 146/98 afferma: «*Con i decreti di approvazione degli studi di settore possono essere stabiliti criteri e modalità di annotazione separata dei componenti negativi e positivi di reddito rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi stessi nei confronti dei soggetti che esercitano più attività*».

[269] Decreto del 25 marzo 2002 (G.U. 30 marzo 2002, n.76), del 18 luglio 2003 (G.U. 2 agosto 2003, n. 178), del 14 luglio 2004 (G.U. 21 luglio 2004, n. 169), del 19 maggio 2005 (G.U. 27 maggio 2005, n. 122), del 29 giugno 2006 (G.U. 6 luglio 2006, n. 155).

[270] Per componenti rilevanti si intendevano sia quelli contabili che quelli extracontabili ed anche i dati strutturali.

[271] CARAMASCHI L., *Studi di settore: "multiattività" scorciatoia per l'esclusione*, www.ecnews.it, 12 luglio 2016.

Fino al periodo d'imposta 2006, quindi, era previsto l'obbligo di compilazione del modello studi di settore *«Annotazione separata»* per i contribuenti che svolgevano:

- due o più attività per le quali trovavano applicazione gli studi di settore;
- ovvero una o più attività, per le quali trovavano applicazione gli studi di settore in diverse unità di produzione o di vendita.

Questi contribuenti dovevano, pertanto, presentare il modello per l'annotazione separata dei ricavi[272], i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore e il modello per l'acquisizione degli elementi contabili e dei dati promiscui relativi al personale addetto all'attività.

A decorrere dal 2007, invece, con l'entrata in vigore del Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 11 febbraio 2008, è stato abrogato per le imprese "multiattività" l'obbligo di presentazione del modello *«Annotazione separata»* e ciò ha portato ad una semplificazione della normativa e della modulistica di riferimento. Anche l'Agenzia delle entrate è intervenuta sulla questione con la circolare n. 31/E del 1° aprile 2008, precisando che *«le nuove disposizioni, nell'abrogare il decreto del 24 dicembre 1999, hanno fatto salvo il solo obbligo di annotare separatamente i ricavi relativi alle diverse attività esercitate, specificando che vanno separatamente annotati anche i ricavi derivanti dall'attività di vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso»*[273]. Inoltre, il detto obbligo persiste solo per *«i contribuenti che esercitano due o più attività d'impresa per almeno una delle quali risultino approvati gli studi di settore e non, come in precedenza, a condizione che per tutte le attività esercitate trovino applicazione gli studi»*[274].

---

[272] Non erano tenuti all'annotazione separata i contribuenti che svolgevano due o più attività d'impresa non rientranti nel medesimo studio di settore, qualora l'entità dei ricavi conseguiti nel periodo d'imposta, relativo alle attività non prevalenti, fosse non superiore al 20% della somma totale dei ricavi conseguiti nello stesso periodo. Nel caso in cui le singole attività non prevalenti, rientranti in diversi studi, non raggiungevano singolarmente il 20% ma nel complesso superavano tale percentuale, non venivano effettuate annotazioni separate ma si presentava lo studio dell'attività prevalente tenendo conto dei dati strutturali e contabili riferiti a tutte le attività svolte. Si poteva derogare a tale principio (quindi il contribuente poteva rientrare nel meccanismo di applicazione dell'annotazione separata) se volontariamente si provvedeva ad annotare separatamente i ricavi connessi alle attività esercitate. Per un maggior approfondimento VILLANI M., ATTOLINI S., *Come difendere il contribuente dagli studi di settore*, op. cit., pag. 159 ss.

[273] Inoltre, la Circolare 1° aprile 2008, n. 31/E riporta che gli aggi o ricavi fissi vengono «*considerati per l'entità dell'aggio percepito e del ricavo al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei beni*». Specificamente, sono considerate attività di vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso quelle riguardanti: la rivendita di carburante; la rivendita di lubrificanti; la rivendita di giornali, libri e periodici; la vendita di valori bollati e postali, generi di monopolio, marche assicurative e valori similari; la gestione di ricevitorie superenalotto, lotto, totocalcio e simili; la vendita di schede e ricariche telefoniche e prepagate, abbonamenti e biglietti per i mezzi pubblici; la riscossione bollo auto, canone rai e multe.

[274] Circolare 1° aprile 2008, n. 31/E. A proposito si veda anche GIGLIOTTI A., *La compilazione degli studi di settore per i soggetti multiattività*, www.commercialistatelematico.com, 19 maggio 2008; CARAMASCHI L., *Studi di settore: "multiattività" scorciatoia per l'esclusione*, op. cit. in cui viene riportato: «*l'obbligo di separazione*

Quello che assume un rilievo significativo, in questo contesto, è la secondarietà posta alla relazione "attività – applicazione studi di settore" per cui non è più necessario, per far nascere l'obbligo di annotazione, che per tutte le attività esercitate trovino applicazione gli studi di settore. Mentre, per quanto riguarda l'annotazione separata, non vengono più considerati i componenti contabili ed extracontabili, nonché i dati strutturali importanti per l'elaborazione degli studi. Di conseguenza, i soggetti che svolgono più attività rientranti in diversi studi di settore hanno l'obbligo di compilare lo studio relativo all'attività prevalente unitamente all'apposito quadro presente nel modello definito *«Imprese multiattività»*[275]. Inoltre, ai fini della determinazione dell'attività prevalente[276], il contribuente deve considerare i ricavi nella sua totalità, per cui vi rientrano anche le eventuali attività collegabili al campo di applicazione del medesimo studio di settore, nonostante quest'ultime siano contraddistinte da diversi codici attività. È altresì opportuno precisare che il diretto impiego[277] delle risultanze degli studi in sede di accertamento, come previsto dall'art. 10 della Legge 146/98, può avere luogo solo qualora i ricavi delle attività non prevalenti siano pari o inferiori al 30%[278] dei ricavi complessivi[279]. Contrariamente, se i ricavi derivanti dalle attività non prevalenti superano il 30% di quelli complessivamente dichiarati, lo studio di settore dell'attività prevalente può essere utilizzato unicamente ai fini della selezione delle posizioni soggettive da sottoporre a controllo con le ordinarie metodologie[280]. Il contribuente può, ad ogni modo, compilare il prospetto *«Imprese multiattività»* con l'intento di limitare eventuali errori riguardo la corretta indicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi.

---

dei ricavi permane anche in presenza di attività da parametri, in quanto lo stesso è previsto quando per almeno una delle attività svolte trovano applicazione gli studi di settore».

[275] Nel caso in cui dall'attività secondaria il contribuente ottenga ricavi che hanno un'incidenza maggiore del 20%, nella compilazione degli studi esso dovrà compilare anche detto quadro.

[276] Per attività prevalente si intende la pluralità di attività considerate nel medesimo studio di settore, da cui deriva il maggior ammontare di ricavi in un periodo d'imposta. Si veda definizione riportata nella Circolare 17 marzo 2008, n. 21/E dell'Agenzia delle entrate e l'art. 1, comma 2 del D.M. 11 febbraio 2008.

[277] Il presupposto per cui si possa effettuare la diretta utilizzazione si configura nell'uniformazione a "criteri di ragionevolezza": principi di prudenza e correttezza spesso richiamati nelle circolari emanate dall'Agenzia delle entrate. In merito la Circolare n. 5/E del 23 gennaio 2008 impone che «*le stime operate dagli studi di settore sono utilizzabili solo in quanto da esse sia fondatamente desumibile l'ammontare dei ricavi, compensi e corrispettivi effettivamente conseguiti nel periodo d'imposta considerato*». In base della Circolare n. 31/E/2008, l'impresa che esercita due o più attività deve, innanzitutto, accertare che tra le attività svolte ve ne sia almeno una cui si applicano gli studi di settore e, al fine di comprendere quale studio sia utilizzabile, deve identificare l'attività prevalente. Successivamente procede ad annotare separatamente i ricavi relativi alle diverse attività svolte.

[278] Sul punto vedasi PERLI F., BARZANÒ A., *Studi di settore*, op. cit., pag. 38.

[279] Come già espresso in precedenza, gli studi di settore venivano applicati anche alle attività c.d. secondarie o non prevalenti, attraverso il software Ge.Ri.Co. A.S. (annotazione separata) il quale assumeva natura "sperimentale" nel senso che le indicazioni relative a congruità, coerenza e normalità economica potevano essere utilizzate unicamente per la formulazione dei criteri di selezione per l'attività di accertamento.

[280] Art. 2, comma 1, del D.M. 11 febbraio 2008. Vedasi anche PERLI F., BARZANÒ A., *Studi di settore*, op. cit., pag. 38.

Qualora si presenti il caso di attività, cui risulta applicabile lo stesso studio di settore, il contribuente applicherà il medesimo studio a tutte le attività d'impresa, mentre la prevalenza rispetto ai ricavi complessivi sarà calcolata considerando la somma dei ricavi relativi alle predette attività.

Per consentire un cambiamento graduale di disciplina, con riferimento al periodo d'imposta 2007, è stato previsto un *«regime transitorio»*[281] riferito alle imprese che abbiano svolto due o più attività, non considerate dal medesimo studio di settore. La circolare n. 31/E/2008 specifica che i risultati derivanti dagli studi non possono essere utilizzati per l'azione di accertamento, di cui all'art. 10 della Legge 146/98, qualora tali soggetti abbiano conseguito dalle attività non prevalenti ricavi superiori al 20% dei ricavi complessivi. La soglia del 20% coincide, pertanto, con quella prima prevista affinché risultasse integrata la causa di inapplicabilità per le imprese "multiattività".

Per quanto concerne le imprese "multipunto", in seguito alle modifiche intervenute dal 2007, è stata abolita la causa di inapplicabilità degli studi di settore in sede di accertamento e quindi l'applicazione degli studi nei loro confronti si attua secondo le regole ordinarie.

Prima di concludere, è opportuno analizzare la considerazione rilevata dall'Agenzia delle entrate nella circolare n. 31/E/2008 in merito ai contesti in cui le attività prevalenti si rilevino in prossimità della soglia indicata. Viene, dunque, respinto l'automatismo accertativo in presenza di non congruità ai risultati degli studi di settore, perché la stima dei ricavi presunti potrebbe non considerare adeguatamente la situazione effettiva del contribuente[282].

Inoltre, per concludere, si ricorda che non sempre si configurano imprese "multiattività", poiché si possono riscontrare situazioni simili in cui l'impresa svolge attività di tipo secondario (con ricavi superiori al 30% del totale), le quali risultano totalmente incorporate nello studio di settore dell'attività prevalente. Tale circostanza si può tradurre nella fattispecie di *«attività complementare»*.

[281] Si veda l'art. 3 del D.M. 11 febbraio 2008.

[282] La circolare n. 5/E/2008 afferma: «*tale eventualità potrebbe verificarsi, ad esempio, laddove l'incidenza dei ricavi delle attività non prevalenti, su quelli complessivi, sia prossima alla soglia del 30%, così come qualora le attività non prevalenti siano disomogenee rispetto a quelle considerate dallo studio di settore applicabile*».

CAPITOLO TERZO

ASPETTI PROCEDIMENTALI DI APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

3.1 Valenza probatoria della disciplina: presunzioni semplici o legali?

Nell'intento di collegare il ragionamento induttivo alla base delle presunzioni agli studi di settore, ed in particolare alla valenza probatoria della disciplina, è opportuno soffermarsi sul concetto di "predeterminazione". Data la presenza di analogie negli schemi applicativi delle due nozioni[283], è importante analizzare il *«rapporto inferenziale»* tra fatto noto e fatto ignoto, basato sulla regola dell'esperienza. L'osservazione e la rappresentazione della realtà si pongono a fondamento delle presunzioni, le quali delineano la fattispecie considerando la massima dell'esperienza che si collega, per l'appunto, all'*id quod plerumque accidit*[284]. Perciò, per accertare l'esistenza del fatto ignoto, ci si avvale di un giudizio di probabilità basato effettivamente su suddetta regola di inferenza probabilistica.

Il codice civile ha disciplinato l'istituto giuridico della presunzione e, precisamente, l'art. 2727 la definisce come «*conseguenza che la legge o il giudice trae da un fatto noto per risalire a un fatto ignorato*». Si tratta pertanto di un'operazione logico-induttiva, compiuta dalla legge o dal giudice, che si qualifica come presunzione "a valutazione vincolata" (ossia presunzione legale) o presunzione "a valutazione libera" (ossia presunzione semplice) a seconda dell'autore dell'operazione.

Nelle presunzioni legali è la legge stessa che determina la connessione tra il fatto noto e quello ignoto. L'art. 2728 del codice civile, a sua volta, attua un'ulteriore distinzione e le divide in presunzioni assolute (dette anche "*iuris et de iure"*) e presunzioni relative (dette anche "*iuris tantum"*) sulla base dell'ammissione o meno della prova contraria.

---

[283] TOSI L., *Le predeterminazioni normative nell'imposizione reddituale*, op. cit., pag. 22 sostiene che «*non si può negare che lo schema applicativo delle predeterminazioni coincida con quello delle presunzioni legali, basandosi anch'esso su un rapporto inferenziale tra fatto noto e fatto ignoto*». Il fatto noto consiste nello svolgimento di un'attività economica mentre il fatto ignoto riguarda il complesso dei componenti reddituali derivanti da essa. Il problema di fondo è *«l'attendibilità del nesso inferenziale»*.

[284] *Ivi*, pag. 24. Vengono considerate attendibili, per quanto riguarda l'esperienza, soltanto le *massime* che raggiungono un certo grado di credibilità, sulla base di un criterio di normalità. L'autore afferma la seguente idea «*occorre che il fatto da provare sia desumibile da quello noto come conseguenza ragionevolmente probabile, secondo una scrupolosa valutazione dell'id quod plerumque accidit*».

Le presunzioni semplici, invece, si avvalgono di un'inferenza probabilistica sulla base della suddetta regola di esperienza e sono lasciate al libero apprezzamento del giudice. Inoltre, *«è richiesto solo l'impiego di un procedimento logico-induttivo rigoroso e coerente rispetto alle premesse»*[285] a differenza della presunzione legale in cui il legislatore effettua una valutazione non affatto discrezionale ma estremamente inflessibile.

Per poter realizzare la ricostruzione in via presuntiva del fatto ignoto, le presunzioni semplici devono assumere i caratteri di *«gravità, precisione e concordanza»*, come riporta l'art. 2729 del codice civile. È riconosciuta altresì tutela giuridica all'interesse del contribuente, per cui le presunzioni semplici non sono impiegabili soltanto contro di esso ma anche a suo favore. In questo contesto è opportuno soffermarsi sul rapporto tributario tra Fisco e contribuente in cui il primo si trova costantemente in una situazione di inferiorità conoscitiva rispetto al secondo, non solo perché estraneo al presupposto d'imposta ma anche a causa della eventuale mancata collaborazione da parte del contribuente[286]. Al verificarsi di queste situazioni (si ricorda il secondo comma dell'art. 39 del D.P.R. 600/73[287]), lo standard probatorio può variare a seconda del grado di collaborazione adottato dal contribuente, per cui possono essere utilizzate perfino le presunzioni cosiddette *«semplicissime»*, ossia prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. Si tratta di un meccanismo ammesso in casi estremi e che fa sorgere il problema della legittimità di accertamenti fondati su presunzioni *«arbitrarie, imprecise e discordanti»*. Quest'impostazione tuttavia si pone in contrasto con gli art. 3, 53 e 97 della Costituzione e comporterebbe una ragionevole incertezza, sia dell'*an* che del *quantum*, relativamente all'imposta dovuta. In dottrina sono state peraltro individuate le presunzioni cosiddette miste, contro le quali è ammessa la prova contraria ma solamente con mezzi prefissati[288].

Entrando nel merito di questi requisiti, è fondamentale collegarsi al generale criterio di prudenza. La sentenza della Cassazione n. 7931 del 13 marzo 1996 ha definito gli attributi in questo modo: "gravi" sono gli elementi presuntivi oggettivamente e intrinsecamente consistenti e come tali persistenti alle possibili obiezioni; "precisi" sono quelli dotati di

---

[285] CORASANITI G., *La natura giuridica degli studi di settore e il problema dell'onere della prova*, op. cit., pag. 29.

[286] Sul punto, si veda MARCHESELLI A., *Le presunzioni nel diritto tributario: dalle stime agli studi di settore*, op. cit., pag. 229 in cui riporta: «*si tratta di situazioni nelle quali, o per colpa del contribuente (non ha tenuto le scritture contabili violando i suoi doveri per esempio), o per fatto obiettivo (contabilità distrutta per forza maggiore, o non prevista perché sproporzionata alle dimensioni organizzative dell'attività), i dati valorizzabili per ricostruire la ricchezza sono di carattere labile e sommario*».

[287] L'utilizzo di tali presunzioni non qualificate è limitato ai casi espressamente previsti dal legislatore. Sul punto, DEL TORCHIO F., *Presunzioni e valore probatorio degli studi di settore*, in Bollettino tributario, 2009, pag. 555.

[288] DEL TORCHIO F., *Presunzioni e valore probatorio degli studi di settore*, op. cit., pag. 554.

specificità e concretezza e non suscettibili di diversa interpretazione; "concordanti" sono quelli non confliggenti tra loro e non smentiti da altri dati ugualmente certi[289]. L'aggettivo "concordanti" è stato istituito per la presenza di più presunzioni per cui, in tal caso, si precisa che esse non debbono smentirsi l'una con l'altra[290]. La presunzione peraltro deve dare un risultato plausibile che indichi in modo specifico il fatto da provare, privo di contraddizioni logiche e ragionevolmente univoco[291].

Gli studi di settore nascono dal sistema delle presunzioni e, nel corso degli anni, hanno registrato un andamento tortuoso in merito alla loro valenza probatoria. L'analisi svolta finora ha delineato gli studi, come d'altra parte tutti gli strumenti parametrici, come dei meccanismi statistici aventi una forza dimostrativa sostanzialmente debole.

In origine, erano stati concepiti «*come una guida di indirizzo*»[292] che i soggetti incaricati al controllo delle dichiarazioni avrebbero dovuto utilizzare al fine di potenziare l'attività di accertamento. Essi, infatti, non costituiscono un fatto noto e certo in grado di giungere ad un'effettiva determinazione del reddito, bensì «*un'estrapolazione statistica di una pluralità di dati settoriali elaborati sulla base dell'analisi delle dichiarazioni di un campione di contribuenti*»[293]. Il carattere tecnico che li contraddistingue conferma la loro natura di *«atto amministrativo generale»*. Essi non si sovrappongono agli obblighi contabili e fiscali dei contribuenti, ma, al contrario, risultano significativi per un controllo a posteriori della congruità dei redditi dichiarati da tali soggetti[294]. Dato l'alto grado di imprecisione

[289] La sentenza della Cassazione n. 7931 del 13 marzo 1996 riporta anche «*la gravità dell'elemento indiziario ne esprime la capacità dimostrativa in funzione del tema della prova, la precisione risponde a una esigenza di univocità, e la concordanza soddisfa la necessità di una valutazione integrata e complessiva di tutti gli elementi che presentino singolarmente una almeno parziale rilevanza probatoria positiva*».

[290] Secondo la Cassazione, nella sentenza n. 18021 del 6 agosto 2009 è necessario «*procedere a una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati e accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva, che magari non potrebbe dirsi raggiunta con certezza considerando atomisticamente uno o alcuni indizi*».

[291] Definizione riportata in MARCHESELLI A., *Accertamenti tributari e difesa del contribuente*, op. cit., pag. 174.

[292] BIONDO P., *Incertezze interpretative sul valore probatorio degli studi di settore*, in Bollettino tributario, 2007, pag. 1489.

[293] Così si esprime la sentenza della Cassazione, SS. UU., n. 26635 del 18 dicembre 2009. Sul punto si legga DAMI F., *Il rilevante tenore di vita del contribuente integra (a certe condizioni) la valenza probatoria degli studi di settore*, op. cit., pag. 223; MARCHESELLI A., *Gli accertamenti analitico-induttivi e gli studi di settore tra presunzioni semplici e legali*, in Corriere tributario, 2009, pag. 3624 rimanda all'analisi della struttura dei dati utilizzati al fine di configurare gli studi nell'ambito delle presunzioni sostenendo che «*si tratta di illazioni elaborate sulla base di dati, nella prima fase non verificati, dichiarati dai contribuenti*». Oltretutto già in partenza si pone il problema dell'attendibilità dei dati in quanto la compilazione e l'invio dei questionari da parte dei contribuenti non sono collegati a politiche sanzionatorie.

[294] I contribuenti, nonostante siano assoggettati agli studi, continuano ad essere obbligati a dichiarare i redditi effettivi percepiti avendo la possibilità di adeguarlo in caso di scostamento dalle risultanze di Ge.Ri.Co. Vedasi SCIARRA T., *Senza il contraddittorio anticipato è illegittimo l'accertamento fondato sugli studi di settore*, op. cit., pag. 3056.

nell'analisi, però, lo studio risulta uno strumento meramente ausiliario di quantificazione del reddito[295].

La normativa degli studi di settore è risultata piuttosto vaga nel delineare la natura giuridica degli stessi: l'art. 62-*sexies* della Legge 427/1993 e l'art. 10 della Legge 146/1998 non provvedono ad indicare la loro efficacia probatoria[296]. L'ipotesi che il contribuente deve esaminare in primo luogo è la *«sussistenza del fatto ignorato»*. Quest'ultimo, in ogni caso, risulterebbe provato, salvo una prova contraria nel caso di presunzione legale o una controprova nel caso di presunzione semplice.

Nel caso di presunzione semplice, l'Ufficio deve, volta per volta, sviluppare i dati risultanti dagli studi e fornire una motivazione convincente in merito alla loro ragionevolezza, anche mediante l'utilizzo di ulteriori elementi[297]. In altri termini, compete all'Ufficio l'onere della prova. Per cui risulta necessario adattare lo studio alla realtà del singolo contribuente al fine di pervenire ad una giustificazione attendibile. In effetti, l'eventuale scostamento può essere utilizzato dall'Amministrazione solamente per supportare la sua azione accertativa, propriamente nella fase di selezione dei contribuenti da accertare e come presupposto qualificato con cui procedere. Dopodiché è il giudice che ha il compito di valutare l'esecuzione concreta dell'inferenza attuata, soprattutto per quanto riguarda la determinazione del *quantum* imponibile.

Nel caso di riconoscimento del valore di presunzione legale, il risultato dello studio si può porre a base dell'accertamento[298] senza la necessità di fornire ulteriori dimostrazioni a sostegno della pretesa dell'Ufficio. Il collegio giudicante dovrà operare efficacemente in merito alla plausibilità dell'inferenza contemplata dalla legge, una volta confermato il carattere di normalità attribuito ai fatti utilizzati in ragione dell'accertamento. In quest'ultimo caso il contribuente potrà difendersi fornendo una prova contraria mentre, in precedenza, nel

[295] DI FABIO P., *Parametri e studi di settore. Accertamento analitico-contabile ed accertamento basato su presunzioni*, in Il Fisco, 2006, pag. 2304.
[296] Sul punto si legga PINO C., *Sull'attendibilità degli accertamenti basati sugli studi di settore*, op. cit., pag. 858 il quale attesta che «*sono immediatamente sorti problemi interpretativi, che trovano la loro genesi, da un lato, nella complessità delle norme in materia e dall'altro, da un deficit culturale sulla natura, sulle potenzialità e sui limiti di questo strumento accertativo*».
[297] Per un approfondimento sul tema vedasi PERLI F., BARZANÒ A., *Studi di settore*, op. cit., pag. 153.
[298] In merito, relativamente ai lavori autonomi, la presunzione legale relativa ricavata dagli incassi riferibili ai conti bancari appare discutibile in quanto è definita dalla dottrina come *«una sorta di presunzione legale "in bianco" grazie alla quale ogni illazione tratta dai dati bancari potrebbe essere posta a base dell'accertamento»*. FREGNI M. C., *Verifiche bancarie e illegittimità della presunzione sui "compensi" applicata ai lavoratori autonomi*, in Rivista di diritto finanziario e scienza delle finanze, 2014, pag. 105.

caso di presunzione semplice aveva solamente la possibilità di contestare la presunzione in quanto non convincente e, dunque, non vincolante[299].

È abbastanza difficile, sulla base delle predette argomentazioni, definire il contorno degli studi di settore. Infatti il citato art. 62-*sexies* fa corrispondere gli studi a presunzioni semplici, in quanto fa riferimento ad una fonte alternativa dell'accertamento assolutamente generica, riportando *«caratteristiche e condizioni di esercizio dell'attività»*, e oltretutto per il fatto che essi valgano indifferentemente per contribuenti di dimensioni e struttura diversissima[300]. Contrariamente, la propensione verso una presunzione legale è rafforzata dalla possibilità di adire prova contraria, la quale, però, può essere intesa anche nel senso di prova contrapposta o controprova e, di conseguenza, ci riporterebbe alla presunzione semplice. Questo doppio binario è stato oggetto di dibattito in ambito dottrinale e giudiziario in merito agli accertamenti derivanti dall'applicazione degli studi relativamente al fatto di avvalorarli come presunzione legale, ovvero come presunzione semplice.

La Corte Costituzionale, sul tema dell'accertamento presuntivo, si è espressa con la sentenza n. 105 del 1° aprile 2003 riguardante l'utilizzo dei parametri presuntivi. Ha riconosciuto la costituzionalità di tale metodo accertativo puntualizzando che si trattava di «*un sistema basato su una presunzione semplice la cui idoneità probatoria è rimessa alla valutazione del giudice di merito*».

L'atteggiamento assunto dalla giurisprudenza di merito[301] sul tema si attestava nel ritenere che gli studi di settore non comportassero l'effetto automatico di capovolgere l'onere probatorio a carico del contribuente e che, pertanto, l'accertamento non possa fondarsi esclusivamente sulle risultanze degli studi di settore, dovendo tener presente la realtà effettiva del singolo contribuente. Da ciò discende l'onere dell'Ufficio accertatore di adeguare le risultanze emerse dall'applicazione di tali strumenti alla particolare attività oggetto di controllo, avvalendosi anche dello strumento del contraddittorio endoprocedimentale di cui ci occuperemo in seguito.

[299] Sulla natura delle presunzioni fondate sugli studi di settore si veda LUNELLI R., *La tutela del contribuente negli studi di settore*, in Forum Fiscale – Il Sole 24 Ore, 2006, pag. 76.
[300] MARCHESELLI A., *Le presunzioni nel diritto tributario: dalle stime agli studi di settore*, op. cit., pag. 296.
[301] La C.T.P. di Macerata con la sentenza 17 maggio 2005, n. 36 ha sostenuto che «*non è affatto sufficiente, al fine di ritenere sussistenti presunzioni gravi, precise e concordanti, il mero riferimento ai dati che risultano dallo studio di settore*». A titolo esemplificativo, si riportano anche le seguenti pronunce: C.T.P. di Bari 26 gennaio 2007, n. 228; C.T.R. della Sicilia del 10 giugno 2008 n. 57.

Per converso, la Suprema Corte di Cassazione sembrava essere orientata a qualificare tali strumenti presuntivi come presunzioni legali relative[302].

La sentenza della Corte di Cassazione n. 2891 del 2002, inizialmente, ha affermato l'esigenza di supportare i risultati ottenuti con nuovi "indizi", per poi desumere la natura di presunzione legale, seppur relativa, ai risultati stessi, dato che «*ormai da qualche anno gli studi di settore si stanno consolidando e stanno offrendo soluzioni sempre più accettate e condivise*»[303].

Successivamente, quest'ottica si è progressivamente attenuata ed anche i giudici di legittimità si sono avvicinati alla teoria che:

- vada omesso ogni automatismo nell'applicazione di tali strumenti presuntivi e che sia opportuno adeguare il risultato derivante alla concreta ed oggettiva situazione del contribuente[304];
- l'Ufficio, data la non vincolatività delle risultanze degli studi di settore, potrebbe effettuare un accertamento induttivo prescindendo dagli studi di settore ed utilizzando solamente alcuni elementi utili alla ricostruzione del reddito del contribuente[305].

Pertanto, la Suprema Corte ha in seguito illustrato gli studi di settore come una *«mera fonte di presunzioni hominis, vale a dire supporti razionali offerti dall'amministrazione al giudice, paragonabili ai bollettini di quotazioni di mercato o ai notiziari Istat, nei quali è possibile reperire dati medi presuntivamente esatti»*[306] e, di conseguenza, attesta la loro inidoneità a fondare da soli l'accertamento.

Considerato che gli studi sono elaborati sulla base del contenuto delle risposte dei contribuenti, è ragionevole pensare che tali dati rappresentino un importo minimo di capacità contributiva del singolo soggetto. Per cui, in base a quanto espresso, l'interpretazione da assegnare ad essi, quale strumento soggettivo, si collega al concetto di presunzione

---

[302] Per un'analisi dettagliata si veda CORASANITI G., *La natura giuridica degli studi di settore ed il problema dell'onere della prova*, op. cit., pag. 40 ss. A titolo esemplificativo si riportano le sentenze Cassazione 27 febbraio 2002, n. 2891 e 27 novembre 2002, n. 16771.

[303] LUNELLI R., *La tutela del contribuente negli studi di settore*, op. cit., pag. 77.

[304] Si veda Cassazione 15 dicembre 2003, n. 19163.

[305] Si veda Cassazione 2 dicembre 2002, n. 17038. Sempre relativamente ai parametri la Cassazione, nella sentenza 7 febbraio 2008, n. 2816 ne ha ribadito l'efficacia di presunzione semplice. Sul punto, MORGANTI R., RAPISARDA G., *Efficacia probatoria dei parametri e degli studi di settore*, in Ventiquattrore avvocato, Gruppo Il Sole 24 Ore, 2010, fasc. 3, pag. 92; MICHELACCI M., IROLLO D., *Studi di settore. Valenza probatoria*, in Fiscalitax, 2009, pag. 844.

[306] Sulla natura di mere presunzioni semplici si legga, seppur in via incidentale, Cassazione 3 maggio 2005, n. 9135. Inoltre, BEGHIN M., *Il rapporto tra studi di settore, accertamento sintetico e sintetico-reddittometrico*, op. cit., pag. 404.

semplice[307]. Gli studi, così contestualizzati, sono da ritenersi un «*catalogo di presunzioni semplici, da armonizzare con tutti gli altri elementi a disposizione per la ricostruzione della situazione economica del contribuente*»[308]. Questa conclusione è stata fatta propria dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione nella sentenza n. 26635 del 18 dicembre 2009, in cui è stato definitivamente stabilito che:

- l'ipotesi probabilistica alla base degli studi può solo costituire una mera presunzione semplice, la cui gravità, precisione e concordanza nasce dal contraddittorio[309];
- lo scostamento individuato deve addurre una grave incongruenza;
- il contraddittorio con il contribuente deve essere attivato obbligatoriamente, pena la nullità dell'accertamento;
- nella motivazione dell'accertamento vanno descritte le ragioni per cui i rilevi del destinatario sono stati disattesi, pena la carenza di motivazione (e la conseguente nullità) dell'accertamento.

La Suprema Corte si è assestata nel suo orientamento riconoscendo tale qualifica anche nella sentenza n. 8056 del 3 aprile 2013[310].

In materia ha assunto rilevanza il tema delle *«percentuali medie di settore»*, le quali sono frequentemente poste alla base di accertamenti analitico-induttivi, anche se costituiscono presunzioni prive dei caratteri di gravità, precisione e concordanza non essendo un fatto "noto" dal quale trarre quello "ignoto", bensì il puro risultato di un calcolo statistico che si basa sull'applicazione di una regola di esperienza[311]. Per cui non è sufficiente una percentuale di ricarico diversa da quella emergente dalla media di settore, ma «*occorre qualche elemento*

[307] Si ricordi l'insegnamento della Corte Costituzionale nelle sentenze 28 luglio 1976, n. 200 e 23 luglio 1987, n. 283 per cui le presunzioni «*per poter essere considerate in armonia con il principio della capacità contributiva sancita dall'art. 53 Cost. debbono essere confortate da elementi concretamente postivi che le giustifichino razionalmente*». E continua, nella sentenza 26 marzo 1980, n. 42, dicendo che «*esse debbono fondarsi su indici concretamente rilevatori di ricchezza ovvero su fatti reali, quand'anche difficilmente accertabili affinché l'imposizione non abbia una base fittizia*».

[308] MARCHESELLI A., *Gli accertamenti analitico-induttivi e gli studi di settore tra presunzioni semplici e legali*, op. cit., pag. 3624; DEOTTO D., *Indebolita la valenza presuntiva degli studi di settore*, in Corriere Tributario, 2007, pag. 763 ss.; GIOÈ C., *Studi di settore e obbligo di motivazione*, in Rassegna tributaria, 2007, pag. 1732 ss.

[309] Vedasi anche TESAURO F., *Istituzioni di diritto tributario. Parte generale*, op. cit., pag. 224.

[310] In tale sentenza viene pronunciato quanto segue: «*nell'accertamento fiscale i parametri (come pure gli studi di settore) costituiscono un'elaborazione statistica, il cui frutto è un'ipotesi probabilistica che integra solo una presunzione semplice*».

[311] Al riguardo si veda quanto riportato dalla sentenza della Cassazione 6 agosto 2009, n. 18020: «*i valori percentuali medi del settore in nessun caso possono giustificare presunzioni qualificabili come gravi e precise per cui, laddove non confortati da altre risultanze, si rivelano assolutamente inidonei ad integrare i presupposti di cui all'art. 39, comma 1, lett. d) del D.P.R. 600/73*».

ulteriore incidente sull'attendibilità complessiva della dichiarazione»[312]. Si tratta peraltro di un dato che «*abbisogna del conforto di qualche ulteriore elemento per giustificare l'attribuzione di un maggior reddito»*[313]; motivo per cui ai risultati degli studi viene attribuita un'attitudine indiziaria[314]. La valutazione opposta, ovvero quella di considerarli presunzioni legali, resta, in ogni caso, significante a condizione che gli studi siano adeguati in modo da corrispondere a canoni di probabilità, sia concessa la libera prova contraria e vengano analizzati, anche mediante presunzioni semplici opposte agli studi, gli elementi presentati dal contribuente o acquisiti d'Ufficio[315].

Anche l'orientamento dottrinale risulta particolarmente eterogeneo. In tal senso, autorevole dottrina precisa che, con tali attestazioni, non è stata contraddetta la natura di presunzione legale degli strumenti *de quibus*, ma si è comunque particolarmente indebolita[316]. Infatti, da un lato c'è chi riconosce la natura di presunzione legale relativa (con prova contraria vincolata) e dall'altro c'è chi sostiene che, a questi strumenti presuntivi, non si possa riconoscere la natura di fatti di accertamento (*id est* di prove) costituendo, per converso, *«fatti di mera coscienza»*, ossia una mera «*forma conoscitiva di tipo descrittivo e non già di tipo inferenziale»*[317]. Tra questi due estremi si posizionano degli orientamenti intermedi: quello più fondato mira a riconoscere ai risultati originati dagli studi di settore valore probatorio di mere presunzioni semplici.

Un giudizio intermedio ravvisato parimenti in dottrina riguarda l'attribuzione agli studi di settore della qualifica di *«presunzioni miste»*[318], sicché essi rispecchiano delle *«massime di comune esperienza»* in quanto non partono dall'analisi di un fatto preciso e dettagliato, ma determinano una fascia di valori (il c.d. intervallo di confidenza). Per queste ragioni non è possibile annoverarli tra le presunzioni legali, in quanto non rappresentativi della situazione concreta del contribuente e nemmeno tra le presunzioni semplici, poiché l'ufficio non è tenuto ad attestare il ragionamento inferenziale alla base[319].

---

[312] Come riporta la sentenza della Cassazione 11 settembre 2009, n. 19632. Sul tema si cita anche la sentenza della Cassazione 15 ottobre 2014, n. 21791; in materia di IVA le sentenze n. 643 del 16 dicembre 2005, n. 643 e 7 aprile 2009, n. 8418.

[313] Dal testo della sentenza della Cassazione 27 settembre 2002, n. 13995.

[314] DEL TORCHIO F., *Presunzioni e valore probatorio degli studi di settore*, op. cit., pag. 556.

[315] MARCHESELLI A., *Le presunzioni nel diritto tributario: dalle stime agli studi di settore*, op. cit., pag. 305.

[316] In tal senso si veda VERSIGLIONI M., *Prova e studi di settore*, op. cit., pag. 180.

[317] CORASANITI G., *La natura giuridica degli studi di settore ed il problema dell'onere della prova*, op. cit., pag. 43 ss.; VERSIGLIONI M., *Prova e studi di settore*, op. cit., pag. 193.

[318] Come supporto a tale orientamento si veda GIORGI M., *L'accertamento basato su studi di settore: obbligo di motivazione ed onere della prova*, op. cit., pag. 689.

[319] Sul tema GUERRA A., CORVAJA, *Studi di settore: aspetti operativi e problematiche applicative con appendice*, in Il Fisco, 2006, pag. 4467; MERCURIO P., *Riflessioni sulle novità in materia di studi di settore*, in Il Fisco, 2006, pag. 6225 considera gli studi come un «*fenomeno misto in cui parte del ragionamento presuntivo*

Un ulteriore pensiero è stato espresso in dottrina: gli studi di settore non si possono inquadrare tra i meccanismi probatori ed accertativi di tipo presuntivo, poiché non avrebbero la capacità dimostrativa del fatto ignoto, ossia il reddito effettivamente conseguito dal contribuente[320]. Essi, pertanto, non si adeguerebbero al tipico ragionamento inferenziale della presunzione semplice, «*dato che non spiegano le loro conseguenze mediante un passaggio del pensiero supportato da una massima di comune esperienza, da una legge naturale o da un principio universale comunemente accettato*»[321].

Infine, l'Amministrazione finanziaria si è occupata del tema attribuendo agli studi il carattere di presunzione legale relativa, per cui le risultanze di essi risulterebbero idonee da sole a fondare eventuali avvisi di accertamento[322]. Successivamente, con la circolare n. 5/E del 23 gennaio 2008, si è pronunciata in merito alla natura giuridica degli indicatori di normalità economica che sono stati introdotti con la Legge Finanziaria per il 2007[323] ed ha riconosciuto la «*piena inidoneità a rappresentare adeguatamente l'effettiva situazione reddituale del contribuente*»[324]. Per cui non v'è dubbio che i maggiori ricavi o compensi da quest'ultimi desunti costituiscano una presunzione semplice. Tuttavia, l'esplicita minor valenza probatoria «*inizialmente ha riguardato soltanto il valore dei nuovi indicatori di normalità economica quali strumenti presuntivi di accertamento di maggiori ricavi/compensi, e non anche la valenza probatoria degli studi di settore*»[325]. In seguito, nella medesima circolare, l'Amministrazione è giunta alla stessa conclusione per quanto riguarda l'utilizzo degli studi di settore[326]. Infatti, l'orientamento a cui si è pervenuti è valutarli come un

---

sarebbe prestabilito normativamente e funge da base di partenza per ulteriori elaborazioni effettuate dall'Ufficio».

[320] VERSIGLIONI M., *Prova e studi di settore*, op. cit., pag. 195 ss.

[321] *Ibidem.*

[322] In merito si veda la Circolare n. 11/E del 16 febbraio 2007 nella quale l'Amministrazione finanziaria ha chiarito che le modifiche apportate alla disciplina non hanno alterato la valenza probatoria di presunzione legale relativa, la quale sarebbe *ex lege* grave, precisa, concordante.

[323] In tal senso cfr. il comma 14-*bis* dell'art. 1 della Legge 296/2006, introdotto dall'art. 15, comma 3-*bis* del D.L. 81/2007, convertito in Legge 127/2007, ove è disposto che «*gli indicatori di normalità economica di cui al comma 14, approvati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, hanno natura sperimentale e i maggiori ricavi, compensi o corrispettivi da essi desumibili costituiscono presunzioni semplici*».

[324] MICHELACCI M., IROLLO D., *Studi di settore. Valenza probatoria*, op. cit., pag. 842.

[325] CORASANITI G., *La natura giuridica degli studi di settore ed il problema dell'onere della prova*, op. cit., pag. 27. Dunque, gli indicatori di normalità economica rappresenterebbero degli elementi indiziati idonei a istituire una presunzione semplice se considerati insieme ad altri elementi. L'obbligo di integrare con ulteriori elementi vige solamente per gli indicatori, a prescindere dall'atteggiamento che il soggetto assume in sede di contraddittorio. Mentre in caso di accertamento in base agli studi quest'onere non è predefinito. Inoltre MICHELACCI M., IROLLO D., *Studi di settore. Valenza probatoria*, op. cit., pag. 842.

[326] Sul punto in cui si parla degli indicatori di normalità economica la Circolare n. 5/E del 2008 riporta «*i maggiori ricavi o compensi da essi desumibili costituiscono una "presunzione semplice", che assume valore probatorio ed efficacia persuasiva in giudizio in quanto dotata dei requisiti della gravità, precisione e concordanza. Per natura, dunque, non si tratta di una presunzione qualitativamente diversa da quella che caratterizza l'utilizzo degli studi di settore*». E continua attribuendo alle stime «*la qualità di presunzione*

complesso di presunzioni "*hominis"*[327], da accordare con altri elementi probatori (individuati dall'Ufficio o forniti dal contribuente in fase di contraddittorio endoprocedimentale) per identificare la concreta situazione reddituale del soggetto accertato. Ad essi si può attribuire un valore meramente semplificativo ed una funzione di attenuazione dell'attività accertativa degli Uffici finanziari, essendo «*in grado di costituire per questi ultimi solo un valido ed efficiente supporto, nella selezione delle posizioni da verificare ed accertare, e non già uno strumento presuntivo idoneo a dar luogo ad accertamenti automatici*»[328].

Da quest'analisi si evince che il giudice tributario non si può considerare vincolato alle risultanze derivanti dall'applicazione degli studi di settore potendole, pertanto, superare qualora vi siano incompatibilità tra la realtà e lo studio stesso[329].

In conclusione si ritiene, alla luce di quanto esaminato, che gli studi possano essere considerati degli *«indizi rafforzati»*[330] che necessitano tuttavia di essere implementati con altri elementi, dimodoché risulti possibile esaminare le diverse circostanze concrete con maggior precisione in sede di contraddittorio.

3.2 Possibilità di adeguamento alle risultanze degli studi in modo "spontaneo"

Al fine di evitare l'atto di accertamento da parte dell'Agenzia si ritiene essenziale esaminare brevemente la possibilità, data al contribuente risultato "non congruo", di adeguarsi alle risultanze degli studi. Pertanto, qualora venga dichiarato un ammontare di ricavi o di compensi inferiore alle risultanze di Ge.Ri.Co. il contribuente ha la possibilità di seguire una delle seguenti linee comportamentali[331]:

---

semplice, solo qualora siano "fondatamente" idonee allo scopo che si propongono, il quale consiste nel desumere da fatti noti, quello ignoto che si intende dimostrare».

[327] Si legga, in tal senso, CORASANITI G., *La natura giuridica degli studi di settore ed il problema dell'onere della prova*, op. cit., pag. 50. Sul punto, anche la sentenza della Cassazione 3 maggio 2005, n. 9135 assimila lo strumento alle comuni presunzioni "*hominis*". Per un maggior approfondimento MARCHESELLI A., *Gli studi di settore*, Giuffrè Editore, Milano, 2011, pag. 34; DODERO A., FERRANTI G., *Studi di settore*, Ipsoa Editore, Milano, 2009, pag. 275; PERLI F., BARZANÒ A., *Studi di settore*, op. cit., pag. 154.

[328] CORASANITI G., *La natura giuridica degli studi di settore ed il problema dell'onere della prova*, op. cit., pag. 50.

[329] A riguardo si vedano le sentenze della Cassazione, Sezioni Unite, 18 dicembre 2009 n. 26635, 26636, 26637, 26638.

[330] LUNELLI R., *La tutela del contribuente negli studi di settore*, op. cit., pag. 78.

[331] PEGORIN L., *Studi di settore: adesione agli inviti al contraddittorio e difesa del contribuente*, in Guida ai controlli fiscali – Il Sole 24 Ore, 2009, pag. 55 ss riporta un esempio al fine di valutare la convenienza della scelta del contribuente. Inoltre vedasi SCIARRA T., *La personalizzazione della rettifica presuntiva fondata sugli studi di settore e il loro valore probatorio in sede processuale*, in Giustizia tributaria, 2007, pag. 459 ss.

- attua il c.d. *«adeguamento spontaneo»* adeguandosi alle risultanze degli studi mediante l'integrazione dei ricavi o dei compensi al fine di evitare l'applicazione di sanzioni ed interessi[332];
- presentare all'Amministrazione la situazione di "non congruità" non adeguandosi al nuovo ammontare di ricavi o compensi.

La prima situazione è lasciata alla libera scelta del soggetto passivo poiché non vi è alcun obbligo di integrazione al fine di posizionarsi sulla soglia della congruità. Si avverte come, in tale contesto, venga rilevato un certo condizionamento psicologico in quanto sorge nel soggetto passivo accertato il timore di subire ulteriori controlli fiscali in merito alla sua posizione contributiva[333]. Un'ulteriore azione accertatrice viene tuttavia preclusa qualora vengano utilizzati metodi ricostruttivi del reddito di tipo induttivo (diversi dagli studi) che comportino delle variazioni eccedenti le soglie quantitative previste, ovvero «*il 40% delle somme denunciate per effetto dell'adeguamento o, in termini assoluti, un importo di 50.000 euro*»[334].

Per cui qualora il contribuente intenda adeguarsi e si trovi nel primo periodo di applicazione dello studio di settore oppure nel periodo di attuazione dello studio revisionato, tale scelta avviene senza alcuna maggiorazione, ai sensi dell'art. 2, comma 2-*bis*, del D.P.R. n. 195/1999, riportando solamente i ricavi o compensi non annotati nelle scritture contabili[335]. Mentre, per i periodi d'imposta diversi da quelli segnalati, l'adeguamento è possibile purché sia versata una maggiorazione del 3%, calcolata sullo scostamento riscontrato tra applicazione degli studi e scritture contabili. La maggiorazione è unica, nel senso che vale sia ai fini dell'IVA che delle imposte sui redditi[336].

L'Agenzia delle entrate, sul punto, nella circolare n. 28/E del 4 agosto 2006, ha ritenuto che *«in sede di adeguamento la maggiorazione del 3 per cento commisurata ai ricavi e compensi non annotati si applica qualora la differenza tra ricavi e compensi annotati nelle*

---

[332] Art. 2 del D.P.R. n. 195/1999. Per un maggior approfondimento BELOTTI R., QUARANTINI S., *Studi di settore: adeguamento al ricavo minimo e a quello puntuale*, op. cit., pag. 2421; GAFFURI A. M., *Studi di settore e normalità economica*, op. cit., pag. 1409.

[333] IORIO A., AMBROSI L., *Studi di settore: utilizzo da parte dell'Agenzia delle entrate e difesa del contribuente*, op. cit., pag. 2627 precisa che «*la congruità raggiunta per adeguamento non garantisce una preclusione da possibili verifiche o accertamenti da parte dell'Agenzia*».

[334] GAFFURI A. M., *Studi di settore e normalità economica*, op. cit., pag. 1410; BRIGHENTI F., *L'accertamento fondato sugli studi di settore. Modelli procedimentali e tutela del contribuente*, in Bollettino tributario, 2007, pag. 844. Inoltre «*i citati limiti quantitativi all'emanazione di atti di accertamento integrativi sono valevoli a condizione che il contribuente abbia dichiarato informazioni veritiere nei modelli previsti per la comunicazione dei dati sulle attività rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore*».

[335] BELOTTI R., QUARANTINI S., *Studi di settore: adeguamento al ricavo minimo e a quello puntuale*, op. cit., pag. 2422.

[336] Circolare 21 giugno 2005, n. 32/E.

scritture contabili e quelli risultanti dagli studi di settore sia superiore al 10 per cento dei ricavi e compensi annotati»[337]. Di conseguenza, tale incremento non è dovuto qualora la differenza non sia superiore al 10%.

La posizione è peraltro regolata ai fini IVA calcolando l'imposta sulla base dell'aliquota media elaborata dal programma[338]. Non vengono però applicate sanzioni ed interessi in quanto l'adeguamento agli studi di settore non osserva la normativa prevista dall'art. 6, comma 1, del D. Lgs. n. 471/1997 regolante l'omessa registrazione di operazioni imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto[339].

Al contribuente compete la decisione di adeguarsi in prossimità:

- del valore puntuale, nel caso in cui vengano considerati i valori indicati nella sezione "Valori di adeguamento" del software Ge.Ri.Co.[340];
- di un valore inferiore a quello puntuale nell'ipotesi in cui i maggiori importi dichiarati non integrino le circostanze di adeguamento previste dall'art. 2 del D.P.R. n. 195/1999.

Una volta attuato l'adeguamento spontaneo in dichiarazione si consolida l'effettiva congruità del contribuente soggetto al controllo dell'Ufficio. Si potrebbe altresì configurare la situazione in cui il valore richiesto per l'adeguamento sia inferiore alla presunzione operata dall'Ufficio per cui lo studio di settore, in questa circostanza, rappresenterebbe uno strumento a vantaggio del contribuente.

La normativa in vigore, sulla base di quanto previsto dal comma 9 dell'art. 10 del D.L. 201/2011 regolante il regime premiale per favorire la trasparenza, prevede un circoscritto esercizio del potere di accertamento riguardante coloro che, soggetti alla disciplina degli studi di settore, espongano «*naturalmente o attraverso l'integrazione della dichiarazione un livello di ricavi pari o superiore al livello di congruità*»[341]. L'unico limite riguardante l'accesso al regime premiale è aver regolarmente assolto all'obbligo di comunicazione dei dati. In altri

---

[337] ANTICO G., *Studi di settore. Lo scostamento fra ricavi/compensi dichiarati e accertabili*, op. cit., pag. 93. Inoltre la circolare 16 marzo 2005, n. 10/E ha precisato che la maggiorazione deve essere calcolata sull'intero ammontare dello scostamento.

[338] Art. 2 del D.P.R. n. 195/1999. Sul punto, vedasi circolare 13 maggio 1996, n. 117/E (paragrafo 8). In merito PELLEGRINO S., FURLANI F., *Studi di settore: scelta fra adeguamento e difesa del contribuente*, in Guida ai controlli fiscali – Il Sole 24 Ore, 2008, pag. 56 ss.

[339] Vedasi risoluzione 24 aprile 2001, n. 52/E; circolare 13 giugno 2001, n. 54/E (paragrafo 13).

[340] Si tratta di valori che tengono conto dell'applicazione dell'analisi di congruità, dell'analisi di normalità economica e degli eventuali correttivi anti-crisi. Dal 2008 per individuare il valore cui far riferimento per l'adeguamento si deve considerare il valore di congruità aumentato degli eventuali indicatori di normalità (c.d. super congruità).

[341] FALSITTA G., *Manuale di diritto tributario. Parte speciale*, op. cit., pag. 760; BELOTTI R., QUARANTINI S., *Studi di settore: adeguamento al ricavo minimo e a quello puntuale*, op. cit., pag. 2422. Il premio consiste nella preclusione delle verifiche basate su presunzioni semplici, nella riduzione di un anno del termine di decadenza per l'attività di accertamento e nell'aumento della soglia per l'accertamento sintetico.

termini, i dati sono fedelmente riportati *«solo ove questi non comportino la modifica dell'assegnazione ai cluster, del calcolo dei ricavi o dei compensi stimati e del posizionamento degli indicatori di normalità e di coerenza rispetto al risultato di Ge.Ri.Co.»*[342].

Anche in vista del citato regime preferenziale l'adeguamento non è obbligatorio ma è altamente consigliato, se non altro per ridurre la pretesa avanzata dall'Ufficio: le maggiori imposte dovute saranno calcolate sulla differenza tra il maggior ricavo stabilito dall'Ufficio e l'adeguamento realizzato dal contribuente.

L'ipotesi contrapposta riguarda la scelta di non adeguarsi alle risultanze di Ge.Ri.Co., la quale viene considerata qualora lo scostamento sia particolarmente elevato. In tal caso, come segnalato dalla circolare n. 20/E del 4 luglio 2014, è comunque opportuno riportare le ragioni di tale decisione e le cause che hanno condotto la mancata congruità nella sezione *«Note aggiuntive»* del relativo studio di settore.

Da ultimo, c'è da segnalare il caso in cui l'adeguamento venga effettuato al ricavo minimo o a un valore dell'intervallo di confidenza poiché il contribuente resta "non congruo" ma ne trae comunque un vantaggio in quanto, avendo dichiarato un ricavo "possibile", sarà più semplice dimostrare lo scostamento ed evitare pertanto l'accertamento[343].

3.3 Il contraddittorio amministrativo

In tema di studi di settore, qualora il contribuente non opti per l'adeguamento, assume notevole importanza il caso in cui l'avviso di accertamento risulti costruito sul solo scostamento del reddito dichiarato rispetto alle risultanze dello strumento. Dal momento che la Corte di Cassazione ha riconosciuto agli studi la qualifica di presunzione semplice[344], l'Ufficio non sarebbe legittimato a procedere con l'accertamento del maggior reddito basandosi esclusivamente sul disallineamento riscontrato.

Secondo l'orientamento costituzionale, l'idoneità probatoria degli studi in sede di accertamento viene valutata dal giudice di merito. La sentenza n. 105 del 1° aprile 2003 della Corte Costituzionale, a riguardo, specificò la necessaria partecipazione del soggetto passivo

[342] IORIO A., AMBROSI L., *Studi di settore: utilizzo da parte dell'Agenzia delle entrate e difesa del contribuente*, op. cit., pag. 2625.
[343] Circolare Ministero delle finanze 5 luglio 1999, n. 148/E.
[344] Propriamente nelle citate sentenze n. 26635, 26636, 26637, 26638 del 18 dicembre 2009. Per un miglior approfondimento sul tema CORASANITI G., *La natura giuridica degli studi di settore ed il problema dell'onere della prova*, op. cit., pag. 43; CIARCIA A. R., *L'accesso partecipativo e l'accesso conoscitivo dal diritto amministrativo al diritto tributario*, in Diritto e pratica tributaria, 2011, pag. 1162; BASILAVECCHIA M., *Studi di settore, contraddittorio, accertamento*, in Diritto e pratica tributaria, 2010, pag. 2343 ss.

alla fase istruttoria antecedente l'emanazione dell'atto di accertamento nell'eventualità che manchino *«previsioni procedimentalizzate»*. Vista l'assenza di norme all'epoca, riguardo la necessità di un contraddittorio preventivo, la Corte ha altresì riscontrato che le circolari n. 136/E del 21 giugno 1999 e n. 157/E del 7 agosto 2000 avevano già previsto una forma di confronto preventivo tra Amministrazione e contribuente. Dinanzi a tale circostanza è stata poi attribuita alle circolari n. 136/E del 6 settembre 2000 e n. 157/E del 17 ottobre 2000 la funzione di incentivare le forme di contatto preventivo tra Amministrazione e contribuente avendo presente l'obiettivo di adattare la situazione reddituale astratta a quella concreta del caso specifico[345].

Già a metà degli anni Ottanta la dottrina, riguardo la necessità del procedimento di contraddittorio, ha ritenuto necessario che l'Amministrazione conducesse l'attività di verifica in modo neutrale nel pieno rispetto del principio di "imparzialità" previsto dall'art. 97 della Costituzione[346]. Tale presupposto comportava la conoscenza di tutti i dati di fatto e richiedeva pertanto il contraddittorio tra le parti[347]. Tuttavia, con l'avvento dello Statuto dei Diritti del contribuente sono stati regolati principi quali quello di "cooperazione", di "tutela dell'affidamento e della buona fede" per cui si desume che «*il rapporto Fisco-contribuente manifesta il necessario equilibrio nell'attuazione del giusto tributo*»[348].

La fase più importante dell'intero procedimento è quindi contrassegnata dal contraddittorio tra Fisco e contribuente, il quale è previsto obbligatoriamente per legge. L'art. 10, comma 3-*bis*, della Legge 146 dell'8 maggio 1998 prevede che *«nelle ipotesi di cui al comma 1*[349] *l'Ufficio, prima della notifica dell'avviso di accertamento, invita il contribuente a comparire, ai sensi dell'art. 5, del D. Lgs. 19 giugno 1997, n. 218»*. Questo comma è stato introdotto dall'art. 1, comma 409, della Legge n. 311/2004[350] con decorrenza «*dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2004*» sulla base di quanto previsto dal successivo comma 410 della medesima disposizione. Successivamente sono intervenute delle modifiche apportate dal comma 2, dell'art. 37, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 «*con effetto dal periodo d'imposta per il*

[345] SARDELLA S., *Parametri e studi di settore. Valenza probatoria del contraddittorio*, in Fiscalitax, 2010, pag. 1236.
[346] Il principio di imparzialità impone che la Pubblica Amministrazione, prima di provvedere, accerti diligentemente la situazione di fatto su cui interviene, sia pure con strumenti ragionevoli e non defatigatori.
[347] NOCERA C., *Il contraddittorio nella recente prassi e giurisprudenza in materia di studi di settore*, in BORIA P., *Studi di settore e tutela del contribuente*, op. cit., pag. 236.
[348] NOCERA C., *Il contraddittorio nella recente prassi e giurisprudenza in materia di studi di settore*, in BORIA P., *Studi di settore e tutela del contribuente*, op. cit., pag. 237.
[349] Accertamenti basati sugli studi di settore di cui all'art. 62-*bis* del D.L. 331/1993.
[350] Il contraddittorio anticipato inizialmente non era previsto per l'accertamento presuntivo ma solamente in limitate circostanze, quali per esempio l'accertamento forfettario. TOSI L., *Le predeterminazioni normative nell'imposizione reddituale*, op. cit., pag. 279.

quale il termine di presentazione della dichiarazione scade successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto».

Sempre in riferimento al contraddittorio assume rilevanza la fase precedente all'emanazione dell'avviso di accertamento, nella quale viene data al contribuente la possibilità di esercitare la propria difesa. Per quanto riguarda la rideterminazione dei ricavi o compensi mediante gli studi di settore, il contraddittorio permette un efficace contatto tra le due parti. I risultati ottenuti dal software Ge.Ri.Co., come è noto, non sono altro che il frutto di elaborazioni matematico-statistiche che chiaramente, basandosi su dati "normali" di settore, non considerano tutti i fattori che possono condizionare la determinazione del reddito d'impresa o di lavoro autonomo.

La principale funzione del preventivo confronto tra l'Ufficio e il contribuente è quella di «*adeguare le risultanze degli studi di settore e di renderle il più possibile rappresentative della effettiva capacità contributiva del singolo contribuente*»[351]. Dunque il contribuente ha la facoltà di rilevare cause di esclusione o di inapplicabilità dello strumento presuntivo in relazione al suo caso concreto oppure può presentare specifiche modalità di svolgimento dell'attività estranee al principio su cui si fondano gli studi, ovvero la "normalità economica". A tal proposito, nell'intento di giustificare lo scostamento, si dovranno valutare alcune variabili ritenute ragionevoli. È il caso di indicare, ad esempio, l'elevata età del contribuente, l'obsolescenza dei beni strumentali, la ridotta capacità produttiva in un determinato periodo, la marginalità economica qualora l'attività venga esercitata in modo estraneo alle logiche "di mercato". Si tratta di cause ostative pertinenti allo svolgimento dell'attività economica e riguardano tutti i soggetti interessati dall'applicazione degli studi. Inoltre, in base a quanto specificato nella circolare dell'Agenzia delle entrate n. 31/E del 22 maggio 2007, la questione può essere esaminata ulteriormente dando luogo a «*brevi accessi presso la struttura del contribuente per verificare la veridicità delle informazioni rese in sede di contraddittorio*»[352].

Lo sviluppo della procedura è stato oggetto di chiarimenti sia da parte dell'Amministrazione finanziaria, sia da parte della giurisprudenza di legittimità e di merito.

In particolare la Cassazione, nelle citate sentenze del 2009, ha precisato che «*i segnali emergenti dallo studio di settore devono essere corretti, in contraddittorio con il contribuente, in modo da fotografare la specifica realtà economica della singola impresa la cui dichiarazione dell'ammontare dei ricavi abbia dimostrato una significativa incoerenza*

[351] VILLANI M., ATTOLINI S., *Come difendere il contribuente dagli studi di settore*, op. cit., pag. 231. Inoltre, LUNELLI R., *Accertamento da studi di settore e contraddittorio*, in Guida ai controlli fiscali – Il Sole 24 Ore, 2010, pag. 51 ss.
[352] SARDELLA S., *Parametri e studi di settore. Valenza probatoria del contraddittorio*, op. cit., pag. 1238.

con la normale redditività delle imprese omogenee considerate nello studio di settore applicato»[353]. Talché il contraddittorio preventivo, a prescindere dall'esistenza di una disposizione *ad hoc*, risulta *«indefettibile»*[354] nel rispetto del principio del giusto procedimento amministrativo[355] e la sua omissione determina la nullità dell'accertamento. In senso contrario, lo studio di settore si convertirebbe «*da mezzo di accertamento in mezzo di determinazione del reddito»*[356] contrastando illegittimamente gli artt. 3, 24 e 53 della Costituzione.

Una puntuale attività istruttoria non si pone in contrasto con il contradditorio in quanto esso risulta, in ogni caso, una fase inderogabile. Inoltre, se non venisse attuata alcuna istruttoria, gli accertamenti formulati sulla base degli studi sarebbero contraddistinti da una considerevole opinabilità derivante dal loro carattere generale ed astratto[357].

I principi cardine alla base dell'applicazione degli studi di settore sviluppati dalla giurisprudenza sono individuabili in:

- l'Ufficio deve adeguare e "correggere", in sede di contraddittorio, lo scostamento riscontrato al fine di renderlo il più possibile espressivo della realtà del singolo contribuente[358];
- l'Ufficio è tenuto ad invitare il contribuente a fornire chiarimenti, in ottemperanza al principio del giusto procedimento e al principio di cooperazione tra Amministrazione e contribuente;
- la mancata costituzione del contraddittorio comporta la nullità dell'avviso di accertamento basato sugli studi;
- qualora non venga instaurato il contraddittorio per mancato riscontro da parte del contribuente, l'Ufficio ha la facoltà di motivare l'accertamento sulla base dello scostamento rilevato in fase di analisi dei dati.

---

[353] Cassazione, sentenze n. 26635, 26636, 26637, 26638 del 18 dicembre 2009.

[354] SONDA M., *L'errata "clusterizzazione" e la sopravvenuta evoluzione dello studio di settore ne pregiudicano l'efficacia accertativa*, op. cit., pag. 70 raffigura il contraddittorio come un elemento imprescindibile di tutela del contribuente e, allo stesso tempo, come uno strumento di maggiore qualificazione della presunzione dell'Ufficio.

[355] Cassazione 28 luglio 2006, n. 17229.

[356] VILLANI M., ATTOLINI S., *Come difendere il contribuente dagli studi di settore*, op. cit., pag. 232. Inoltre, PERLI F., BARZANÒ A., *Studi di settore*, op. cit., pag. 160.

[357] Per un maggiore analisi MARCHESELLI A., *Accertamenti tributari e difesa del contribuente*, op. cit., pag. 283. In tema di accertamenti standardizzati la Cassazione afferma che «*il contraddittorio endoprocedimentale costituisce garanzia di plausibilità della rettifica, permettendo il passaggio dal piano dei criteri generali e astratti, elaborati per categorie di soggetti, a quello particolare e concreto dell'accertamento della capacità contributiva manifestata dal singolo contribuente*» come riportato in CORRADO L. R., *Il contraddittorio endoprocedimentale condiziona l'efficacia probatoria degli studi di settore*, in Corriere tributario, 2015, pag. 3973.

[358] Sul punto Cassazione 20 ottobre 2011, n. 21856.

Di recente, in tema di contraddittorio endoprocedimentale, la Cassazione ha modificato il suo orientamento dando luogo a tesi contrastanti. In un primo momento, ha consolidato l'importanza del contraddittorio con la sentenza n. 5852 dell'8 marzo 2013 e n. 19667 del 18 settembre 2014 nelle quali rafforza *«l'inderogabile diritto al contraddittorio statuendo per l'Amministrazione finanziaria l'obbligo, in qualsiasi circostanza, dell'attivazione di un contraddittorio preventivo»*[359] rispetto all'emissione di un provvedimento che possa colpire in modo negativo i diritti e gli interessi dei contribuenti, pena la nullità del provvedimento stesso. In seguito, con la sentenza n. 24823 del 9 dicembre 2015, si occupò ulteriormente della questione affermando la mancanza *«nell'ordinamento tributario nazionale ed in particolare nella Legge n. 212 del 2000, all'art. 12, comma 7, di un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale a carico dell'Amministrazione finanziaria»*[360]. Di conseguenza, rispetto a quanto deliberato con la precedente sentenza del 2014, il contraddittorio ha una *«generale applicazione nelle materie armonizzate»* di competenza comunitaria come l'IVA e le imposte doganali principalmente, *«mentre, al di fuori di questo settore, avrebbe un'applicazione solo nei casi espressamente previsti»*[361]. Per cui in tema di tributi "non armonizzati *«l'obbligo dell'Amministrazione di attivare il contraddittorio sussiste esclusivamente qualora sia stato specificamente sancito dal legislatore»*[362]. Da ultimo, con l'ordinanza n. 2879 del 12 febbraio 2016, la Cassazione *«sembra riaffermare la generalità del contraddittorio pure nei casi in cui la pretesa non riguardi quei "tributi" c. d. "armonizzati"»*[363] ai quali le Sezioni Unite avevano, in precedenza, precluso l'attuazione del contraddittorio. Sicché viene riconfermata la *«generale rilevanza del diritto al contraddittorio»*[364] endoprocedimentale anche in assenza di un puntuale enunciato normativo.

Nell'intento di dare concretezza alle conclusioni tratte dalla giurisprudenza europea in tema di contraddittorio, l'art. 41 della Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea ha peraltro appurato *«il diritto di ogni persona di essere ascoltata prima che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento individuale che le rechi pregiudizio»*[365].

---

[359] PERLI F., BARZANÒ A., *Studi di settore*, op. cit., pag. 170.
[360] DI FRANCO G., *Contraddittorio preventivo: la Cassazione muta indirizzo*, in www.fiscoetasse.com, 21 gennaio 2016.
[361] MARCHESELLI A., *Troppe asimmetrie legali sul contraddittorio: le SS.UU. invocano l'intervento del legislatore*, in www.ipsoa.it, 10 dicembre 2015.
[362] DI FRANCO G., *Contraddittorio preventivo: la Cassazione muta indirizzo*, op. cit.
[363] SCALINCI C., *La Cassazione muta ancora orientamento e riafferma il generale diritto al contraddittorio preventivo*, in www.rivistadirittotributario.it, 8 marzo 2016.
[364] Cassazione, ordinanza 12 febbraio 2016, n. 2879.
[365] La Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea è dotata della medesima forza cogente dei Trattati dell'Unione Europea. L'art. 1, comma 1, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 nell'individuare i principi fondamentali dell'attività amministrativa, richiama esplicitamente quelli propri dell'ordinamento comunitario.

L'Agenzia delle entrate sul tema ha condiviso l'atteggiamento sostenuto dalla Cassazione. In particolare, la circolare n. 110/E del 21 maggio 1999 precisa che la procedura di accertamento in questione viene effettuata tenendo presente il procedimento di accertamento con adesione[366]. Infatti, i contribuenti verranno invitati al contraddittorio affinché l'Ufficio possa acquisire elementi ulteriori per una corretta valutazione della situazione dell'impresa, la quale potrebbe altresì portare ad un accoglimento delle osservazioni effettuate dai contribuenti e, di conseguenza, ad un rigetto dell'accertamento in atto. Il richiamo all'art. 5 del D. Lgs. n. 218/1997 potrebbe essere orientato ad un mero invito funzionale oppure, sulla base di quanto ha sostenuto un'autorevole dottrina, potrebbe far emergere l'iniziale irragionevolezza del procedimento di accertamento sulla base degli studi assumendo indispensabile la procedura di contraddittorio[367]. In seguito la questione viene chiarita maggiormente nella circolare n. 29/E dell'11 aprile 2002 nella quale vengono illustrate le modalità di notifica degli inviti ai contribuenti e viene riconosciuta al contraddittorio la funzione di sostenimento all'attività conoscitiva dell'Amministrazione. È, quindi, necessario considerare gli elementi aggiuntivi prodotti dal contribuente specialmente in circostanze in cui vengono applicate «*metodologie presuntive di accertamento che, nonostante siano affidabili, possono non aver colto le peculiarità dell'attività concretamente svolta dal contribuente*»[368].

È parimenti essenziale che l'invito al contraddittorio contenga tutti gli elementi utilizzati dall'Amministrazione per applicare gli studi, in modo tale che vengano rilevate eventuali anomalie dei dati riportati ed emergano ipotetici errori commessi dall'Ufficio in sede di considerazione degli stessi, come pure specifici contesti nei quali le risultanze degli studi risultano poco espressive della realtà. Tant'è vero che lo strumento che consente di riparare i malfunzionamenti degli studi di settore nel rappresentare ogni singolo caso è, per l'appunto, il contraddittorio tra Ufficio e contribuente anche perché, in molte circostanze, specifiche modalità produttive di svolgimento dell'attività non vengono colte in primo luogo[369].

Vedasi CORRADO L. R., *Il contraddittorio endoprocedimentale condiziona l'efficacia probatoria degli studi di settore*, op. cit., pag. 3975.

[366] Sul punto ANTICO G., *Studi di settore. La centralità del contraddittorio messa in luce dalla circolare n. 31/E del 22 maggio 2007*, in Il Fisco, 2007, pag. 3347 attribuisce all'istituto dell'accertamento con adesione il grosso merito di aver "istituzionalizzato" il dialogo fra le parti.

[367] Sul punto, FALSITTA G., *Manuale di diritto tributario. Parte speciale*, op. cit., pag. 764. In merito all'essenzialità del contraddittorio sia per quanto riguarda l'accertamento basato sui parametri che quello basato sugli studi vedasi PACE A., *La prevalenza degli studi di settore sullo strumento dei parametri nella giurisprudenza di merito*, in Bollettino tributario, 2007, pag. 653; CARDILLO M., *L'accertamento di maggiori ricavi e compensi sulla base degli studi di settore*, in BORIA P., *Studi di settore e tutela del contribuente*, op. cit., pag. 108.

[368] Circolare 11 aprile 2002, n. 29/E.

[369] PINO C., *Sull'attendibilità degli accertamenti basati sugli studi di settore*, op. cit., pag. 861.

Successivamente è intervenuta la circolare n. 5/E del 23 gennaio 2008 per stabilire l'inutilizzabilità delle risultanze degli studi in modo automatico vista la necessaria attività prodromica inquadrabile nel contraddittorio, tant'è che quest'ultimo orienta in modo determinate il contenuto dello stesso accertamento. Infine, nella circolare n. 19/E del 14 aprile 2010 ha chiarito che gli studi di settore sono «*indici finalizzati a rilevare l'esistenza di anomalie nel comportamento fiscale rispetto a quello ritenuto "normale" dall'elaborazione statistica e che l'applicazione delle risultanze degli stessi per la rettifica di quanto dichiarato dal singolo contribuente non può prescindere dal contraddittorio*»[370]. Un'eventuale assenza produrrebbe un vizio significativo al susseguente atto accertativo, rilevabile dal contribuente durante la fase giudiziale, che comporterebbe l'interruzione della procedura accertativa.

Accertata la necessità dell'instaurazione del contraddittorio, è opportuno esaminare le possibilità assegnate al contribuente in seguito all'invito ricevuto. Egli potrà:

- aderire all'invito al contraddittorio pagando gli importi indicati nell'invito stesso;
- rispondere all'invito ed attivare il contraddittorio;
- non rispondere all'invito e, in tal caso, l'Ufficio procede con la notifica dell'avviso di accertamento[371].

La prima ipotesi permette ad entrambe le parti una definizione agevolata della questione. Per il contribuente l'adesione all'invito ammette la riduzione delle sanzioni a un sesto del minimo e la rateizzazione del dovuto senza la necessità di prestare garanzie; mentre per l'Amministrazione questa permette di riscuotere in tempi brevi la pretesa tributaria senza attivare il contraddittorio.

Nel secondo caso viene avviato il contraddittorio al fine di entrare sempre più nel merito della vicenda accertativa considerando non solo le modalità di svolgimento dell'attività ma anche il contesto in cui il contribuente si trovava in quel determinato periodo d'imposta. Compete in ogni caso all'Ufficio l'onere di dimostrare l'applicazione dello standard al caso di specie. Una volta sollevate tutte le eccezioni da parte del contribuente, l'Ufficio dovrà accuratamente valutarle e decidere se accoglierle in tutto o in parte oppure rigettarle.

La terza possibilità, invece, tratta il caso di inerzia da parte del contribuente, il quale non presentandosi al contraddittorio, permette all'Amministrazione di limitarsi alle sole

[370] VILLANI M., ATTOLINI S., *Come difendere il contribuente dagli studi di settore*, op. cit., pag. 233.

[371] Per una maggiore analisi sul punto, PERLI F., BARZANÒ A., *Studi di settore*, op. cit., pag. 163 ss; MARCHESELLI A., *Gli studi di settore*, op. cit., pag. 41 ss; MARCHESELLI A., *Accertamenti tributari e difesa del contribuente*, op. cit., pag. 285; GAFFURI A. M., *Studi di settore e normalità economica*, op. cit., pag. 1408 ss. Infine, SARDELLA S., *Parametri e studi di settore. Valenza probatoria del contraddittorio*, op. cit., pag. 1238 sostiene che «*la scelta di non partecipare al contraddittorio in assenza di un legittimo impedimento non potrebbe essere valutata se non in termini negativi dal giudice*».

informazioni in suo possesso per valutare l'attendibilità delle risultanze di Ge.Ri.Co. In quella circostanza il susseguente avviso di accertamento risulta meno contestabile dal punto di vista motivazionale.

Un ulteriore elemento che dimostra l'essenzialità della fase di contraddittorio si avverte, oltre che nella necessità di "personalizzare"[372] l'accertamento standardizzato, nel bisogno di verificare la sussistenza di "gravi incongruenze" come stabilito dall'art. 62-*sexies*. È stato più volte ribadito dall'Amministrazione e dalla giurisprudenza che «*solamente a seguito dell'esplicazione del contraddittorio con il contribuente possano emergere le dette gravi incongruenze*»[373]. L'Amministrazione, come ben ricordiamo, è legittimata ad emettere l'atto impositivo sulla base dei soli strumenti standardizzati qualora il contribuente non abbia aderito all'invito a partecipare al procedimento oppure abbia presentato elementi non idonei a modificare la pretesa tributaria.

Da ultimo, viene percepita la rilevanza del procedimento sia per la parte pubblica, in merito alla "giusta" determinazione dei tributi, sia per la parte privata, vista la possibilità di avanzare all'Ufficio ulteriori elementi atti ad una quantificazione della capacità contributiva più vicina alla realtà.

3.4 Esito del contraddittorio e mezzi di difesa adoperabili da parte del contribuente

Una volta concluso il contraddittorio con il contribuente, l'Ufficio valuta accuratamente le ulteriori informazioni raccolte e ha la possibilità di avviare uno dei possibili scenari:

- archiviare il procedimento;
- emanare l'atto di adesione;
- emanare l'atto di accertamento.

Qualora ravvisi l'inesistenza dei presupposti per l'accertamento sulla base degli studi di settore, i quali possono essere l'esistenza di cause di esclusione o inapplicabilità degli studi, ovvero la sussistenza di elementi che permettano una ricostruzione della situazione contributiva che porti il contribuente a risultare congruo con gli studi, l'Ufficio procede con la chiusura del procedimento motivando a dovere le ragioni di tale scelta.

[372] Sul tema del contraddittorio negli accertamenti standardizzati vedasi CORRADO L. R., *Il contraddittorio endoprocedimentale condiziona l'efficacia probatoria degli studi di settore*, op. cit., pag. 3972 ss.
[373] VILLANI M., ATTOLINI S., *Come difendere il contribuente dagli studi di settore*, op. cit., pag. 235; SARDELLA S., *Parametri e studi di settore. Valenza probatoria del contraddittorio*, op. cit., pag. 1238; DEOTTO D., *Indebolita la valenza presuntiva degli studi di settore*, op. cit., pag. 765.

Per converso l'Ufficio può emanare l'atto di adesione ai sensi degli artt. 7, 8 e 9 del D. Lgs. n. 218 del 1997, che regolano l'istituto dell'accertamento con adesione. La circolare n. 29/E dell'11 aprile 2002 rileva, a riguardo, due facoltà per l'Ufficio. Esso potrebbe non modificare quanto risultante dagli studi, giudicando gli elementi addotti dal contribuente non idonei a correggere le maggiori imposte rilevate. Mentre, in caso contrario, avrebbe l'onere di modificare le risultanze degli studi, e tuttavia ricalcolare le maggiori imposte accertabili, qualora le argomentazioni apportate dal contribuente risultino adeguate a giustificare lo scostamento e vengano constatati alcuni tratti lacunosi nei dati contabili ed extracontabili. In quest'ultimo frangente, l'oggetto dell'atto di adesione sono i maggiori importi ricalcolati. In entrambe le situazioni, nell'atto di adesione, devono emergere tutti gli aspetti che hanno confluito nella valutazione.

L'ultima alternativa è procedere con l'emanazione dell'atto di accertamento, la quale può avere luogo nell'eventualità che:

- il contraddittorio venga validamente offerto ma il contribuente non lo sfrutti, perché non si presenta o perché, non alleghi alcun elemento integrativo;
- il contribuente e l'Ufficio non siano riusciti a concludere adeguatamente il procedimento di accertamento con adesione.

La mancata risposta all'invito o l'inerzia del contribuente implicano, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza, l'accettazione da parte dello stesso di tutte le conseguenze derivanti dal suo comportamento[374]. In concreto, l'Ufficio può procedere con l'accertamento sulla sola base delle risultanze degli studi con riferimento allo standard applicato, data l'impossibilità di instaurazione del contraddittorio, valutando esclusivamente i documenti in suo possesso e lasciando al contribuente, in fase contenziosa, l'onere della prova contraria[375]. Anche la Suprema Corte, con la sentenza n. 14365 del 30 giugno 2011, ha precisato che l'accertamento basato esclusivamente sugli standard è da ritenersi valido, nell'ipotesi che in precedenza vi sia stato un regolare invito da parte dell'Ufficio.

L'Ufficio è tenuto, in ogni caso, a precisare le ragioni per cui ha ritenuto gravi le incongruenze constatate, come ricorda l'art. 62-*sexies* del D.L. 331/1993. Inoltre il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, nella circolare n. 4/IR del 14 luglio 2008 già citata nel corso della trattazione, attribuisce al caso lo svantaggio che l'avviso

[374] Per un maggior approfondimento, MARCHESELLI A., *Gli studi di settore*, op. cit., pag. 46.

[375] L'avversione verso il confronto con l'Amministrazione tende a confermare i requisiti di "gravità, precisione e concordanza". Sul punto vedasi le sentenze della Cassazione 18 dicembre 2009, n. 26635; 7 ottobre 2011, n. 20680; 30 giugno 2011, n. 14365. Anche la circolare 23 gennaio 2008, n. 5/E puntualizza la medesima tesi ovvero che «*in caso di mancata partecipazione al contraddittorio la valutazione dell'affidabilità delle risultanze dello studio sarà svolta direttamente dall'Ufficio sulla base degli elementi in proprio possesso*».

di accertamento si dimostrerà meno contestabile sul piano della motivazione ed al contribuente non resterà che confidare sull'irragionevolezza nel merito della pretesa[376]. Ne consegue che *«la partecipazione al contraddittorio è strategica e la scelta di non giovarsene va molto attentamente valutata dal difensore»*[377].

Al contrario, qualora il contribuente presenti le dovute eccezioni in sede di contraddittorio, l'Ufficio è tenuto a prenderle in considerazione nell'elaborare la motivazione esponendo le condizioni che eventualmente portino a dichiararle, anche solo in parte, irrilevanti o infondate, pena la nullità dell'atto per difetto motivazionale[378]. A riguardo si cita la sentenza della Cassazione n. 13318 del 17 giugno 2011, nella quale è stato precisato che la motivazione dell'atto deve includere le ragioni per le quali sono state ignorate le contestazioni avanzate dal contribuente in fase di contraddittorio. Questo non significa che l'Ufficio debba contrastare tutte le ragioni addotte, ma è necessario che tali siano prese in considerazione, adeguatamente valutate e ragionevolmente superate[379]. Tuttavia, non può essere impedita al contribuente la possibilità di difendersi in una fase successiva al contraddittorio, apportando eccezioni e giustificazioni davanti al giudice tributario.

Appurato che la fase di contraddittorio sia doverosa nel complesso degli accertamenti tributari, ora vengono esaminate le possibili impostazioni attuabili dal contribuente per difendersi dall'applicazione degli studi. È stato riconosciuto anche dalla Suprema Corte il diritto del contribuente di collaborare nel procedimento amministrativo di controllo, con l'obiettivo di vincere la presunzione semplice degli studi, ancor prima di rivolgersi al giudice tributario[380].

Considerando maggiormente il dato sostanziale piuttosto che quello formale il contribuente, in caso di omissione di contraddittorio, ha la possibilità di dimostrare una concreta lesione delle esigenze difensive: esso deve provare che l'omissione gli ha impedito di svolgere le difese essenziali. È necessario determinare cosa si dovrebbe intendere per "difese essenziali". Viene subito esclusa la tesi che allude alle eccezioni automaticamente vincenti in quanto esse riuscirebbero autonomamente a produrre l'annullamento

[376] VILLANI M., ATTOLINI S., *Come difendere il contribuente dagli studi di settore*, op. cit., pag. 243.
[377] MARCHESELLI A., *Gli studi di settore*, op. cit., pag. 46.
[378] Il vizio di motivazione non si verifica nell'eventualità che le ragioni per cui non sono stati considerati gli elementi presentati dal contribuente a sua difesa siano state dichiarate dall'Ufficio in sede di contraddittorio e siano state riportate nel relativo verbale.
[379] A proposito del mancato riconoscimento delle motivazioni addotte dal contribuente si riporta, a titolo esemplificativo, SICILIANO E., *Accertamento da studi di settore: linee difensive*, in Guida ai controlli fiscali – Il Sole 24 Ore, 2011, pag. 71 ss. regolante una società immobiliare di godimento.
[380] VOGLINO A., *Saggi rigori giurisprudenziali sull'accertamento basato sugli studi di settore*, op. cit., pag. 1739.

dell'accertamento senza il bisogno di richiamare il vizio del contraddittorio. Per cui in tale contesto il difetto di contraddittorio non assumerebbe un peso rilevante sulla validità dell'atto. La posizione che sembra preferibile riguarda la circostanza in cui *«gli argomenti espressi ex post avrebbero significativamente mutato il quadro, aprendo scenari altrimenti non considerati»*[381]: sostanzialmente quando, in seguito all'omesso contraddittorio, l'attività istruttoria effettuata dall'Ufficio non sia stata rigorosa. È necessario tener presente che si tratta di una valutazione da svolgere caso per caso, in quanto non è semplice individuare tutti gli elementi utili a tal fine.

Il contribuente, di fatto, gode di un *«diritto di tutela effettiva il quale impone l'adeguatezza dello spazio consentito per l'espressione del contraddittorio»*[382]. L'ampiezza dei termini e delle modalità di difesa date al contribuente vengono parametrate valutando i seguenti aspetti:

- la rilevanza che le decisioni da adottare rivestono per gli interessati;
- la complessità della fattispecie concreta e le dimensioni dell'impresa;
- il numero di soggetti coinvolti;
- altri interessi pubblici o privati che possono concorrere.

È importante altresì tener conto delle forme attraverso le quali si è svolto il controllo tributario: una serie di operazioni svolte in fase di istruttoria non eliminano la doverosità del contraddittorio ma possono comportare una riduzione dello spazio procedimentale necessario al suo sviluppo, data l'opportunità di conoscere dapprima le ragioni dell'operato dell'Ufficio. In ogni caso, gli elementi addotti dal contribuente possono essere talmente *«persuasivi da far sì che l'istruttoria non conduca all'emanazione di un avviso di accertamento»*[383]. In aggiunta, l'effettività della tutela viene accertata considerando i tempi di valutazione delle dimostrazioni addotte dal contribuente prima dell'emanazione dell'avviso di accertamento e svolgendo un successivo controllo della motivazione intrinseca all'atto, poiché un possibile vizio riguarderebbe l'omessa considerazione degli elementi emersi dal contraddittorio.

Qualora venga effettuata una precisa ed analitica verifica della contabilità e dell'attività svolta dal contribuente, in una fase precedente rispetto l'applicazione degli studi di settore, si potrebbe sostenere che un esame approfondito del caso è stato eseguito. Pertanto, il contraddittorio assumerebbe una valenza puramente formale ma, ad ogni modo, funzionalizzata all'obiettivo di un accertamento "giusto" in relazione al diritto di difesa del

[381] MARCHESELLI A., *Gli studi di settore*, op. cit., pag. 42.
[382] *Ivi*, pag. 48.
[383] CORRADO L. R., *Il contraddittorio endoprocedimentale condiziona l'efficacia probatoria degli studi di settore*, op. cit., pag. 3975.

contribuente, visto che la fase giudiziale rappresenta l'unico momento in cui quest'ultimo gode di garanzie difensive.

Anche la mancanza di trasparenza del metodo di calcolo utilizzato può assumere una certa rilevanza infatti, nel concreto, il contribuente può considerare[384]:

- un ricalcolo dello studio in seguito all'individuazione di dati errati[385];
- circostanze tratte dalla situazione personale del singolo contribuente;
- l'applicazione dello studio revisionato qualora «*il nuovo studio evoluto sia in grado di poter meglio valutare la posizione del contribuente anche per i periodi d'imposta precedenti e con riferimento alle medesime attività esercitate*»[386];
- situazioni congiunturali di mercato e territoriali che abbiano inciso sui risultati dell'impresa nel periodo d'imposta oggetto di accertamento non opportunamente colte dal software Ge.Ri.Co.;
- l'appartenenza al cluster di riferimento giustificando lo scostamento rilevato relativamente alla natura giuridica, alle modalità di organizzazione e al particolare contesto di localizzazione.

Per quanto concerne l'ultimo punto, il Comunicato stampa dell'Agenzia delle entrate del 28 giugno 2007 formalizza le cause giustificative di "non congruità" e le divide in tre categorie: non normalità economica riferibile a singoli indicatori; marginalità economica; altre condizioni particolari o specifiche che possono rendere non attendibile le risultanze dell'applicazione degli studi[387]. Effettivamente *«ricade sul contribuente l'onere di spiegare le ragioni per le quali quello studio non gli si adatti o per le quali, pur a fronte di uno studio*

[384] TORELLI R., CAPPA P., *Tutela del contribuente nell'accertamento da studi di settore*, in Guida ai controlli fiscali – Il Sole 24 Ore, 2006, pag. 77 ss.; sull'incapacità dello studio di settore a cogliere le peculiarità che caratterizzano l'impresa accertata LUNELLI R., *La tutela del contribuente negli studi di settore*, op. cit., pag. 79; inoltre PEGORIN L., *Studi di settore e difesa del contribuente*, in Guida ai controlli fiscali – Il Sole 24 Ore, 2009, pag. 42 ss. ha fornito alcuni spunti utili nella ricerca delle "fonti" da cui attingere allo scopo di documentare lo scostamento e predisporre un'idonea difesa.

[385] SIROCCHI S., *Ultime valutazioni dei contribuenti dopo i recenti chiarimenti dell'Agenzia delle entrate. Adeguarsi o prepararsi al contraddittorio?*, in Il Fisco, 2007, pag. 4231.

[386] Sulla base di quanto riportato nella circolare 18 giugno 2010, n. 34/E.

[387] Si tratta di cause o circostanze, individuate preventivamente dall'Amministrazione, che possono rendere non attendibili le risultanze dell'applicazione degli studi di settore da indicare nel campo "Annotazioni" del modello di comunicazione dei dati rilevanti. Relativamente alla causa di *«non normalità economica riferibile a singoli indicatori»* vengono considerati: incidenza dei costi di disponibilità dei beni strumentali; rotazione del magazzino o durata delle scorte; valore aggiunto per addetto; redditività dei beni strumentali. Per quanto riguarda la causa *«marginalità economica»* vengono rilevate particolari situazioni riferibili: a condizioni soggettive del titolare; all'impresa e alla sua localizzazione; al mercato. Infine, vengono osservate specifiche condizioni attenenti all'esercizio dell'impresa.

compatibile con il concreto modo d'essere dell'attività economica esercitata, non sia stato possibile raggiungere il livello dei ricavi attesi in base allo studio medesimo»[388].

Ciò nonostante, la strategia difensiva può avvalersi di qualsiasi elemento ulteriore non evidenziato in fase di determinazione degli studi affinché vengano riconosciute le ipotetiche anomalie di funzionamento degli studi[389]. Solamente il contribuente stesso ha il potere di dimostrare che, in relazione alla propria situazione reddituale, l'applicazione dello studio è irragionevole[390]. Invero, un'appropriata difesa del contribuente implica, innanzitutto, l'analisi della significatività delle variabili utilizzate nel calcolo dello studio di settore[391].

La Corte di Cassazione, per quanto concerne le argomentazioni difensive attuabili dal contribuente, ha affermato la possibilità di utilizzare elementi tratti dalle modalità di svolgimento dell'attività e persino ragionamenti presuntivi[392]. Infatti, nella sentenza n. 2891 del 27 febbraio 2002, afferma che trattandosi di *«presunzioni relative (che ammettono la prova contraria) il contribuente che voglia contestare il risultato delle presunzioni medesime ha l'onere di attivarsi e di mostrare o l'impossibilità di utilizzare le presunzioni in quella fattispecie o l'inaffidabilità del risultato ottenuto attraverso le presunzioni, eventualmente confermando al contempo con altre presunzioni la validità del suo operato»*[393].

In conclusione, si ritiene fondamentale il principio dell'effettività del contraddittorio, anche in relazione ad un'adeguata tutela concessa al contribuente che intende apportare le proprie difese.

---

[388] BEGHIN M., *Il rapporto tra studi di settore, accertamento sintetico e sintetico-reddito-metrico*, op. cit., pag. 404. Secondo SARDELLA S., *Parametri e studi di settore. Valenza probatoria del contraddittorio*, op. cit., pag. 1238 *«trattandosi di fatti e circostanze documentabili da parte dell'interessato ed essendo detti elementi di prova nella disponibilità di quest'ultimo, logicamente è lui stesso che dovrebbe attivarsi per esporre tali cause ostative già in sede di contraddittorio con l'Ufficio»*.

[389] Per una maggiore trattazione MARCHESELLI A., *Gli studi di settore*, op. cit., pag. 58; PERLI F., BARZANÒ A., *Studi di settore*, op. cit., pag. 184; SIROCCHI S., *Ultime valutazioni dei contribuenti dopo i recenti chiarimenti dell'Agenzia delle entrate. Adeguarsi o prepararsi al contraddittorio?*, op. cit., pag. 4231 in cui la stessa Amministrazione, nella circolare 12 giugno 2007, n. 38/E, ammette che l'applicazione dello studio dovrà *«ispirarsi a criteri di ragionevolezza tali da evitare la penalizzazione di contribuenti per i quali il meccanismo presuntivo potrebbe risultare non idoneo a cogliere le effettive condizioni di esercizio dell'attività».*

[390] FALSITTA G., *Manuale di diritto tributario. Parte speciale*, op. cit., pag. 766.

[391] Sul punto è necessario precisare che l'utilizzo delle risultanze degli studi se, per un verso, potrà supportare l'attività accertativa dell'Ufficio, dall'altro, potrà considerarsi un valido strumento di difesa per il contribuente. Vedasi DAMI F., *Il rilevante tenore di vita del contribuente integra (a certe condizioni) la valenza probatoria degli studi di settore*, op. cit., pag. 225.

[392] TORELLI R., CAPPA P., *Tutela del contribuente nell'accertamento da studi di settore*, op. cit., pag. 77 ss. Per quanto concerne l'impiego di ragionamenti presuntivi che giustifichino l'inattendibilità degli studi MENEGHETTI P., *Strategie difensive in materia di accertamenti da parametri e studi di settore*, in Forum fiscale – Il Sole 24 Ore, 2005, pag. 46.

[393] Cassazione, sentenza 27 febbraio 2002, n. 2891.

3.5 Obbligo di motivazione dell'avviso di accertamento

Proseguendo la trattazione in tema di tutela concessa al contribuente, qualora egli decida di difendersi in contraddittorio, risulta opportuno chiarire l'elemento fondamentale della motivazione dell'avviso di accertamento. Data l'importanza del procedimento di applicazione dello strumento, che vede quale momento fondamentale dell'istruttoria il contraddittorio con il contribuente, l'atto deve apportare le ragioni che hanno indotto l'Ufficio a ritenere insufficiente e arbitrario quanto presentato dal contribuente in tale sede[394]. Infatti, devono essere indicati *«gli elementi che sono alla base dell'inferenza logica sottesa al disconoscimento dei valori dichiarati dal contribuente»*[395]. Inizialmente, appare significativo evidenziare che la qualificazione degli studi di settore quali presunzioni semplici o legali relative[396] rileva altresì sul piano della motivazione *«ma non ne condiziona l'obbligo ed il contenuto minimo essenziale»*[397].

Ciò premesso, si assume che l'atto accertativo sia già provvisto di motivazione dal momento che viene emesso dall'Ufficio sulla base dello scarto tra ricavi dichiarati e ricavi predefiniti. Gli studi, d'altra parte, riproducono un ammontare di ricavi "normali", i quali si sostituiscono ai ricavi contabilizzati, per cui il contribuente viene tassato non su un reddito a lui direttamente ascrivibile ma su un reddito riferibile a situazioni *«analoghe»*[398]. Essi forniscono una base di partenza oggettiva e "probabile" ma sono connessi ad un minor tasso di "precisione" rispetto alle valutazioni personalizzate[399]. Motivo per cui il riferimento alla differenza tra ammontare dei ricavi dichiarati e ammontare degli stessi desumibili dagli studi di settore non forma un elemento idoneo a motivare l'avviso di accertamento in sede di rettifica del reddito d'impresa. In merito il comma 3, dell'art. 6-*sexies*, del D.L. 331/1993, precisa che la rettifica basata sugli studi di settore possa realizzarsi soltanto laddove l'Ufficio

---

[394] L'art. 7, comma 1, della Legge 212/2000 riporta: *«gli atti dell'Amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dall'articolo 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'Amministrazione»*. Per un approfondimento sul tema PERLI F., BARZANÒ A., *Studi di settore*, op. cit., pag. 161; NOCERA C., *Il contraddittorio nella recente prassi e giurisprudenza in materia di studi di settore*, in BORIA P., *Studi di settore e tutela del contribuente*, op. cit., pag. 245; VILLANI M., ATTOLINI S., *Come difendere il contribuente dagli studi di settore*, op. cit., pag. 235; DAMI F., *Il rilevante tenore di vita del contribuente integra (a certe condizioni) la valenza probatoria degli studi di settore*, op. cit., pag. 224; BRIGHENTI F., *L'accertamento fondato sugli studi di settore. Modelli procedimentali e tutela del contribuente*, op. cit., pag. 843.

[395] NICCOLINI F., *Studi di settore e motivazione dell'atto di accertamento*, in BORIA P., *Studi di settore e tutela del contribuente*, op. cit., pag. 134.

[396] Si rinvia al paragrafo 3.1 del presente elaborato.

[397] NICCOLINI F., *Studi di settore e motivazione dell'atto di accertamento*, in BORIA P., *Studi di settore e tutela del contribuente*, op. cit., pag. 134.

[398] FALSITTA G., *Manuale di diritto tributario. Parte speciale*, op. cit., pag. 766.

[399] Vedasi MARCHESELLI A., *Gli accertamenti analitico-induttivi e gli studi di settore tra presunzioni semplici e legali*, op. cit., pag. 3625.

giustifichi la differenza tra le risultanze tratte dall'applicazione degli strumenti presuntivi e l'ammontare evidenziato nella dichiarazione presentata. Il legame tra il dato di normalità economica e la situazione effettiva nella quale si trova il contribuente è quindi rappresentato dalle *«gravi incongruenze»*: è proprio codesto carattere di gravità a rappresentare la condizione necessaria a fronte della motivazione da fornire per l'assunzione di un ammontare di ricavi così determinato[400].

Relativamente a quanto enunciato la Cassazione, nella recente sentenza n. 25902 del 23 dicembre 2015, è intervenuta in merito, convalidando il principio secondo il quale *«l'incongruenza riscontrata tra i ricavi dichiarati ed accertati, mancando del requisito della gravità, non può legittimare la rettifica induttiva del reddito»*[401]. Precedentemente, nella sentenza n. 20414 del 26 settembre 2014, la Corte si è espressa nello stesso senso: non ha condiviso quanto era stato dichiarato dall'Amministrazione[402], bensì ha confermato «*la perdurante necessità che il divario tra i ricavi dichiarati dal contribuente e le risultanze degli studi dia luogo a "gravi incongruenze"»*[403]. A tal proposito, si rileva che nel caso in cui l'avviso di accertamento non contenesse adeguata dimostrazione delle "gravi incongruenze" dovrebbe essere giocoforza dichiarato nullo, in ragione del fatto che tale aspetto dev'essere motivato mediante l'esposizione di precisi elementi probatori; di conseguenza, non può essere ritenuta sufficiente la sola indicazione dello scostamento dei ricavi o compensi dato che quest'ultimo, considerato singolarmente, non condurrebbe a risultati significativi. In relazione a quanto affermato, si desume che «*l'automatismo»* di cui sono caratterizzati gli studi non lascia all'Amministrazione finanziaria alcun margine di discrezionalità o valutazione tecnica dei fatti[404].

L'Agenzia delle entrate, in un primo momento, con la circolare n. 58/E del 27 giugno 2002 aveva evidenziato l'esigenza di ricavare la motivazione degli accertamenti fondati sugli studi nell'intero procedimento di approvazione degli stessi poiché i dati su cui poggia il ragionamento presuntivo di individuazione dei ricavi o compensi sono già stati individuati nella precedente attività di analisi. A seguire la circolare n. 5/E del 23 gennaio 2008, la quale

[400] FALSITTA G., *Manuale di diritto tributario. Parte speciale*, op. cit., pag. 769.
[401] LEO L., *Studi di settore: avvisi di accertamento nulli se manca la grave incongruenza*, in www.altalex.com, 21 giugno 2016.
[402] L'Amministrazione ricorrente, per contro, non aveva dedotto affatto che lo scostamento fosse da considerarsi grave in relazione alle risultanze dello studio di settore applicabile, ma si era limitata ad affermare che «*non si dovrebbe "fare questione di percentuale dello scostamento", essendo l'accertamento induttivo legittimato dal divario in sé, qualunque ne sia l'entità».* Vedasi Cassazione 26 settembre 2014, n. 20414.
[403] Cassazione 26 settembre 2014, n. 20414.
[404] BUSCEMA A., D'ANGELO D., *Analisi e prospettive della motivazione degli accertamenti basati sugli studi di settore*, in Il Fisco, 2007, pag. 4256.

rappresenta l'evoluzione delle circolari n. 31/E del 22 maggio 2007 e n. 38/E del 12 giugno 2007, in merito all'obbligo di motivazione dell'avviso di accertamento, riporta che «*la motivazione degli atti di accertamento basati sugli studi di settore non deve essere di regola rappresentata dal mero, automatico rinvio alle risultanze degli studi di settore, ma deve dare conto in modo esplicito delle valutazioni che, a seguito del contraddittorio con il contribuente, hanno condotto l'Ufficio a ritenere fondatamente attribuibili i maggiori ricavi o compensi determinati anche tenendo conto degli indicatori di normalità*». L'Ufficio, al fine di confermare la fondatezza degli studi e sviluppare un'attendibile motivazione dell'atto, deve attribuire un "peso" superiore alle elaborazioni di Ge.Ri.Co. rispetto alle eccezioni apportate dal contribuente[405]. Tuttavia, la motivazione degli accertamenti presuntivi deve essere «*puntuale e precisa secondo quanto presuppone la disamina critica dei fatti certi dai quali si intenda inferire l'esistenza di fatti non noti*»[406]. Sul punto, la medesima circolare ha confermato l'inammissibilità di accertamenti automatici basati sugli studi con una motivazione rappresentata dal mero automatico rinvio alle risultanze di Ge.Ri.Co., con riferimento soprattutto ai casi in cui lo scostamento è di lieve entità[407].

Inoltre, è possibile ravvisare una causa di illegittimità dell'atto per difetto motivazionale nel caso in cui non venga giustificata la sussistenza del requisito della "gravità" da parte dell'Ufficio con la relativa dimostrazione dei criteri utilizzati per tale valutazione[408]. In merito si è pronunciata la giurisprudenza della Commissione Tributaria Regionale di Bari nelle sentenze n. 36 del 23 marzo 2010, n. 276 del 24 novembre 2010 e n. 77 del 27 maggio 2011, nelle quali sono stati regolati casi di illegittimità dell'avviso di accertamento per mancanza di documentazione comprovante la "grave incongruenza". In particolare l'ultima sentenza citata specifica che il presupposto per fondare l'accertamento esclusivamente sugli studi di settore deve «*poggiare sull'esistenza certa di gravi incongruenze, intendendosi per tali, dati contabili e risultati asseritamente conseguiti in evidente contrasto con quelli attesi e con i*

[405] NOCERA C., *Il contraddittorio nella recente prassi e giurisprudenza in materia di studi di settore*, in BORIA P., *Studi di settore e tutela del contribuente*, op. cit., pag. 244. MARCHESELLI A., *Gli accertamenti analitico-induttivi e gli studi di settore tra presunzioni semplici e legali*, op. cit., pag. 3625 dichiara la *«necessita di una motivazione che dimostri che le ragioni e le circostanze allegate dal contribuente sono state a) prese in considerazione; b) adeguatamente valutate; c) ragionevolmente superate»*.

[406] BIONDO P., *Incertezze interpretative sul valore probatorio degli studi di settore*, op. cit., pag. 1490.

[407] BELOTTI R., QUARANTINI S., *Studi di settore: adeguamento al ricavo minimo e a quello puntuale*, op. cit., pag. 2425. A titolo esemplificativo la C.T.P. di Macerata nella sentenza 30 dicembre 2003, n. 63 ha ritenuto illegittimo l'avviso di accertamento in quanto l'Agenzia si è limitata a *«recepire acriticamente le risultanze degli studi di settore fondando la propria pretesa sulla sola applicazione dello strumento presuntivo»*. A riguardo SCIARRA T., *I rapporti tra (onere della) prova e (obbilgo di) motivazione dell'atto impositivo nell'accertamento fondato sugli studi di settore*, in Bollettino tributario, 2004, pag. 466.

[408] Sul punto, CORASANITI G., *La natura giuridica degli studi di settore ed il problema dell'onere della prova*, op. cit., pag. 51.

principi economico-aziendali»[409]. In modo da evitare una carenza di motivazione dell'atto è necessario che le contestazioni addotte dal contribuente in sede di contraddittorio vengano correttamente evidenziate nel verbale e vengano indicate, in modo dettagliato, le ragioni per cui l'Amministrazione non ritiene opportuno accoglierle[410]. Cosicché l'Ufficio è obbligatoriamente tenuto a dare motivazione relativamente[411]:

- alla carenza di elementi oggettivi che inducano a ritenere inadeguato il percorso tecnico-metodologico seguito dallo studio per giungere alla stima;
- alla correttezza dell'assegnazione al "cluster" di appartenenza;
- alla mancanza di cause particolari che abbiano potuto condizionare in modo negativo il normale svolgimento dell'attività, ponendolo al di sotto del livello determinato dallo studio, considerando nell'analisi anche gli indicatori di normalità.

A tal proposito, anche l'art. 97 della Costituzione induce gli Uffici ad a valutare tutti gli aspetti che possono allineare lo standard prescelto al caso concreto; l'unico limite concerne la non applicazione di elementi di valutazione irragionevoli. Dopodiché l'entità di ricchezza predeterminata può essere sottoposta al congiunto apprezzamento, il quale deve emergere dal contraddittorio endoprocedimentale con il contribuente.

Concludendo, le considerazioni che si possono trarre relativamente al requisito essenziale della motivazione dell'atto riguardano la possibilità per il contribuente di contraddire le ragioni sottese alla maggiore pretesa *«nel rispetto dei principi di trasparenza, collaborazione e buon andamento della Pubblica Amministrazione»*[412], ovvero produrre la prova contraria *«dimostrando la sussistenza di circostanze di fatto che, ad esempio, possano far escludere l'applicabilità dello standard prescelto mediante lo studio di settore, o possano giustificare un reddito inferiore a quello accertato mediante il sistema standardizzato»*[413].

[409] C.T.R. di Bari 27 maggio 2011, n. 77.
[410] PERLI F., BARZANÒ A., *Studi di settore*, op. cit., pag. 161.
[411] NOCERA C., *Il contraddittorio nella recente prassi e giurisprudenza in materia di studi di settore*, in BORIA P., *Studi di settore e tutela del contribuente*, op. cit., pag. 244 ss; MICHELACCI M., IROLLO D., *Studi di settore. Valenza probatoria*, op. cit., pag. 843.
[412] NICCOLINI F., *Studi di settore e motivazione dell'atto di accertamento*, in BORIA P., *Studi di settore e tutela del contribuente*, op. cit., pag. 134.
[413] LEO L., *Studi di settore: avvisi di accertamento nulli se manca la grave incongruenza*, op. cit.

3.6 Tutela del contribuente in relazione all'onere della prova

Considerato che gli studi di settore sono *«supporti razionali offerti dall'Amministrazione al giudice, nei quali è possibile reperire dati medi presuntivamente esatti»*[414], possono essere impiegati dall'Ufficio *«finché non ne sia dimostrata l'infondatezza mediante idonea prova contraria, il cui onere è a carico del contribuente»*[415]. Il punto fondamentale riguarda la valutazione dell'attendibilità della presunzione elaborata dall'Ufficio ed, in proposito, si può parlare di *«prova contraria»*[416] o in senso più ampio di *«argomentazione contraria a quella formulata dall'Ufficio»*[417]. Pertanto, al contribuente spetta l'onere di dimostrare l'irragionevolezza del dato derivante dall'applicazione degli studi. Di fronte all'effettivo svolgimento dell'attività imprenditoriale, al fine di giustificare lo scostamento, è possibile presentare[418]:

- *«prove documentali certe che presentino un riscontro diretto e immediatamente quantificabile»* al fine di confermare la veridicità dei dati dichiarati, *«elementi tratti dalle modalità concrete di svolgimento dell'attività»* non considerati dal relativo studio di settore o *«qualunque circostanza pratica che abbia ostacolato il raggiungimento del risultato giudicato congruo dagli studi di settore»*[419];
- «*ragionamenti di tipo presuntivo»* costruiti su dati certi che giungano a valutazioni dotate di una *«reale capacità di convincimento»*[420];
- gli studi di settore *«revisionati»* e quelli *«monitorati»*, attribuendo agli stessi una più elevata attendibilità[421].

---

[414] Si tratta di «risposte ai questionari, quindi, elementi informativi contabili e strutturali confessati dai contribuenti» come riportato in VERSIGLIONI M., *Prova e studi di settore*, 2007, op. cit., pag. 222. Anche la Suprema Corte, nella sentenza 3 maggio 2005, n. 9135, ha affermato trattasi di *«dati medi presuntivamente esatti»*.

[415] DEL TORCHIO F., *Presunzioni e valore probatorio degli studi di settore*, op. cit., pag. 556.

[416] In particolare, non bisogna confondere la motivazione con la prova in quanto la prima permette di spiegare al contribuente le ragioni incluse nell'atto senza l'obiettivo di convincere il giudice mentre, per contro, la seconda è impostata con il fine di convincere il giudice relativamente alla correlazione delle ipotesi formulate in motivazione con la realtà. Vedasi BIONDO P., *Incertezze interpretative sul valore probatorio degli studi di settore*, op. cit., pag. 1490.

[417] MARCHESELLI A., *Gli studi di settore*, op. cit., pag. 27.

[418] Per un maggior approfondimento MARCHESELLI A., *Accertamenti tributari e difesa del contribuente*, op. cit., pag. 289 ss.

[419] LUNELLI R., *La tutela del contribuente negli studi di settore*, op. cit., pag. 79; GAFFURI A. M., *Studi di settore e normalità economica*, op. cit., pag. 1414 precisa peraltro che *«di fronte alla constatazione che l'attività è gestita in maniera antieconomica, il contribuente ha il diritto e l'onere di illustrare le scelte adottate e i fatti indipendenti dalla sua volontà che hanno influito sui risultati d'esercizio»*.

[420] TAVONE F., ROGATI A., *L'Agenzia chiarisce la disciplina degli studi di settore*, op. cit., pag. 1998; PINO C., *Sull'attendibilità degli accertamenti basati sugli studi di settore*, op. cit., pag. 861; LUNELLI R., *La tutela del contribuente negli studi di settore*, op. cit., pag. 79; TORELLI R., CAPPA P., *Tutela del contribuente nell'accertamento da studi di settore*, op. cit., pag. 77 ss.

[421] Vedasi circolari 18 giugno 2004, n. 27/E; 21 giugno 2005, n. 32/E.

Per dimostrare le *«difformità o discrasie rispetto al modello di riferimento»*[422], il contribuente potrà utilizzare le *«note tecniche e metodologiche»* allegate al decreto di approvazione degli studi e le *«metodologie di controllo»* elaborate dall'Agenzia delle entrate per ciascun settore economico. In concreto, il contribuente deve rilevare dei *«fatti e delle circostanze di segno contrario»*[423] alla presunzione addotta dall'Ufficio, i quali siano in grado di documentare una "minore" (rispetto alla "norma") capacità contributiva. Invero, la prova contraria dev'essere persuasiva[424], per cui deve essere costruita su elementi con un grado elevato di probabilità (almeno pari a quello espresso dagli studi), essendoci la necessità di dimostrare una reale riduzione della capacità produttiva dell'impresa (espressa in ricavi raggiunti nel periodo d'imposta accertato) rispetto a quella considerata "normale" dagli studi[425]. Tuttavia, potrebbe anche assumere un comportamento passivo dato che *«la ragionevolezza delle presunzioni semplici deve essere valutata, caso per caso, dal giudice di merito il quale, anche nel caso in cui non venga contestata apertamente dal contribuente, non dovrà esimersi dal sindacarne la validità giuridica»*[426].

In sostanza, l'onere della prova risulta così suddiviso:

- all'ente impositore spetta l'onere di dimostrare l'applicabilità dello strumento statistico prescelto al caso concreto oggetto di accertamento;
- al contribuente, il quale può utilizzare anche presunzioni semplici, spetta la prova dell'esistenza di condizioni che dimostrino l'impossibilità di correlare la propria

[422] LUNELLI R., *La tutela del contribuente negli studi di settore*, op. cit., pag. 80. È necessario che il contribuente predisponga *«delle prove atte a ricostruire la situazione specifica della propria impresa/attività»*.

[423] SCIARRA T., *La personalizzazione della rettifica presuntiva fondata sugli studi di settore e il loro valore probatorio in sede processuale*, op. cit., pag. 462; GAFFURI A. M., *Studi di settore e normalità economica*, op. cit., pag. 1414 indica quanto deve presentare il contribuente: *«fatti occorsi e le loro cause, criteri cui si è ispirata la sua gestione e il loro impatto sulla situazione aziendale o professionale»*.

[424] A riguardo, DI FABIO P., *Parametri e studi di settore. Accertamento analitico-contabile ed accertamento basato su presunzioni*, op. cit., pag. 2303 sostiene che *«tale prova deve essere convincente, sostenibile in un procedimento, e quindi già le presunzioni semplici – anche se gravi, precise e concordanti – sono processualmente del tutto aggredibili, se non supportate da prove più solide»*.

[425] Secondo quanto previsto dall'Amministrazione finanziaria, *«potranno essere evidenziate circostanze specifiche o elementi che non risultano essere presi in considerazione dallo studio di settore, in quanto lo stesso costituisce uno strumento idoneo a rappresentare l'andamento dell'attività in condizioni di normalità»*. Sul punto, PINO C., *Sull'attendibilità degli accertamenti basati sugli studi di settore*, op. cit., pag. 862.

[426] SCIARRA T., *Senza il contraddittorio anticipato è illegittimo l'accertamento fondato sugli studi di settore*, op. cit., pag. 3057. Inoltre sostiene che la conseguenza è una *«vera e propria inversione dell'onere probatorio perché l'Ufficio, che ha l'onere di dimostrare la fondatezza della propria pretesa, potrebbe dare la prova dell'esistenza di attività non dichiarate anche attraverso le sole presunzioni semplici qualificate, purché ragionevoli ed attendibili»*.

situazione contributiva con quella desunta astrattamente in seguito all'applicazione degli studi[427].

La giurisprudenza, in merito, ritiene che offerta la prova di una certa circostanza, spetta al contribuente, in forza di un onere in senso tecnico, provare il contrario. Altrimenti *«in base agli elementi acquisiti dall'Ufficio sulla base di un'istruttoria sufficiente la situazione è da considerarsi provata: poiché le argomentazioni del contribuente non risultano convincenti e non risultano agli atti né vengono offerti e provati dal contribuente altri fatti incompatibili, l'accertamento è da considerarsi fondato»*[428]. Inoltre, in via del tutto eccezionale, *«la prova contraria potrebbe essere trovata dal giudice in una presunzione semplice che il giudice attiva senza sollecitazioni delle parti»*[429]. È altresì necessario che il contenuto delle spiegazioni sia sufficientemente dettagliato e preciso: la Corte di Cassazione[430] attesta che *«non basta fornire notizie generiche e indeterminate sulle scelte operative per contrastar efficacemente i sospetti del Fisco»*[431].

Assume un peso rilevante, sul tema, la sentenza della Cassazione n. 19163 del 15 dicembre 2003, con la quale è stata precisata espressamente la possibilità per il contribuente, sottoposto ad accertamento, di fornire la prova contraria in merito all'inapplicabilità degli standard previsti o per l'esistenza di fattori eccezionali che abbiano ostacolato la produzione di reddito in misura pari a quella accertata.

Relativamente alla questione dell'onere della prova sono state espresse varie tesi[432]:

- gli studi in quanto presunzioni semplici risulterebbero inidonei ad invertire l'onere della prova, per cui l'Amministrazione deve necessariamente giustificare le risultanze degli studi con altri elementi di prova[433] (anche a seguito

[427] Il contribuente deve dimostrare *«la non applicabilità, al suo caso concreto, della presunzione stessa»* come riporta BUSCEMA A., D'ANGELO D., *Analisi e prospettive della motivazione degli accertamenti basati sugli studi di settore*, op. cit., pag. 4254.
[428] MARCHESELLI A., *Gli studi di settore*, op. cit., pag. 28.
[429] *Ivi*, pag. 27.
[430] Cassazione 3 maggio 2002, n. 6337.
[431] GAFFURI A. M., *Studi di settore e normalità economica*, op. cit., pag. 1414.
[432] Tali affermazioni sono state riepilogate nella Relazione Tematica 9 luglio 2009, n. 94 dell'Ufficio del Massimario della Suprema Corte di Cassazione. Vedasi inoltre URICCHIO A. F., *L'accertamento tributario*, Giappichelli Editore, Torino, 2014, pag. 196 ss; VERSIGLIONI M., *Prova e studi di settore*, 2007, op. cit., pag. 171 ss. Inoltre MAURO M., *L'accertamento senza prova effettuato mediante gli studi di settore*, in Giustizia tributaria, 2008, pag. 61 non attribuisce alcun valore probatorio agli studi di settore valutandoli *«mere finzioni giuridiche»*.
[433] MARCHESELLI A., *L'efficacia probatoria degli studi di settore*, in Rivista di giurisprudenza tributaria, 2004, pag. 991.

dell'introduzione degli indicatori di normalità economica ai quali viene riconosciuta la medesima natura degli studi di settore[434]);

- i risultati degli studi sarebbero delle presunzioni semplici dotate *ex lege* dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, tanto che graverebbe sul contribuente l'onere della prova contraria[435];
- è stata poi rilevata una tesi intermedia assegnando agli studi la natura di presunzione mista: dato che gli studi individuano un intervallo di confidenza e non un dato puntuale, essi andrebbero analizzati come *«massime di comune esperienza»*. Tuttavia, all'Amministrazione compete il solo onere di dimostrare la loro applicazione in base alla realtà economica considerata e non anche il procedimento inferenziale implicito[436];
- la qualificazione degli studi come predeterminazioni normative, in forza delle quali il dato determinato o determinabile in base a criteri predeterminati è destinato a prendere il posto di quello effettivo ai fini della tassazione, per cui l'inversione dell'onere della prova è a carico del contribuente[437];
- la valutazione degli studi come *«fatti di mera coscienza»* e, come tali, non poter appartenere alla categoria delle prove[438].

Nel caso di presunzione semplice è competenza dell'Amministrazione avvalorare, con indagini ed indizi aggiuntivi, le presunzioni ed i presupposti della grave e fondata incongruenza. Quindi la contraria argomentazione fornita dal contribuente appare "necessaria" al fine di valorizzare la prova contraria: è altresì richiesto uno standard di attendibilità variabile in relazione al contesto. Mentre qualora la presunzione fosse legale, ma relativa, non occorre supportarla ulteriormente nel merito, né presentare specifiche motivazioni, in quanto spetta al contribuente l'onere della prova per rivoluzionare quanto previsto e supposto dagli studi[439].

---

[434] CORASANITI G., *La natura giuridica degli studi di settore ed il problema dell'onere della prova*, op. cit., pag. 24 ss.; MANZONI I., Gli Studi di settore e gli indicatori di normalità economica come strumenti di lotta all'evasione, in Rassegna tributaria, 2008, pag. 1243.

[435] LUPI R., *Manuale giuridico professionale di diritto tributario*, op. cit., pag. 573.

[436] GIORGI M., *L'accertamento basato su studi di settore: obbligo di motivazione ed onere della prova*, op. cit., pag. 659.

[437] TOSI L., *Le predeterminazioni normative nell'imposizione reddituale*, op. cit., pag. 270.

[438] VERSIGLIONI M., *Prova e studi di settore*, 2007, op. cit., pag. 78; MELONCELLI A., *Gli studi di settore nel contenzioso tributario e la difesa del contribuente*, in BORIA P., *Studi di settore e tutela del contribuente*, op. cit., pag. 266 riporta che *«ai fatti ritratti dall'applicazione degli studi di settore, proprio perché non hanno alcuna capacità di accertamento, l'ordinamento non attribuisce alcun effetto probatorio e quindi alcuna efficacia giuridica, neanche in termini di inversione dell'onere della prova»*.

[439] Sul tema, FIACCADORI S., *La prova contraria per superare la presunzione da studi di settore e la difesa del contribuente*, op. cit., pag. 255; MERCURIO P., *Riflessioni sulle novità in materia di studi di settore*, op. cit. pag.

Alla luce di quanto esaminato, nonostante il dibattito riguardo la natura giuridica degli studi[440], è possibile ravvisare in capo all'Amministrazione l'onere di dimostrare la fondatezza della pretesa fiscale contenuta nell'atto di accertamento. Allo stesso modo è necessario che il contribuente, nell'eventualità che sia in possesso di elementi contrari alle asserzioni incluse nell'accertamento, fornisca la prova contraria.

3.7 Considerazioni critiche a livello costituzionale

Una riflessione che si collega al profilo probatorio associato agli studi è relativa alla costituzionalità dei criteri di parametrazione e forfetizzazione dei redditi. È indispensabile pertanto valutare la questione relativa alla legittimità costituzionale degli studi di settore quale strumento che, secondo un'autorevole dottrina, si allontana dal rispetto dei principi costituzionali previsti[441].

Le valutazioni più significative riguardano la conformità al principio di legalità di cui all'art. 23 della Costituzione e al principio di capacità contributiva di cui all'art. 53[442].

Considerato l'assoggettamento ad imposizione di una semplice "potenzialità economica" in conflitto con il principio costituzionalmente garantito di *«diritto alla giusta tassazione»*[443], l'aspetto più importante concerne il diritto alla tassazione di una capacità contributiva concreta e non solo potenziale, ovvero di un'effettiva idoneità economica e non solo presunta: su questo punto viene evidenziato un rilevante disallineamento in dottrina.

Il principio di riserva di legge trova applicazione anche per le norme di natura procedimentale (non solo per quelle di natura sostanziale) per cui il problema da valutare

---

6225 ritiene che *«l'Ufficio deve comunque provare che la presunzione derivante dall'applicazione degli studi di settore risulti attendibile in quanto fotografa la situazione fattuale dell'attività esercitata dal contribuente, il che può avvenire solo a seguito di un regolare contraddittorio instaurato con il contribuente stesso, al fine di effettuare le necessarie correzioni dovute al fatto che lo studio non coglie le particolarità territoriali in cui di fatto viene svolta l'attività produttiva o professionale»*.

[440] La tesi dominante in dottrina qualifica gli studi come un *«catalogo di presunzioni semplici»*. Per un maggior approfondimento in merito MARCHESELLI A., *Gli accertamenti analitico-induttivi e gli studi di settore tra presunzioni semplici e legali*, op. cit., pag. 3624.

[441] FALSITTA G., *Manuale di diritto tributario. Parte speciale*, op. cit., pag. 767; MELONCELLI A., *Gli studi di settore nel contenzioso tributario e la difesa del contribuente*, in BORIA P., *Studi di settore e tutela del contribuente*, op. cit., pag. 255 ss.

[442] Ai fini dell'illustrazione dei principi in linea generale si rimanda a LA ROSA S., *Principi di diritto tributario*, Giappichelli Editore, Torino, 2006, pag. 7 ss.; FALSITTA G., *Manuale di diritto tributario. Parte Generale*, Cedam, Padova, 2015, pag. 149 ss.; FALSITTA G., *Corso istituzionale di diritto tributario*, Cedam, Padova, 2012, pag. 74 ss.

[443] DEL TORCHIO F., *Presunzioni e valore probatorio degli studi di settore*, op. cit., pag. 554 esprime il *«dualismo tra il dovere ed il diritto del singolo contribuente, da un lato obbligato alla contribuzione ma dall'altro costituzionalmente garantito e tutelato nei confronti di abusi sull'entità della contribuzione stessa, che non può che riferirsi a della ricchezza effettiva e personale»*.

riguarda la violazione o meno di tale principio in merito alla disciplina dell'accertamento in base degli studi. Nonostante la Corte Costituzionale, nella nota sentenza n. 105 del 1° aprile 2003, abbia manifestato con certezza il rispetto del principio esaminato[444], l'orientamento della dottrina è indirizzato verso una forzatura dello stesso con riguardo alla disciplina degli studi. Precisamente, si nota che sono stati regolati dalla norma primaria solamente i *«momenti tipicamente sostanziali del tributo»* ovvero l'imponibile e l'effettiva aliquota d'imposta, lasciando un esagerato potere discrezionale, nella disciplina della concreta attuazione, alle norme secondarie[445]. Come è noto, *«la norma primaria lascia che i criteri seguiti nell'elaborazione e nella determinazione degli indici o coefficienti presuntivi di compensi o ricavi siano i decreti ministeriali che approvano gli studi di settore, quindi provvedimenti di carattere regolamentare»*[446].

In merito alla *«giusta tassazione»* si è espressa anche la Commissione Tributaria Provinciale di Pescara, nella sentenza n. 11 del 24 gennaio 2008, che ha indicato come *«indispensabile l'armonizzazione tra l'azione di accertamento ed il principio costituzionale di cui all'art. 53 Cost., negando il potere per gli Uffici di utilizzare le risultanze degli studi di settore in maniera acritica»*[447], e la Commissione Tributaria Provinciale di Bologna, con la sentenza n. 385 del 18 dicembre 2006, nella quale è stato affermato che *«l'avviso di accertamento fondato esclusivamente sullo studio di settore non attinge forza probante sufficiente per poter lecitamente configurare, in capo al contribuente, quella capacità contributiva effettiva che sola legittima il prelievo fiscale»*[448].

In merito al principio di capacità contributiva, di cui all'art. 53 della Costituzione, gli orientamenti della dottrina, relativamente alla disciplina dell'accertamento in questione, si

---

[444] Nella sentenza citata, la Corte Costituzionale ha precisato che le disposizioni *«valgono a delineare ogni aspetto fondamentale dell'aspetto fiscale, fondato su parametri presuntivi, definendone la tipologia di accertamento, l'ambito di applicazione soggettivo ed oggettivo, le modalità di determinazione dell'aliquota media ai fini del calcolo della maggior imposta dovuta, i criteri generali di elaborazione dei parametri, il procedimento di accertamento e l'ambito temporale di applicazione»*.

[445] MAURO M., *L'accertamento senza prova effettuato mediante gli studi di settore*, op. cit., pag. 62 tratta del profilo di illegittimità costituzionale (art. 23 Cost.) evidenziando che gli studi *«benchè introdotti da una disposizione di legge sono resi operativi mediante successivi decreti, ossia attraverso fonti normative secondarie»*.

[446] MANZONI I., *Gli Studi di settore e gli indicatori di normalità economica come strumenti di lotta all'evasione*, op. cit., pag. 1245 ss. Inizialmente l'art. 62-*bis* del D.L. n. 331/1993 stabiliva criteri sufficientemente precisi di determinazione dei coefficienti presuntivi di compensi e ricavi; solamente in seguito alle modifiche apportate dall'art. 10 della Legge n. 146/1998 tali indicazioni sono state eliminate, determinando una "norma in bianco" lasciata alla potestà regolamentare. Invece, riguardo agli indicatori di normalità economica, in quanto meri elementi indizianti, si ritiene siano mancanti di qualsiasi contenuto normativo. Vedasi MELONCELLI A., *Gli studi di settore nel contenzioso tributario e la difesa del contribuente*, in BORIA P., *Studi di settore e tutela del contribuente*, op. cit., pag. 257.

[447] DEL TORCHIO F., *Presunzioni e valore probatorio degli studi di settore*, op. cit., pag. 554.

[448] *Ibidem*.

sono mossi fra due posizioni estreme: rigidità della metodologia accertativa di tipo forfettario e strumento ausiliario nelle indagini fiscali[449]. Il dibattito riguardava la propensione verso una specie di "standardizzazione" della base imponibile in seguito alla ricostruzione presuntiva effettuata cosicché le norme sull'accertamento, invece che integrare la materia, regolavano modelli sostanziali destinati ad incidere in modo inappropriato sui comportamenti dei contribuenti. Quanto considerato induce a sostenere una violazione del principio di capacità contributiva dato l'utilizzo di grandezze predeterminate. D'altro canto, nel processo di elaborazione degli studi, spetta all'Amministrazione finanziaria la scelta delle variabili e delle metodologie statistiche, le quali incidono in modo rilevante sulla quantificazione dei ricavi e, dunque, sulla base imponibile del tributo. Tale autorizzazione viene peraltro attenuata considerando la facoltà per il contribuente di adire una prova contraria che disattenda le ricostruzioni induttive operate dall'Ufficio. Per converso, qualora si definisse una presunzione legale assoluta, l'assetto incostituzionale sarebbe indiscutibile sia per la *«violazione del principio dell'effettività della capacità contributiva, ma anche per la violazione dello stesso principio fondamentale del diritto alla difesa di cui all'art. 24 Cost., precludendo al contribuente di dimostrare la sua effettiva condizione soggettiva»*[450].

Autorevole dottrina ha affermato che, sia nella fase di determinazione del reddito sia in quella di controllo della dichiarazione, le "presunzioni", le "forfetizzazioni" e le "parametrazioni" possono contrapporsi al principio di capacità contributiva *«quando non siano ragionevolmente fondate e strettamente indispensabili per la tutela degli interessi erariali»*[451]. La Corte Costituzionale, a riguardo, riconosce ampia discrezionalità al legislatore nell'individuazione degli elementi di capacità contributiva (i quali devono essere sempre dotati di "ragionevolezza") e legittima l'applicazione dello strumento induttivo se correlato da una presunzione relativa[452]. Inoltre la Corte, riguardo alle presunzioni, ha stabilito che *«per*

[449] MELONCELLI A., *Gli studi di settore nel contenzioso tributario e la difesa del contribuente*, in BORIA P., *Studi di settore e tutela del contribuente*, op. cit., pag. 257.

[450] Secondo MANZONI I., *Gli Studi di settore e gli indicatori di normalità economica come strumenti di lotta all'evasione*, op. cit., pag. 1259 *«le limitazioni imposte anche nell'ambito delle presunzioni relative, ridimensionano i margini e la significatività della prova contraria»*. Tuttavia, questo aspetto è evidente *«nell'impedimento all'utilizzazione delle risultanze contabili ai fini probatori in tutti i casi in cui non vi siano eventi e circostanze in grado di contraddire le ricostruzioni presuntive»*. Vedasi MELONCELLI A., *Gli studi di settore nel contenzioso tributario e la difesa del contribuente*, in BORIA P., *Studi di settore e tutela del contribuente*, op. cit., pag. 259.

[451] BIONDO P., *Incertezze interpretative sul valore probatorio degli studi di settore*, op. cit., pag. 1489; MAURO M., *L'accertamento senza prova effettuato mediante gli studi di settore*, op. cit., pag. 62 ricorda che la Corte Costituzionale *«ha sempre affermato la legittimità di presunzione e forfetizzazioni utilizzate dal legislatore in funzione probatoria del presupposto impositivo, alla luce dell' id quod plerumque accidit e delle esigenze di tutela dell'interesse fiscale»*.

[452] La Corte Costituzionale, nell'ordinanza n. 7/2000, contempla che *«l'accertamento in base ai coefficienti presuntivi è effettuato, a pena di nullità, previa richiesta di chiarimenti al contribuente e che questi possa, nella*

poter essere considerate in armonia con il principio della capacità contributiva sancita dall'art. 53 Cost. debbono essere confortate da elementi concretamente positivi che le giustifichino razionalmente»[453]. In effetti gli studi di settore si basano su schemi d'imposizione di natura matematico-statistica che prescindono dal dato contabile per cui, dato che il suddetto principio impone una *«personalizzazione»* della contribuzione[454], i risultati che ne derivano vanno argomentati in modo convincente[455]. Pertanto, non essendo esplicitato il meccanismo inferenziale alla base degli studi, non è possibile dimostrare se tale strumento rispetti i requisiti precisati dalla Corte Costituzionale con riferimento al principio di capacità contributiva[456].

La Cassazione, sul tema, ha precisato che

> *la flessibilità degli strumenti presuntivi trova origine e fondamento proprio nell'art. 53 della Costituzione, non potendosi ammettere che il reddito venga determinato in maniera automatica, a prescindere da quella che è la capacità contributiva del soggetto sottoposto a verifica. Ogni sforzo, quindi, va compiuto per individuare la reale capacità contributiva del soggetto, pur tenendo presente l'importantissimo ausilio che può derivare dagli strumenti presuntivi, che non possono però avere effetti automatici, che sarebbero contrastanti con il dettato costituzionale, ma che richiedono un confronto con la situazione concreta*[457].

Alla luce di quanto evidenziato il contraddittorio, come stabilito in precedenza, risulta essenziale tanto che l'eventuale sua assenza provocherebbe un automatismo nell'applicazione degli studi in contrasto con il dettato costituzionale. Per cui, in base alle suddette considerazioni, è evidente che la questione relativa alla legittimità costituzionale degli studi di

---

risposta, indicare i motivi per cui, i corrispettivi dichiarati siano inferiori a quelli risultanti dall'applicazione dei coefficienti».

[453] In tal senso, sentenze della Corte Costituzionale 28 luglio 1976, n. 200 e 23 luglio 1987, n. 283. In aggiunta, nella sentenza 26 marzo 1980, n. 42 si esprime affermando *che «esse debbono fondarsi su indici concretamente rivelatori di ricchezza ovvero su fatti reali, quand'anche difficilmente accertabili affinché l'imposizione non abbia una base fittizia»*. Anche la Corte di Cassazione ha affermato che la capacità contributiva va basata su una ricchezza reale e non fittizia nelle sentenze del 26 maggio 2009 n. 12108, 12109, 12110, 12111.

[454] Altrimenti si tratterrebbe di una *«sostanziale definizione forfetaria del reddito»* in base a quanto succede nella normalità o generalità dei casi poiché il "ricavo minimo" e il "ricavo puntuale" sono basati su dati statistici. A riguardo MAURO M., *L'accertamento senza prova effettuato mediante gli studi di settore*, op. cit., pag. 62. Sul tema della "soggettivizzazione" o "personalizzazione" della contribuzione BEGHIN M., *Utilizzo sistematico degli studi di settore e rispetto del principio di capacità contributiva*, op. cit., pag. 1974.

[455] CORASANITI G., *La natura giuridica degli studi di settore ed il problema dell'onere della prova*, op. cit., pag. 51.

[456] MAURO M., *L'accertamento senza prova effettuato mediante gli studi di settore*, op. cit., pag. 62.

[457] Così si esprime la Cassazione nella sentenza 15 dicembre 2003, n. 19163 e, successivamente, nella sentenza 3 febbraio 2006, n. 2411. Sul punto, VOGLINO A., *Saggi rigori giurisprudenziali sull'accertamento basato sugli studi di settore*, op. cit., pag. 1740; DEL TORCHIO F., *Presunzioni e valore probatorio degli studi di settore*, op. cit., pag. 554.

settore venga risolta dalle disposizioni della Corte Costituzionale, la quale *«sembra proprio abbia fissato nettamente i limiti entro i quali il legislatore possa esercitare la sua funzione»*[458].

In precedenza, anche relativamente all'accertamento parametrico, è stata sollevata una questione di incostituzionalità per l'art. 3, commi 181 e seguenti, della Legge 549 del 28 dicembre 1995 a proposito dell'emanazione delle regole attuative, poiché è possibile regolarne l'applicazione attraverso un provvedimento di rango inferiore rispetto alla legge. In questo contesto verrebbe violato l'art. 23 della Costituzione, il quale *«riserva alla sola legge (e non a provvedimenti di rango inferiore) il potere di disciplinare prestazioni patrimoniali d'imposta»*[459]. Il caso però è stato risolto dalla Corte Costituzionale la quale, nella citata sentenza n. 105 del 1° aprile 2003, ha previsto per il legislatore *«l'unico obbligo di determinare preventivamente e sufficientemente criteri direttivi di base e linee generali di disciplina della discrezionalità amministrativa»*, ritenendo infondata l'eccezione di incostituzionalità.

Ultima considerazione critica riguardo il principio di capacità contributiva tratta il riferimento alle scritture contabili: per le realtà di modeste dimensioni la forma contabile non corrisponde necessariamente alla sostanza, per cui risulta necessario procedere con la determinazione del reddito *«mediante strumenti che valorizzano dati di normalità economica»*[460].

In aggiunta, è opportuno considerare il profilo della tutela giurisdizionale, di cui agli articoli 24 e 113 della Costituzione, in quanto sono stati rilevati dei dubbi di legittimità costituzionale poiché lo strumento degli studi rende più difficile la difesa in giudizio del contribuente qualora manchi un'adeguata giustificazione di base[461]. Per cui, in tutte le ipotesi di ricostruzione del reddito attraverso criteri presuntivi, il soggetto dovrebbe fornire una "prova negativa"[462] con l'obiettivo di contrastare la superiorità dell'Ufficio fondata su *«presunzioni non particolarmente qualificate»*[463]. In sostanza, data la mancanza di

[458] MELONCELLI A., *Gli studi di settore nel contenzioso tributario e la difesa del contribuente*, in BORIA P., *Studi di settore e tutela del contribuente*, op. cit., pag. 259.
[459] MENEGHETTI P., *Strategie difensive in materia di accertamenti da parametri e studi di settore*, op. cit., pag. 43.
[460] BEGHIN M., *Utilizzo sistematico degli studi di settore e rispetto del principio di capacità contributiva*, op. cit., pag. 1976.
[461] MAURO M., *Novità in tema di studi di settore*, in Tributimpresa, 2005, pag. 44.
[462] In molti casi l'impossibilità di utilizzare le scritture contabili rende assai difficile, se non impossibile, la prova contraria trasformando quindi la presunzione legale relativa in presunzione assoluta, ovviamente illegittima sotto il profilo costituzionale.
[463] FIACCADORI S., *La prova contraria per superare la presunzione da studi di settore e la difesa del contribuente*, op. cit., pag. 254.

trasparenza riguardo l'inferenza contenuta nel meccanismo degli studi, non risulterebbe soddisfatta l'effettività e la pienezza del diritto di difesa del contribuente solamente mediante quello *«scambio bidirezionale di informazioni sugli elementi di fatto e di diritto, normalmente indirizzato dal soggetto controllato all'Amministrazione finanziaria, che garantisce l'essenza stessa del contraddittorio»*[464].

Un principio collegato alla trasparenza dell'azione amministrativa concerne l'efficienza e imparzialità della Pubblica Amministrazione, di cui all'art. 97 della Costituzione. Data la facoltà agli Uffici di intervenire ulteriormente su contesti già definiti con lo strumento presuntivo degli studi, si può evidenziare un evidente contrasto con tale assunto costituzionale[465].

È necessario valutare peraltro la compatibilità dell'istituto con il principio di eguaglianza, sancito dall'art. 3 della Costituzione per cui, se le risultanze degli studi fossero considerate presunzioni legali relative, si produrrebbe una *«ingiustificabile disparità di trattamento tra le categorie soggette agli studi di settore e quelle per le quali non operano o non erano applicabili tali strumenti presuntivi»*[466]. L'innalzamento della soglia di esclusione a 7,5 milioni di euro, apportato dalla Finanziaria 2007, ha intensificato questa disparità di trattamento tra contribuenti, dal momento che tale limite risulta elevato per le piccole-medie imprese, mentre potrebbe risultare irrilevante per realtà più vaste.

Attribuendo la medesima natura agli studi (ovvero prove previste per legge per le quali non sono necessari altri indizi, ma per le quali risulta ammessa la prova contraria del contribuente), viene considerata anche la libera iniziativa economica privata, sulla base dell'art. 41 della Costituzione, in quanto ogni cittadino è libero di svolgere la propria attività senza avere l'obbligo di adeguarsi alla redditività media dei concorrenti[467].

In questa sede è pertinente constatare che il legislatore, con lo strumento degli studi di settore, ha generato solamente dubbi interpretativi, in palese contrasto con il dettato costituzionale, invece che predisporre un'efficace attività di accertamento.

---

[464] Dalla nota n. 26 presente in MAURO M., *L'accertamento senza prova effettuato mediante gli studi di settore*, op. cit., pag. 62.
[465] MAURO M., *Novità in tema di studi di settore*, op. cit., pag. 44.
[466] FIACCADORI S., *La prova contraria per superare la presunzione da studi di settore e la difesa del contribuente*, op. cit., pag. 254.
[467] *Ibidem*.

CONCLUSIONI

In fase di accertamento dei redditi il riferimento ad un'entità di ricchezza effettiva, fondata su criteri non fittizi, ci ha accompagnato per tutto il corso della trattazione. L'elaborato ha voluto richiamare l'attenzione sull'importanza attribuita agli strumenti di accertamento di tipo induttivo in un contesto economico in continua evoluzione. L'analisi effettuata inizialmente ha cercato di fornire una visione d'insieme sull'accertamento del reddito d'impresa e di lavoro autonomo, evidenziando gli sviluppi intervenuti nella determinazione dello stesso avvalendosi di metodi basati sull'utilizzo di presunzioni.

La riforma degli anni Settanta, come abbiamo potuto esaminare, è fondata sul modello di determinazione del reddito decisamente incentrato sulle scritture contabili, il quale si pone in netto contrasto con l'impiego di metodi accertativi costruiti su schemi induttivi. Data l'affidabilità del percorso analitico-contabile nel calcolo della capacità contributiva, con il presente elaborato si è voluto effettuare un'analisi per valutare l'attendibilità dei risultati desumibili da schemi presuntivi[468], principalmente con riguardo allo strumento dei c.d. "studi di settore".

L'introduzione nel nostro ordinamento di queste particolari metodologie accertative deriva dalla "necessità materiale" di regolare contesti caratterizzati da un'impossibilità di ricostruzione oggettiva del reddito basata esclusivamente sull'apparato contabile. Soprattutto con riferimento ai soggetti di modeste dimensioni si è avvertita la necessità di utilizzare anche elementi di natura extracontabile in quanto i dati contabili, in tali circostanze, risultavano poco utili per la misurazione delle performance aziendali.

Gli aspetti pertanto considerati dagli studi di settore, in fase di rilevazione della ricchezza imponibile, riguardano una realtà considerata "normale" che poggia su circostanze standard di svolgimento dell'attività economica. È pertanto possibile prescindere dalle scritture analitiche ed operare una quantificazione dei ricavi o dei compensi attraverso tecniche statistico-matematiche.

L'analisi condotta ci ha permesso di considerare gli studi uno strumento non completamente idoneo a ricostruire in modo attendibile il volume di ricavi o compensi dei contribuenti; pertanto, allo scopo di predisporre una corretta e precisa attività accertativa, sorge la necessità di adattare le risultanze degli studi ad ulteriori elementi considerati

[468] Come riportato in MARCHESELLI A., *Gli studi di settore*, op. cit., pag. 56 *«l'opacità del metodo di calcolo può effettivamente costituire un elemento di debolezza della procedura»*.

ragionevoli a tal fine. In tal senso, il percorso tortuoso di evoluzione degli strumenti di accertamento induttivo, nel cui panorama gli studi di settore rappresentano il punto di arrivo, ha portato a desumere che la realtà economica di ogni specifico contesto non si può sintetizzare con elementi presuntivi o indici forfettari atti a rilevare in modo "approssimativo" le grandezze economiche di interesse fiscale. Pertanto, anche sulla base del dettato costituzionale, è necessario pervenire alla determinazione di una ricchezza effettiva e non imprecisa ed inattendibile.

Poiché gli studi di settore sono soggetti a revisione periodica[469], negli ultimi anni, sono stati introdotti dei correttivi anticrisi relativamente ai vari indicatori di normalità economica, aventi l'obiettivo di agevolare i contribuenti in sede di applicazione dello strumento induttivo in scenari caratterizzati da continue ripercussioni economiche.

Non è tutto, recentemente gli studi di settore hanno subito un profondo rinnovamento. Il Ministero dell'economia e delle finanze insieme a SOSE e all'Agenzia delle entrate, in chiave di equa distribuzione del carico tributario, ha avvertito la necessità di creare una nuova metodologia statistico-economica innovativa con la previsione di un nuovo indicatore, l'indicatore di *«compliance»*, il quale presenta in modo sintetico il grado di affidabilità del contribuente (su scala da uno a dieci). Tale indicatore sarà elaborato «*in base all'attività economica svolta in maniera prevalente, con la previsione di specificità per ogni attività o gruppo di attività»*. Questo "nuovo" strumento prende in considerazione numerosi elementi[470]:

- gli indicatori di normalità economica si trasformeranno in indicatori per il calcolo del livello di affidabilità;
- verranno stimati anche il valore aggiunto e il reddito d'impresa oltre ai soli ricavi/compensi;
- il nuovo modello di regressione sarà predisposto utilizzando dati panel (otto anni anziché uno) in grado di produrre stime più precise ed efficienti;
- verrà operato un tendenziale riduzione del numero di cluster per una maggiore stabilità nel tempo e un'assegnazione più adeguata dei contribuenti;
- non ci sarà una regressione per ogni *cluster* ma un'unica regressione in cui una delle variabili esplicative è la probabilità di appartenenza ai *cluster*;

[469] In merito BEGHIN M., *Il dualismo tra studi di settore evoluti e studi di settore non evoluti: una battaglia di retroguardia*, in Rivista di diritto tributario, 2008, pag. 326 ss.
[470] TOSSANI C., *Dagli studi di settore all'indicatore di compliance*, in www.fiscoetasse.com, 12 settembre 2016.

- verrà stimato il valore aggiunto per addetto per una migliore aderenza dei risultati alla realtà economica;
- verrà colto l'andamento ciclico senza il bisogno di predisporre ex-post specifici correttivi congiunturali (i c.d. correttivi anticrisi);
- i risultati saranno personalizzati per ogni singolo contribuente;
- verrà effettuata una semplificazione degli adempimenti necessari ai fini della comunicazione dei dati rilevanti attraverso una riduzione delle informazioni richieste nei modelli.

Il singolo contribuente, in base ai "nuovi" studi di settore, riceverà dall'Agenzia delle entrate il risultato dell'indicatore sintetico con le relative componenti, congiuntamente a quelle che si rivelano incoerenti. A tal punto, egli sarà indotto ad incrementare l'adempimento "spontaneo" ed incentivato a contattare l'Ufficio al fine di migliorare la sua posizione sul piano dell'affidabilità. È probabile che la sostituzione degli studi con gli indicatori avvenga progressivamente iniziando dagli studi che si sono manifestati meno affidabili e/o inefficaci.

I nuovi *«indici sintetici di affidabilità fiscale»* hanno elevate potenzialità di essere considerati più appropriati, nella gestione del rischio dei contribuenti, rispetto agli studi di settore, in quanto i contribuenti che presenteranno un maggior grado di affidabilità otterranno degli "incentivi" consistenti *«nell'esclusione o nella riduzione dei termini per gli accertamenti, al fine di promuovere l'adempimento degli obblighi tributari e il rafforzamento della collaborazione tra l'Amministrazione finanziaria e i contribuenti»*[471].

[471] Art. 7-*bis* del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 1 dicembre 2016, n. 225).

BIBLIOGRAFIA

ACCORDINO P., *Brevi riflessioni critiche intorno all'accertamento parametrico da studi di settore*, in Bollettino tributario, 2014, pag. 635;

AIUDI B., *Giocati dai numeri. Ovvero, dagli studi di settore*, in Bollettino tributario, 2005, pag. 591;

ANTICO G., *Gli studi di settore. Gli indicatori approvati giocano sia in sede di dichiarazione che di accertamento*, in Il Fisco, 2007, pag. 2778;

ANTICO G., *Studi di settore. La centralità del contraddittorio messa in luce dalla circolare n. 31/E del 22 maggio 2007*, in Il Fisco, 2007, pag. 3347;

ANTICO G., *Studi di settore. Lo scostamento fra ricavi/compensi dichiarati e accertabili*, in Il Fisco, 2007, pag. 91;

BALDASSARRE S., *Diritto tributario. Parte generale*, Giuffrè Editore, Milano, 2011;

BASILAVECCHIA M., *Dai coefficienti all'efficienza, ascesa e declino dell'accertamento per automatismi*, in Rassegna tributaria, 1994, pag. 279;

BASILAVECCHIA M., *Studi di settore, contraddittorio, accertamento*, in Diritto e pratica tributaria, 2010, pag. 2343;

BEGHIN M., *Il dualismo tra studi di settore evoluti e studi di settore non evoluti: una battaglia di retroguardia*, in Rivista di diritto tributario, 2008, pag. 323;

BEGHIN M., *Il rapporto tra studi di settore, accertamento sintetico e sintetico-reddittometrico*, in Corriere tributario, 2013, pag. 403;

BEGHIN M., *L'asserita "forza espansiva" dell'irregolarità dello stato patrimoniale quale presupposto per l'accertamento induttivo del reddito d'impresa (nota a Comm. trib. reg. di Venezia Mestre, sez. XXII, n. 59/22/2010)*, in Rivista di diritto tributario, 2011, pag. 646;

BEGHIN M., *Prime considerazioni sulle recenti modifiche alla disciplina degli studi di settore*, in Corriere tributario, 2007, pag. 173;

BEGHIN M., *Utilizzo sistematico degli studi di settore e rispetto del principio di capacità contributiva*, in Corriere tributario, 2007, pag. 1974;

BELOTTI R., QUARANTINI S., *Studi di settore: adeguamento al ricavo minimo e a quello puntuale*, in Il Fisco, 2015, pag. 2420;

BIONDO P., *Incertezze interpretative sul valore probatorio degli studi di settore*, in Bollettino tributario, 2007, pag. 1489;

BORIA P., *Studi di settore e tutela del contribuente*, Giuffrè Editore, Milano, 2010;

BRIGHENTI F., *L'accertamento fondato sugli studi di settore. Modelli procedimentali e tutela del contribuente*, in Bollettino tributario, 2007, pag. 843;

BUSCEMA A., D'ANGELO D., *Analisi e prospettive della motivazione degli accertamenti basati sugli studi di settore*, in Il Fisco, 2007, pag. 4256;

CAPOLUPO S., *Manuale dell'accertamento delle imposte*, Ipsoa Editore, Milano, 2015;

CAPOLUPO S., *Studi di settore. Le nuove disposizioni*, in Il Fisco, 1998, pag. 4564;

CARAMASCHI L., *Studi di settore: "multiattività" scorciatoia per l'esclusione*, 12 luglio 2016;

CIARCIA A. R., *L'accesso partecipativo e l'accesso conoscitivo dal diritto amministrativo al diritto tributario,* in Diritto e pratica tributaria, 2011, pag. 1162;

CONTE D., *Aspetti problematici del redditometro e di altri consimili metodi come strumenti di contrasto all'evasione,* in Rivista di diritto tributario, 2008, pag. 1097;

CORASANITI G., *La natura giuridica degli studi di settore ed il problema dell'onere della prova*, in Diritto e pratica tributaria, 2008, pag. 15;

CORRADO L. R., *Il contraddittorio endoprocedimentale condiziona l'efficacia probatoria degli studi di settore*, in Corriere tributario, 2015, pag. 3973;

CORRADO L. R., *Studi di settore: crisi economica e intervalli di confidenza come difesa dalle "gravi incongruenze"*, in Corriere tributario, 2013, pag. 149;

COVINO E., *Studi di settore fuori bersaglio sulle aziende "senza nero", ma "sotto soglia"*, in Dialoghi tributari, 2013, pag. 36;

DAMI F., *Il rilevante tenore di vita del contribuente integra (a certe condizioni) la valenza probatoria degli studi di settore*, in Rivista di giurisprudenza tributaria, 2013, pag. 223;

DEL TORCHIO F., *Presunzioni e valore probatorio degli studi di settore*, in Bollettino tributario, 2009, pag. 553;

DE MITA E., *Principi di diritto tributario*, Giuffrè Editore, Milano, 2011;

DEOTTO D., *Studi di settore come meccanismo di predeterminazione automatica del reddito*, in Corriere tributario, 2006, pag. 2424;

DEOTTO D., *Indebolita la valenza presuntiva degli studi di settore*, in Corriere tributario, 2007, pag. 763;

DI FABIO P., *Parametri e studi di settore. Accertamento analitico-contabile ed accertamento basato su presunzioni*, in Il Fisco, 2006, pag. 2304;

DI FRANCO G., *Contraddittorio preventivo: la Cassazione muta indirizzo*, 21 gennaio 2016;

DODERO A., FERRANTI G., *Studi di settore*, Ipsoa Editore, Milano, 2009;

FALSITTA G., *Corso istituzionale di diritto tributario*, Cedam, Padova, 2012;

FALSITTA G., *Manuale di diritto tributario. Parte generale*, Cedam, Padova, 2008;

FALSITTA G., *Manuale di diritto tributario. Parte Generale*, Cedam, Padova, 2015;

FALSITTA G., *Manuale di diritto tributario. Parte speciale*, Cedam, Padova, 2014;

FANTOZZI A., *Corso di diritto tributario*, Utet Giuridica, Milano, 2004;

FANTOZZI A., *Gli studi di settore nell'accertamento del reddito d'impresa*, in Diritto tributario e Corte Costituzionale, Napoli, 2006, pag. 396;

FIACCADORI S., *La prova contraria per superare la presunzione da studi di settore e la difesa del contribuente*, in Bollettino tributario, 2010, pag. 253;

FERRAJOLI L., *La tutela del contribuente dagli accertamenti fondati sugli studi di settore*, in Il Fisco, 2003, pag. 5029;

FERRARI C., TORTORELLI M., *Gli accertamenti basati sugli studi di settore. Strategie di difesa del contribuente*, in Il Notiziario, 2006, pag. 3;

FIASCHI M., *L'evoluzione degli studi di settore. Revisione e correttivi*, in Il Fisco, 2003, pag. 5173;

FREGNI M. C., *Verifiche bancarie e illegittimità della presunzione sui "compensi" applicata ai lavoratori autonomi*, in Rivista di diritto finanziario e scienza delle finanze, 2014, pag. 105;

GAFFURI A. M., *Brevi considerazioni sugli studi di settore*, in Bollettino tributario, 2001, pag. 21;

GAFFURI A. M., *Studi di settore e normalità economica*, in Bollettino tributario, 2008, pag. 1402;

GAFFURI G., *Diritto tributario: parte generale e speciale*, Cedam, Padova, 2012;

GAFFURI G., *Lezioni di diritto tributario. Parte generale*, Cedam, Padova, 1999;

GARBARINO C., *Studi di settore senza risultati a valore assoluto*, in Il sole 24 Ore, 30.09.2007;

GIGLIOTTI A., *La compilazione degli studi di settore per i soggetti multiattività*, 19 maggio 2008;

GIOÈ C., *Studi di settore e obbligo di motivazione*, in Rassegna tributaria, 2007, pag. 1726;

GIORDANO S., *La gestione fiscale e contabile del professionista*, Maggioli Editore, Rimini, 2010;

GIORGI M., *L'accertamento basato su studi di settore: obbligo di motivazione ed onere della prova*, in Rassegna tributaria, 2001, pag. 666;

GIRELLI G., *Gli studi di settore quale strumento "multifunzionale" tra dichiarazione, accertamento e processo tributario*, in Rivista di diritto tributario, 2012, pag. 725;

GUERRA A., CORVAJA, *Studi di settore: aspetti operativi e problematiche applicative con appendice*, in Il Fisco, 2006, pag. 4467;

IORIO A., AMBROSI L., *Studi di settore: utilizzo da parte dell'Agenzia delle entrate e difesa del contribuente*, in Corriere tributario, 2014, pag. 2624;

LA ROSA S., *Principi di diritto tributario*, Giappichelli Editore, Torino, 2006;

LEO L., *Studi di settore: avvisi di accertamento nulli se manca la grave incongruenza*, 21 giugno 2016;

LEOTTA F.F., *Elementi di normalità nell'accertamento del reddito e crisi dell'imposizione diretta*, in Diritto e pratica tributaria, 1992, pag. 41;

LUNELLI R., *Accertamento da studi di settore e contraddittorio*, in Guida ai Controlli Fiscali – Il Sole 24 Ore, 2010, pag. 51;

LUNELLI R., *La tutela del contribuente negli studi di settore*, in Forum Fiscale – Il Sole 24 Ore, 2006, pag. 76;

LUPI R., *Diritto tributario. Parte generale*, Giuffrè Editore, Milano, 2000;

LUPI R., *Diritto tributario. Principi generali*, Giuffrè Editore, Milano, 1996;

LUPI R., *Manuale giuridico professionale di diritto tributario*, Ipsoa Editore, Milano, 2001;

LUPI R., *Manuale professionale di diritto tributario*, Ipsoa Editore, Milano, 2011;

LUPI R., *Metodi induttivi e presunzioni nell'accertamento tributario*, Giuffrè Editore, Milano, 1988;

MAGISTRO L., *La pianificazione concordata "modifica" gli studi di settore*, in Corriere tributario, 2005, pag. 284;

MAGISTRO L., *Le nuove versioni "evolute" rendono più attendibili le risultanze degli studi di settore*, in Corriere tributario, 2004, pag. 2351;

MANONI E., *Aspetti problematici del rapporto tra studi di settore e redditometro*, in Il Fisco, 2015, pag. 1821;

MANZONI I., *Gli Studi di settore e gli indicatori di normalità economica come strumenti di lotta all'evasione*, in Rassegna tributaria, 2008, pag. 1243;

MARCHESELLI A., *Accertamenti tributari e difesa del contribuente*, Giuffrè Editore, Milano, 2010;

MARCHESELLI A., *Gli accertamenti analitico-induttivi e gli studi di settore tra presunzioni semplici e legali*, in Corriere tributario, 2009, pag. 3624;

MARCHESELLI A., *Gli studi di settore*, Giuffrè Editore, Milano, 2011;

MARCHESELLI A., *L'efficacia probatoria degli studi di settore*, in Rivista di giurisprudenza tributaria, 2004, pag. 991;

MARCHESELLI A., *La pretesa "autosufficienza" degli studi di settore*, in Rivista di giurisprudenza tributaria, 2007, pag. 801;

MARCHESELLI A., *Le presunzioni nel diritto tributario: dalle stime agli studi di settore*, Giappichelli Editore, Torino, 2008;

MARCHESELLI A., *Per l'applicazione delle presunzioni semplici di cui agli studi di settore è necessaria la previa attuazione del contraddittorio*, in Rivista di giurisprudenza tributaria, 2006, pag. 1048;

MARCHESELLI A., *Troppe asimmetrie legali sul contraddittorio: le SS.UU. invocano l'intervento del legislatore*, 10 dicembre 2015;

MAURO M., *L'accertamento senza prova effettuato mediante gli studi di settore*, in Giustizia tributaria, 2008, pag. 61;

MAURO M., *Novità in tema di studi di settore*, in Tributimpresa, 2005, pag. 44;

MENEGHETTI P., *Strategie difensive in materia di accertamenti da parametri e studi di settore*, in Forum fiscale – Il Sole 24 Ore, 2005, pag. 46;

MERCURIO P., *Riflessioni sulle novità in materia di studi di settore*, in Il Fisco, 2006, pag. 6225;

MICHELACCI M., IROLLO D., *Studi di settore. Valenza probatoria*, in Fiscalitax, 2009, pag. 842;

MOGOROVICH S., *L'accertamento in base agli studi di settore*, in Impresa, 2007, pag. 853;

MORETTI P., *Revisione periodica e ampliamento della platea per gli studi di settore*, in Corriere tributario, 2007, pag. 189;

MORGANTI R., RAPISARDA G., *Efficacia probatoria dei parametri e degli studi di settore*, in Ventiquattrore avvocato, Gruppo Il Sole 24 Ore, 2010, fasc. 3, pag. 92;

PACE A., *La prevalenza degli studi di settore sullo strumento dei parametri nella giurisprudenza di merito*, in Bollettino tributario, 2007, pag. 653;

PINO C., *Sull'attendibilità degli accertamenti basati sugli studi di settore*, in Rivista di giurisprudenza tributaria, 2005, pag. 859;

PEGORIN L., *Studi di settore: adesione agli inviti al contraddittorio e difesa del contribuente*, in Guida ai controlli fiscali – Il Sole 24 Ore, 2009, pag. 55;

PEGORIN L., *Studi di settore e difesa del contribuente*, in Guida ai controlli fiscali – Il Sole 24 Ore, 2009, pag. 42;

PEGORIN L., RANOCCHI G.P., *Gerico setaccia scorte e magazzino*, in Il Sole 24 Ore, 11 luglio 2016;

PELLEGRINO S., FURLANI F., *Studi di settore: scelta fra adeguamento e difesa del contribuente*, in Guida ai controlli fiscali – Il Sole 24 Ore, 2008, pag. 56;

PERLI F., BARZANÒ A., *Studi di settore*, Giuffrè Editore, Milano, 2015;

RAGUCCI G., *Legalità tributaria e contraddittorio*, in Rivista di diritto finanziario e scienza delle finanze, 2004, pag. 270;

RIZZATO C., CERATO S., *L'eccedenza di rimanenze all'interno degli studi di settore*, 18 luglio 2016;

RUSSO P., *Manuale di diritto tributario. Parte generale*, Giuffrè Editore, Milano, 2007;

ROMANO A., *Avvisi di irregolarità per studi di settore: gli scostamenti del magazzino nel mirino del Fisco*, 3 luglio 2008;

SANTORO A., CARPENTIERI C., LUPI R., *Studi di settore ed esercizio della funzione tributaria dove le organizzazioni non arrivano*, in Dialoghi tributari, 2015, pag. 156;

SARDELLA S., *Parametri e studi di settore. Valenza probatoria del contraddittorio*, in Fiscalitax, 2010, pag. 1236;

SCALINCI C., *La Cassazione muta ancora orientamento e riafferma il generale diritto al contraddittorio preventivo*, 8 marzo 2016;

SCIARRA T., *La personalizzazione della rettifica presuntiva fondata sugli studi di settore e il loro valore probatorio in sede processuale*, in Giustizia tributaria, 2007, pag. 459;

SCIARRA T., *I rapporti tra (onere della) prova e (obbilgo di) motivazione dell'atto impositivo nell'accertamento fondato sugli studi di settore*, in Bollettino tributario, 2004, pag. 466;

SCIARRA T., *Senza il contraddittorio anticipato è illegittimo l'accertamento fondato sugli studi di settore*, in Corriere tributario, 2006, pag. 3053;

SICILIANO E., *Accertamento da studi di settore: linee difensive*, in Guida ai controlli fiscali – Il Sole 24 Ore, 2011, pag. 71;

SIROCCHI S., *Ultime valutazioni dei contribuenti dopo i recenti chiarimenti dell'Agenzia delle entrate. Adeguarsi o prepararsi al contraddittorio?*, in Il Fisco, 2007, pag. 4231;

SONDA M., *L'errata "clusterizzazione" e la sopravvenuta evoluzione dello studio di settore ne pregiudicano l'efficacia accertativa*, in Rivista di giurisprudenza tributaria, 2013, pag. 71;

SORGATO L., LUPI R., *Accertamento parziale e rettifiche "statistiche" secondo gli studi di settore: un difficile coordinamento*, in Dialoghi di diritto tributario, 2005, pag. 331;

TAVONE F., ROGATI A., *L'Agenzia chiarisce la disciplina degli studi di settore*, in Corriere tributario, 2007, pag. 1993;

TESAURO F., *Istituzioni di diritto tributario. Parte generale*, Utet Giuridica, Milano, 2011;

TORELLI R., CAPPA P., *Tutela del contribuente nell'accertamento da studi di settore*, in Guida ai controlli fiscali – Il Sole 24 Ore, 2006, pag. 77;

TOSSANI C., *Dagli studi di settore all'indicatore di compliance*, 12 settembre 2016;

TOSI L., *Le predeterminazioni normative nell'imposizione reddituale*, Giuffrè Editore, Milano, 1999;

URICCHIO A. F., *L'accertamento tributario*, Giappichelli Editore, Torino, 2014, pag. 196;

VILLANI M., *Gli studi di settore ed i presupposti per l'accertamento*, 27 luglio 2006;

VILLANI M., ATTOLINI S., *Come difendere il contribuente dagli studi di settore*, Maggioli Editore, Rimini, 2012;

VERSIGLIONI M., *Prova e studi di settore*, Giuffrè Editore, Milano, 2007;

VOGLINO A., *Saggi rigori giurisprudenziali sull'accertamento basato sugli studi di settore*, in Bollettino tributario, 2006, pag. 1739.

LEGISLAZIONE

Costituzione della Repubblica Italiana;

Codice Civile;

D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633;

D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600;

D.L. 19 dicembre 1984 n. 853 (convertito in Legge 17 febbraio 1985, n. 17);

D.L. 2 marzo 1989 n. 69 (convertito in Legge 27 aprile 1989, n. 154);

D.P.R. 22 dicembre 1989 n. 917 (TUIR);

Legge 30 dicembre 1991, n. 413;

D.L. 19 settembre 1992 n. 384 (convertito in Legge 14 novembre 1992, n. 438);

D.L. 30 agosto 1993, n. 331 (convertito in Legge 29 ottobre 1993, n. 427);

Legge 29 ottobre 1993, n. 427;

D.M. 26 aprile 1995;

Legge 28 dicembre 1995, n. 549;

D.P.R. 16 settembre 1996, n. 570;

Legge 23 dicembre 1996, n. 662;

D.M. 22 marzo 1997;

D.M. 18 aprile 1997;

D.M. 12 giugno 1997;

D. Lgs. 19 giugno 1997, n. 218;

D.M. 3 luglio 1997;

D.M. 5 dicembre 1997;

Legge 8 maggio 1998, n. 146;

D.M. 10 agosto 1998;

D.M. 30 marzo 1999;

Decreto Direttore generale del Dipartimento delle entrate 15 aprile 1999;

D.P.R. 31 maggio 1999, n. 195;

D.M. 24 dicembre 1999;

Legge 27 luglio 2000, n. 212;

Legge 21 novembre 2000, n. 342;

D.M. 25 marzo 2002;

D.M. 18 luglio 2003;

D.M. 14 luglio 2004;

Legge 30 dicembre 2004, n. 311;

D.M. 19 maggio 2005;

D.M. 29 giugno 2006;

D.L. 4 luglio 2006, n. 223 (convertito in Legge 4 agosto 2006, n. 248);

Legge 27 dicembre 2006, n. 296;

D.M. 20 marzo 2007;

D.L. 2 luglio 2007, n. 81 (convertito in Legge 3 agosto 2007);

Proposta di Legge 27 settembre 2007, n. 3087;

Legge 24 dicembre 2007, n. 244;

D.M. 11 febbraio 2008;

D.L. 25 giugno 2008, n. 112 (convertito in Legge 6 agosto 2008, n. 133);

D.M. 19 maggio 2009;

D.M. 16 marzo 2011;

D.L. 6 luglio 2011 n. 98 (convertito in Legge 15 luglio 2011, n. 111);

D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214);

D.M. 26 aprile 2012;

D.M. 28 dicembre 2012;

D.M. 21 marzo 2013;

Legge 23 dicembre 2014, n. 190;

D.L. 22 ottobre 2016, n. 193 (convertito in Legge 1 dicembre 2016, n. 225).

CIRCOLARI, RISOLUZIONI E PROVVEDIMENTI

Circolare Ministero delle finanze 4 maggio 1994, n. 44/E;

Circolare Ministero delle finanze 10 luglio 1995, n. 186/E/I/1/385;

Circolare Agenzia delle entrate 13 maggio 1996, n. 117/E;

Circolare Ministero delle finanze 21 maggio 1999, n. 110/E;

Circolare Ministero delle finanze 5 luglio 1999, n. 148/E;

Risoluzione Agenzia delle entrate 24 aprile 2001, n. 52/E;

Circolare Agenzia delle entrate 13 giugno 2001, n. 54/E;

Circolare Agenzia delle entrate 11 aprile 2002, n. 29/E;

Circolare Agenzia delle entrate 27 giugno 2002, n. 58/E;

Circolare Agenzia delle entrate 7 giugno 2004, n. 21/E;

Circolare Agenzia delle entrate 18 giugno 2004, n. 27/E;

Circolare Agenzia delle entrate 16 marzo 2005, n. 10/E;

Circolare Agenzia delle entrate 21 giugno 2005, n. 32/E;

Provvedimento Direttore Agenzia delle entrate 18 gennaio 2006;

Circolare Agenzia delle entrate 4 agosto 2006, n. 28/E;

Circolare Agenzia delle entrate 16 febbraio 2007, n. 11/E;

Circolare Agenzia delle entrate 22 maggio 2007, n. 31/E;

Circolare Agenzia delle entrate 12 giugno 2007, n. 38/E;

Comunicato stampa Agenzia delle entrate 28 giugno 2007;

Circolare Agenzia delle entrate 6 luglio 2007, n. 41/E;

Provvedimento Direttore Agenzia delle entrate 8 ottobre 2007;

Circolare Agenzia delle entrate 26 ottobre 2007, n. 58/E;

Circolare Agenzia delle entrate 23 gennaio 2008, n. 5/E;

Circolare Agenzia delle entrate 1 aprile 2008, n. 31/E;

Circolare Agenzia delle entrate 29 maggio 2008, n. 44/E;

Circolare Ministero delle finanze 29 maggio 2008, n. 44/E;

Circolare Agenzia delle entrate 18 giugno 2008, n. 47/E;

Circolare Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili 14 luglio 2008, n. 4/IR;

Circolare Agenzia delle entrate 18 giugno 2009, n. 29/E;

Circolare Agenzia delle entrate 14 aprile 2010, n. 19/E;

Circolare Agenzia delle entrate 18 giugno 2010, n. 34/E;

Circolare Agenzia delle entrate 28 giugno 2011, n. 30/E;

Circolare Agenzia delle entrate 16 marzo 2012, n. 8/E;

Circolare Agenzia delle entrate 15 luglio 2013, n. 23/E;

Circolare Agenzia delle entrate 4 luglio 2014, n. 20/E;

Circolare Agenzia delle entrate 15 luglio 2014, n. 23/E;

Circolare Agenzia delle entrate 19 febbraio 2015, n. 6/E;

Provvedimento Direttore Agenzia delle entrate 18 giugno 2015, n. 83317;

Circolare Ministero delle finanze 17 luglio 2015, n. 28/E.

GIURISPRUDENZA

Corte Costituzionale

Sentenza 28 luglio 1976, n. 200;

Sentenza 26 marzo 1980, n. 42;

Sentenza 23 luglio 1987, n. 283;

Ordinanza 12 gennaio 2000, n. 7;

Sentenza 1 aprile 2003, n. 105.

Corte di Cassazione

Sentenza 13 marzo 1996, n. 7931;

Sentenza 20 giugno 2001, n. 8376;

Sentenza 27 febbraio 2002, n. 2891;

Sentenza 3 maggio 2002, n. 6337;

Sentenza 26 agosto 2002, n. 10951;

Sentenza 27 settembre 2002, n. 13995;

Sentenza 27 novembre 2002, n. 16771;

Sentenza 2 dicembre 2002, n. 17038;

Sentenza 15 dicembre 2003, n. 19163;

Sentenza 3 maggio 2005, n. 9135;

Sentenza 25 novembre 2005, n. 24969;

Sentenza 16 dicembre 2005, n. 643;

Sentenza 3 febbraio 2006, n. 2411;

Sentenza 30 giugno 2006, n. 15124;

Sentenza 28 luglio 2006, n. 17229;

Sentenza 6 aprile 2007, n. 8643;

Sentenza 7 febbraio 2008, n. 2816;

Sentenza 11 febbraio 2009, n. 3288;

Sentenza 7 aprile 2009, n. 8418;

Sentenze 26 maggio 2009 n. 12108, 12109, 12110, 12111;

Relazione Tematica 9 luglio 2009, n. 94;

Sentenza 6 agosto 2009, n. 18021;

Sentenza 11 settembre 2009, n. 19632;

Sentenze 18 dicembre 2009, n. 26635, 26636, 26637, 26638;

Sentenza 9 luglio 2010, n. 16235;

Sentenza 17 giugno 2011, n. 13318;

Sentenza 30 giugno 2011, n. 14365;

Sentenza 27 luglio 2011, n. 16430;

Sentenza 7 ottobre 2011, n. 20680;

Sentenza 20 ottobre 2011, n. 21856;

Sentenza 8 marzo 2013, n. 5852;

Sentenza 3 aprile 2013, n. 8056;

Sentenza 18 settembre 2014, n. 19667;

Sentenza 26 settembre 2014, n. 20414;

Sentenza 15 ottobre 2014, n. 21791;

Sentenza 18 marzo 2015, n. 5354;

Sentenza 7 agosto 2015, n. 16597;

Sentenza 6 luglio 2016, n. 13728.

Giurisprudenza di merito

Sentenza C.T.P. Siracusa 7 luglio 2000, n. 133;

Sentenza C.T.R. Lazio 1 aprile 2004, n. 19;

Sentenza C.T.P. Milano 18 aprile 2005, n. 60;

Sentenza C.T.P. Macerata 17 maggio 2005, n. 36;

Sentenza C.T.P. Lucca 14 dicembre 2005, n. 132;

Sentenza C.T.P. Bari 26 gennaio 2007, n. 228;

Sentenza C.T.P. Pescara 24 gennaio 2008, n. 11;

Sentenza C.T.R. Sicilia 10 giugno 2008, n. 57;

Sentenza C.T.P. Cagliari 4 dicembre 2009, n. 361;

Sentenza C.T.R. Bari 23 marzo 2010, n. 36;

Sentenza C.T.R. Bari 24 novembre 2010, n. 276;

Sentenza C.T.R. Bari 27 maggio 2011, n. 77;

Sentenza C.T.P. La Spezia 27 agosto 2012, n. 64;

Sentenza C.T.P. Genova 27 settembre 2012, n. 93;

Sentenza C.T.R. Liguria 8 gennaio 2015, n. 12/1/15;

Sentenza C.T.P. Agrigento 24 giugno 2015, n. 2831.

SITOGRAFIA

www.agenziaentrate.gov.it

www.mef.gov.it

www.rivistadirittotributario.it

www.ilfisco.it

www.altalex.com

www.fiscoetasse.com

www.fiscooggi.it

www.ipsoa.it

www.sogei.it

www.commercialistatelematico.com

www.ecnews.it

www.treccani.it